SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%)

Anno 130° — Numero 139

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Venerdì, 16 giugno 1989** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVERTENZA

Si dà notizia che alla pag. 32 di questo fascicolo della serie generale è pubblicato un avviso relativo alla prova pratica professionale per concorsi pubblici banditi dall'Amministrazione civile del Ministero dell'interno, che, per motivi tecnici, non è stato possibile pubblicare nella edizione della 4ª serie speciale - CONCORSI *ed* ESAMI, datata 16 giugno 1989.

Tale avviso sarà ripubblicato nella 4ª serie speciale - CONCORSI *ed* ESAMI - n. 46 datata 20 giugno 1989.

SOMMARIO

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

TESTI COORDINATI E AGGIORNATI

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

RETTIFICHE

ERRATA-CORRIGE

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

DECRETO-LEGGE 15 giugno 1989, n. 232.

Aumento del ruolo organico del personale della magistratura e del personale del Ministero di grazia e giustizia - Amministrazione giudiziaria della IV e III qualifica funzionale, nonché assunzione straordinaria di personale addetto al servizio automezzi.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di provvedere all'aumento dei ruoli organici del personale della magistratura, del personale del Ministero di grazia e giustizia - Amministrazione giudiziaria, nonché di assicurare la copertura dei posti del contingente degli autisti compreso nel ruolo del personale dell'ex carriera ausiliaria del medesimo Ministero;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 7 giugno 1989;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro di grazia e giustizia, di concerto con i Ministri del bilancio e della programmazione economica, del tesoro e per la funzione pubblica;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1.

1. Il ruolo organico del personale della magistratura è aumentato di cinquecentocinquanta unità. La tabella *B* annessa alla legge 22 dicembre 1973, n. 884, e successive modificazioni, è sostituita dalla tabella allegata al presente decreto.

2. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con uno o più decreti del Presidente della Repubblica, emanati a norma dell'articolo 1, quinto comma, della legge 4 gennaio 1963, n. 1, si provvederà all'aumento delle piante organiche degli uffici giudiziari per far fronte alle esigenze determinate dall'attuazione del nuovo codice di procedura penale, attingendo al contingente in aumento di cui al comma 1.

Art. 2.

1. Il primo comma dell'articolo 124 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, è sostituito dal seguente:

« Al concorso per uditore giudiziario sono ammessi i laureati in giurisprudenza che, alla data del bando di concorso, risultino di età non inferiore agli anni ventuno e non superiore ai trentacinque, soddisfino alle condizioni previste dall'articolo 8 del presente ordinamento ed abbiano gli altri requisiti richiesti dalle leggi vigenti.».

Art. 3.

1. La dotazione organica del Ministero di grazia e giustizia - Amministrazione giudiziaria è aumentata, con riferimento ai profili professionali del conducente di automezzi speciali - quarta qualifica funzionale e dell'addetto ai servizi ausiliari e di anticamera - terza qualifica funzionale, rispettivamente di ottocento e seicento unità.

2. Alla copertura degli ottocento posti del profilo professionale di conducente di automezzi speciali previsti in aumento dal comma 1 si provvede ai sensi dell'articolo 1 della legge 3 febbraio 1989, n. 35.

3. Alla copertura dei seicento posti del profilo professionale di addetto ai servizi ausiliari e di anticamera previsti in aumento dal comma 1, dedotta l'aliquota dei posti riservati alle assunzioni di personale appartenente a categorie protette nella misura del 40 per cento, si provvede, per il 20 per cento dei posti residui, mediante i processi di mobilità ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 agosto 1988, n. 325, e della legge 29 dicembre 1988, n. 554, attingendo prioritariamente al personale delle corrispondenti qualifiche che risulti in esubero presso l'ente Ferrovie dello Stato, e, per il residuo 80 per cento, mediante l'assunzione dei candidati risultati idonei nelle graduatorie relative a concorsi già espletati per lo stesso profilo professionale. Per i posti eventualmente non coperti, si applica l'articolo 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, e successive modificazioni, con le procedure disciplinate dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 18 settembre 1987, n. 392, e dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 dicembre 1988, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 306 del 31 dicembre 1988, fatta eccezione per l'articolo 19 della legge 24 dicembre 1986, n. 958.

Art. 4.

1. Allo scopo di sopperire alle esigenze di funzionalità dell'Amministrazione della giustizia e di sicurezza dei magistrati, i presidenti ed i procuratori generali delle corti di appello, i presidenti dei tribunali ed i procuratori della Repubblica presso i tribunali e presso le preture circondariali, nell'ambito delle rispettive competenze, provvedono, con contratto di diritto privato a tempo determinato, ad assumere per la durata massima di un triennio non rinnovabile ed in base ad apposite graduatorie, nei limiti dei posti vacanti presso ciascun ufficio giudiziario, autisti non di ruolo, in deroga alle disposizioni di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482, e al decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1971, n. 276.

Art. 5.

1. Le assunzioni di cui all'articolo 4 possono riguardare tutti coloro che non abbiano superato il sessantesimo anno di età e siano in possesso dei requisiti prescritti per l'ammissione al corrispondente impiego di ruolo; nelle assunzioni è data precedenza agli ex appartenenti alle Forze di polizia o alle Forze armate, nonché agli appartenenti all'ente Ferrovie dello Stato resi disponibili per effetto della vigente normativa in materia di mobilità del personale della pubblica amministrazione.

Art. 6.

1. Al personale assunto ai sensi dell'articolo 4 — ad eccezione di quello reso disponibile per effetto della vigente normativa in materia di mobilità, di cui all'articolo 5 — ocompete, per le giornate di effettivo servizio, il trattamento economico previsto per la corrispondente categoria non di ruolo allo stipendio iniziale, nonché, per ogni mese di servizio prestato o frazione superiore ai quindici giorni, un periodo di ferie nella misura di due giorni ed un premio di fine servizio in misura pari ad un dodicesimo di una mensilità dello stipendio in godimento. I ratei della tredicesima mensilità ed il premio di fine servizio sono corrisposti al momento della cessazione dal servizio.

2. Il personale straordinario di cui al comma 1 ha diritto all'assistenza sanitaria ai sensi della legge 23 dicembre 1978, n. 833, ed è iscritto all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, gestita dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, ed a quelle contro la disoccupazione involontaria e la tubercolosi, con l'osservanza delle vigenti disposizioni sui relativi obblighi contributivi.

Art. 7.

1. I rapporti di lavoro costituiti ai sensi dell'articolo 4, fermo il limite massimo di un triennio improrogabile di cui al medesimo articolo, sono risolti di diritto, a cominciare da quello costituito per ultimo presso lo stesso ufficio giudiziario, a decorrere dalla data di effettiva immissione in servizio del personale autista assunto in via ordinaria.

Art. 8.

1. Qualora il personale straordinario assunto ai sensi del presente decreto abbia dato prova di scarso rendimento o abbia tenuto un comportamento non conforme ai doveri di ufficio, il contratto è risolto di diritto con provvedimento del capo dell'ufficio giudiziario competente a disporre l'assunzione, sentito il parere della commissione di vigilanza e disciplina istituita presso le corti di appello per il personale ausiliario dell'Amministrazione della giustizia. Tale provvedimento è notificato all'interessato.

Art. 9.

1. L'onere derivante dalla completa applicazione del presente decreto è valutato in L. 60.295.000.000 a decorrere dall'anno finanziario 1992. All'onere relativo agli anni 1989, 1990 e 1991, valutato rispettivamente in L. 11.600.000.000, L. 34.747.000.000 e L. 58.500.000.000, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1989-1991, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1989, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento «Aumento degli organici della magistratura e del personale delle cancellerie anche per la costituzione delle procure circondariali, nonché ai fini di reclutamenti straordinari».

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 10.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 15 giugno 1989

COSSIGA

DE MITA, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

VASSALLI, *Ministro di grazia e giustizia*

FANFANI, *Ministro del bilancio e della programmazione economica*

AMATO, *Ministro del tesoro*

CIRINO POMICINO, *Ministro per la funzione pubblica*

Visto, *il Guardasigilli:* VASSALLI

TABELLA *B*
(prevista dall'art. 1, comma 1)

RUOLO ORGANICO DELLA MAGISTRATURA

Primo presidente	1
Procuratore generale presso la Corte di cassazione, Presidente aggiunto alla Corte di cassazione, Presidente del Tribunale superiore delle acque pubbliche	3
Presidente di sezione della Corte di cassazione ed equiparati	106
Consiglieri della Corte di cassazione ed equiparati	531
Magistrati di corte d'appello, magistrati di tribunale ed equiparati	7.374
Uditori giudiziari	350
	8.365 (*)

(*) La dotazione organica complessiva comprende anche n. 105 unità e n. 26 unità disponibili, rispettivamente nell'anno 1990 e nell'anno 1991, secondo quanto previsto dall'articolo 1 della legge 3 febbraio 1989, n. 32.

89G0306

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 marzo 1989.

Conferimento della qualifica di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto alla diocesi di Massa Carrara-Pontremoli, in Massa.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista l'istanza volta ad ottenere il conferimento della personalità giuridica civile alla diocesi di Massa Carrara-Pontremoli, avente sede in Massa (Massa Carrara), nata dalla fusione della diocesi di Massa con quella di Pontremoli;

Visto il provvedimento in data 23 febbraio 1988 con il quale la Congregazione per i vescovi decreta la fusione di dette due diocesi;

Visti i decreti del Ministro dell'interno in data 31 gennaio 1987, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 7 marzo 1987, e 1° dicembre 1986, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 27 gennaio 1987, con i quali venne conferita la qualifica di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto alla diocesi di Massa ed a quella di Pontremoli e ne vennero determinate le rispettive circoscrizioni territoriali;

Visto l'art. 3 dell'accordo 18 febbraio 1984 tra la Santa sede e la Repubblica italiana, ratificato e reso esecutivo con legge 25 marzo 1985, n. 121;

Visti gli articoli 1, 4, 19, 20 e 29 della legge 20 maggio 1985, n. 222, gli articoli 12, 14 e 18 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1987, n. 33 e gli articoli 33 e 34 del codice civile;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Ministro dell'interno;

Decreta:

Art. 1.

È conferita la qualifica di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto alla diocesi di Massa Carrara-Pontremoli, avente sede in Massa (Massa Carrara).

Art. 2.

Nella circoscrizione territoriale della predetta diocesi sono comprese le trecentocinquantadue parrocchie di cui ai decreti ministeriali 31 gennaio 1987 e 1° dicembre 1986 citati in narrativa.

Dette parrocchie hanno sede:

duecentoquarantuno in comuni della provincia di Massa Carrara;

centosei in comuni della provincia di Lucca;

cinque in comuni della provincia di Parma.

Art. 3.

La diocesi di Massa Carrara-Pontremoli acquista la personalità giuridica civile — con la denominazione, la sede e la circoscrizione territoriale di cui ai precedenti articoli 1 e 2 — dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Dalla stessa data perdono la personalità giuridica civile la «diocesi di Massa» e la «diocesi di Pontremoli».

Art. 4.

La diocesi di Massa Carrara-Pontremoli succede alla «diocesi di Massa» ed alla «diocesi di Pontremoli» in tutti i rapporti attivi e passivi.

Il patrimonio iniziale della nuova diocesi è costituito dai patrimoni delle diocesi oggetto della fusione.

Art. 6.

La diocesi di Massa Carrara-Pontremoli dovrà iscriversi nel registro delle persone giuridiche entro il 31 dicembre 1989.

Art. 7.

Il presente decreto sarà trasmesso, a cura del Ministro proponente, ai presidenti dei tribunali di Massa e di La Spezia perché dispongano l'annotazione della soppressione della «diocesi di Massa» e della «diocesi di Pontremoli», ove esse siano già iscritte nel registro delle persone giuridiche.

Dato a Roma, addì 2 marzo 1989

COSSIGA

GAVA, *Ministro dell'interno*

Registrato alla Corte dei conti, addì 18 maggio 1989
Registro n. 23 Interno, foglio n. 142

89A2594

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 12 giugno 1989.

Rideterminazione del livello retributivo spettante al direttore generale del Servizio per i contributi agricoli unificati.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
E
IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 20 marzo 1975, n. 70;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 settembre 1975, adottato in attuazione dell'art. 20 della citata legge n. 70, con il quale gli enti di cui alla tabella allegata alla legge stessa sono stati classificati in tre livelli di importanza, al fine di addivenire alla determinazione dei corrispondenti livelli retributivi dei direttori generali;

Vista la nota n. 7512 del 27 aprile 1989 con la quale il Servizio per i contributi agricoli unificati ha presentato istanza volta ad ottenere la riclassificazione ai sensi dello stesso art. 20 della legge 20 marzo 1975, n. 70;

Considerato che il Consiglio di Stato, con decisione n. 782 del 1° luglio 1988, definitivamente pronunciando su ricorso di altro ente avverso il rigetto di analoga istanza, ha affermato il principio secondo cui la facoltà dell'amministrazione di procedere alla riclassificazione degli enti va configurata quale potere-dovere, di tal che, in disparte l'ipotesi di una generale riclassificazione ex officio, l'amministrazione stessa è tenuta a pronunciarsi anhe su singole istanze;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 settembre 1988 con i quale il Ministro della funzione pubblica è stato delegato dal Presidente del Consiglio dei Ministri all'esercizio, tra l'altro, delle funzioni spettanti al medesimo Presidente per l'attuazione della legge 20 marzo 1975, n. 70;

Considerato che gli elementi da prendere a base della classificazione, a norma dell'art. 20 della legge 20 marzo 1975, n. 70, riguardano la dimensione organizzativa, il numero dei dipendenti, ed il volume delle entrate e delle uscite;

Vista la decisione del Consiglio di Stato n. 725 del 4 dicembre 1981, emessa su ricorso di alcuni enti avverso l'originario decreto di classificazione del 12 settembre 1975, con la quale in sede di censura in punto di legittimità degli originari criteri di classificazione — elaborati anche tenendo conto delle proposte formulate dal gruppo di coordinamento del Comitato istituito con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 26 maggio 1975, ai sensi dell'art. 3 della legge 20 marzo 1975, n. 70 — sono stati indicati principi e criteri ermeneutici per l'applicazione dell'art. 20 della legge 20 marzo 1975, n. 70;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 aprile 1983 con il quale, in sede di ottemperanza alla citata decisione del Consiglio di Stato n. 725 del 4 dicembre 1981, si è proceduto alla riclassificazione degli enti destinatari della medesima sulla base dei criteri rielaborati in coerenza alle indicazioni formulate dal Consiglio di Stato medesimo;

Ritenuto che, conseguentemente, anche nella fattispecie all'esame concernente la riclassificazione del Servizio per i contributi agricoli unificati, possono utilmente adottarsi i medesimi criteri elaborati e posti a base del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 aprile 1983;

Constatato che dall'applicazione di tale procedura consegue una riclassificazione dell'Ente al livello superiore sulla base dei dati da assumere nel conto consuntivo 1988;

Decreta:

Art. 1.

A parziale modifica del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 12 settembre 1975, al direttore generale del Servizio per i contributi agricoli unificati — la cui importanza è da ritenere, ai sensi dell'art. 20 della legge 20 marzo 1975, n. 70, di alto rilievo, a far data dal 1° gennaio 1989 — è attribuito con detta decorrenza il livello retributivo corrispondente, in forza del citato art. 20, al trattamento economico del dirigente generale B dell'Amministrazione dello Stato.

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 12 giugno 1989

p. *Il Presidente del Consiglio dei Ministri*
Il Ministro per la funzione pubblica
CIRINO POMICINO

Il Ministro
del lavoro e della previdenza sociale
FORMICA

Il Ministro del tesoro
AMATO

89A2636

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 18 maggio 1989.

Autorizzazione alla «Fridocks - Magazzini generali e frigoriferi S.p.a.» ad istituire presso i propri impianti, in Pozzolo Formigaro, un centro di raccolta e smistamento merci che devono formare oggetto di operazioni doganali.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto l'art. 127, primo comma, del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43;

Vista la domanda in data 31 maggio 1988 con la quale la «S.p.a. Fridocks - Magazzini generali e frigoriferi», con sede in Pozzolo Formigaro (Alessandria) ha chiesto l'istituzione presso i propri impianti siti in Pozzolo Formigaro - s.s. Lomellina, di un centro di raccolta e smistamento di merci che devono formare oggetto di operazioni doganali;

Considerato che presso i suddetti impianti la ditta richiedente ha la disponibilità di un'ampia area ove gestisce anche un magazzino generale, giusta quanto disposto con decreto ministeriale 5 aprile 1977;

Considerato, altresì, che presso i magazzini generali predetti è operante la sezione doganale di Pozzolo Formigaro, dipendente dalla dogana di Torino, giusta quanto disposto con decreto ministeriale 10 maggio 1988;

Ravvisata l'opportunità di attivare presso i citati magazzini generali un centro di raccolta e smistamento di merci che devono formare oggetto di operazioni doganali ai sensi del richiamato art. 127 del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale;

Decreta:

Articolo unico

La ditta «S.p.a. Fridocks - Magazzini generali e frigoriferi», con sede in Pozzolo Formigaro (Alessandria), è autorizzata ad istituire e gestire presso il proprio complesso immobiliare sito in Pozzolo Formigaro - s.s. della Lomellina km 2,200, utilizzato in parte come magazzino generale, un centro di raccolta e smistamento di merci che devono formare oggetto di operazioni doganali, ai sensi dell'art. 127, primo comma, del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43.

All'espletamento delle operazioni doganali nell'ambito del centro predetto provvede la sezione doganale di Pozzolo Formigaro.

Roma, addì 18 maggio 1989

Il Ministro: COLOMBO

89A2630

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 10 maggio 1989.

Approvazione di alcune tariffe di assicurazione sulla vita, condizioni generali e speciali di polizza nonché autorizzazione all'elevazione del capitale massimo assicurabile senza visita medica e all'abolizione del periodo di carenza per particolari contratti, presentate dalla Compagnia assicuratrice lavoro e previdenza S.p.a., in Bologna.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante norme per la riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Vista la legge 22 ottobre 1986, n. 742, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni sulla vita;

Visti i decreti ministeriali del 15 ottobre 1987 e 9 marzo 1988 con i quali sono state approvate alcune tariffe di assicurazione sulla vita presentate dalla Compagnia assicuratrice lavoro e previdenza S.p.a., con sede in Bologna;

Viste le domande in data 15 marzo, 10 giugno, 16 settembre, 20 e 26 ottobre 1988 e 3 gennaio 1989 della Compagnia assicuratrice lavoro e previdenza - Società per azioni, con sede in Bologna, aderente al «Pool italiano per l'assicurazione di gruppo morte ed invalidità dei dirigenti di aziende industriali», al «Pool per l'assicurazione di gruppo per il caso di morte e di invalidità dei dirigenti di aziende industriali aderenti alla Confapi» e al «Pool italiano per la previdenza assicurativa degli handicappati» intese ad ottenere l'approvazione di alcune tariffe di assicurazione sulla vita e condizioni di polizza, nonché l'autorizzazione ad elevare i limiti del capitale assicurabile senza visita medica;

Viste le lettere in data 22 dicembre 1988, n. 823530, 23 dicembre 1988, n. 823556 e n. 823574, 18 gennaio 1989, n. 920282, 3 febbraio 1989, n. 920490, n. 920491, n. 920494 e n. 920498, con le quali l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, ha comunicato che non esistono elementi ostativi all'emanazione del provvedimento richiesto con le domande anzidette;

Decreta:

Art. 1.

Sono approvate, secondo il testo autenticato e depositato presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo, le seguenti tariffe di assicurazione sulla vita, le condizioni generali e speciali di polizza, in sostituzione delle analoghe in vigore, e le condizioni speciali di polizza da applicare a tariffe di assicurazione sulla vita già approvate con i decreti a fianco indicati presentate dalla Compagnia assicuratrice lavoro e previdenza - Società per azioni, con sede in Bologna:

1) condizioni generali di polizza da applicare a contratti emessi in forma collettiva, sostitutive delle analoghe approvate con decreto ministeriale del 15 ottobre 1987;

2) condizioni speciali di polizza da applicare alla tariffa n. 22 - assicurazione temporanea a premio unico di annualità posticipate certe, pagabili in rate mensili a partire dall'epoca di decesso dell'assicurato qualora esso avvenga entro un determinato periodo di tempo e sino al termine del periodo stesso, (approvata con decreto ministeriale del 15 ottobre 1987) per la copertura di mutui concessi dietro cessioni di una quota di stipendio;

3) condizioni speciali di polizza per l'assicurazione temporanea di gruppo per il caso di morte nonché per il caso di morte e di invalidità permanente, stipulata da parte delle campagnie di assicurazione aderenti al «Pool italiano per l'assicurazione di gruppo morte ed invalidità nei dirigenti di aziende industriali» a favore dei dirigenti di aziende industriali aderenti alla Confindustria, Intersind e ASAP in forza dell'art. 12 del contratto collettivo nazionale di lavoro dei dirigenti di aziende industriali stipulato in data 16 maggio 1985 e a favore dei dirigenti di aziende industriali aderenti alla Confederazione italiana degli armatori liberi, in forza dell'art. 12 del contratto collettivo nazionale di lavoro stipulato il 25 giugno 1985, da applicare alle tariffe n. 93G - temporanea di gruppo per il caso di morte e n. 94Gi - temporanea di gruppo per il caso di morte e di invalidità permanente approvate con decreto ministeriale 9 marzo 1988;

4) condizioni speciali di polizza per l'assicurazione temporanea di gruppo per il caso di morte nonché per il caso di morte e di invalidità permanente, stipulata a favore dei dirigenti di aziende industriali, da applicare alle tariffe n. 93G - temporanea di gruppo per il caso di morte e n. 94Gi - temporanea di gruppo per il caso di morte e di invalidità permanente, approvate con decreto ministeriale 9 marzo 1988;

5) condizioni speciali di polizza per l'assicurazione temporanea di gruppo per il caso di morte e di invalidità permanente, stipulata a favore dei dirigenti di aziende industriali aderenti alla Confapi, da parte delle compagnie di assicurazioni facenti parte del «Pool per l'assicurazione di gruppo per il caso di morte e di invalidità dei dirigenti di aziende industriali aderenti alla Confapi», in forza dell'art. 12 del contratto collettivo nazionale di lavoro dei dirigenti di aziende industriali stipulato in data 4 luglio 1985, da applicare alle tariffe n. 93G - temporanea di gruppo per il caso di morte e n. 94Gi - temporanea di gruppo per il caso di morte e di invalidità permanente, approvate con decreto ministeriale 9 marzo 1988;

6) condizioni speciali di polizza per l'assicurazione temporanea di gruppo per il caso di morte nonché per il caso di morte e di invalidità permanente, stipulata a favore dei dipendenti di aziende in forza di contratti o accordi collettivi nazionali di lavoro, da applicare alle tariffe n. 93G - temporanea di gruppo per il caso di morte e n. 94Gi - temporanea di gruppo per il caso di morte e di invalidità permanente, approvate con decreto ministeriale 9 marzo 1988;

7) condizioni speciali di polizza per assicurazioni senza visita medica e con copertura immediata, da applicare esclusivamente a contratti stipulati a garanzia di un mutuo erogato da istituti bancari e istituti finanziari e per un importo di capitale assicurato non superiore a lire 35 milioni;

8) tariffa 44/C - capitalizzazione finanziaria a premio unico per il pagamento, ad un'epoca prestabilita, di un capitale annualmente rivalutabile da utilizzare per contratti emessi in forma collettiva, a copertura del trattamento di fine rapporto di lavoro (T.F.R.);

9) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione annua della prestazione garantita, della tariffa di cui al precedente punto 8);

10) tariffa di assicurazione monoannuale per la garanzia di un capitale decrescente in caso di morte o di invalidità, complementare ad operazioni di costituzione del trattamento di fine rapporto di lavoro (T.F.R.), da utilizzare come complementare di contratti emessi in forma collettiva;

11) condizioni speciali di polizza, comprensive delle modalità concernenti l'accertamento dello stato di invalidità, della tariffa di cui al precedente punto 10);

12) tariffa di opzione per il differimento nel pagamento del capitale garantito alla scadenza contrattuale dalla precedente tariffa n. 44/C;

13) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione annua della prestazione garantita, della tariffa di cui al precedente punto 12);

14) regolamento della gestione speciale G-vita collettive;

15) tariffa di assicurazione di rendita vitalizia immediata a prestazione rivalutabile (tassi tecnici 3% e 4%), a favore di soggetti portatori di handicap;

16) tariffa di opzione per la conversione dei capitali liquidati a scadenza o in caso di morte dell'assicurato nelle forme vita intera, mista e temporanea per il caso di morte (tassi tecnici 0% e 3%) in rendita vitalizia rivalutabile immediata o certa per cinque o dieci anni e successivamente vitalizia;

17) condizioni speciali di polizza per la conversione del capitale assicurato in mista o vita intera o temporanea per il caso di morte in una rendita annualmente rivalutabile, stipulato a favore del beneficiario portatore di handicap;

18) condizioni speciali per la maggiorazione periodica delle rendite vitalizie.

Art. 2.

La Compagnia assicuratrice lavoro e previdenza S.p.a., è autorizzata a non applicare il periodo di carenza previsto dalle condizioni speciali di polizza nel caso di contratti assunti senza visita medica, emessi nella tariffa di cui al precedente art. 1, punto 2) qualora il valore capitale della rendita mensile assicurata (4%), sia inferiore a lire 35 milioni.

La società è altresì autorizzata ad elevare il capitale massimo assicurabile in contratti individuali emessi senza visita medica e con carenza, nei limiti di seguito elencati:

lire 50 milioni per le assicurazioni emesse nella forma temporanea per il caso di morte a premio annuo;

per le assicurazioni a premio unico, un importo tale che il capitale sottoscritto non sia superiore a lire 50 milioni o a lire 70 milioni, rispettivamente per le forme temporanea per il caso di morte o per le assicurazioni miste, laddove per capitale sotto rischio si intenda la differenza intercorsa fra le prestazioni assicurate in caso di morte ed il corrispondente premio unico lordo;

lire 70 milioni per le assicurazioni emesse nella forma mista e di tipo misto, a premio annuo.

Art. 3.

La Compagnia assicuratrice lavoro e previdenza S.p.a., dovrà evidenziare nel proprio bilancio di esercizio, utilizzando appositi moduli 10, le forme assicurative rivalutabili, approvate con il presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 maggio 1989

Il Ministro: BATTAGLIA

89A2601

DECRETO 30 maggio 1989.

Rinvio dei termini per la riscossione da parte della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Caltanissetta del diritto annuale per l'anno 1989 a carico di tutte le ditte che svolgono attività economica iscritte o annotate nel registro delle ditte tenuto da detta camera.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto l'art. 34 del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 786, convertito nella legge 26 febbraio 1982, n. 51, con il quale a decorrere dall'anno 1982 è stato istituito un diritto annuale a favore delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltua e sono stati individuati i soggetti tenuti al relativo pagamento;

Visto il terzo comma dell'art. 3 del decreto-legge 28 agosto 1987, n. 357, convertito nella legge 26 ottobre 1987, n. 435, secondo cui i criteri e le modalità della riscossione di detto diritto sono stabiliti con decreto del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Visto il decreto ministeriale 17 settembre 1987, n. 407, con cui sono stati stabiliti detti criteri e dette modalità ed in particolare l'art. 2 dello stesso con cui sono stati fissati il termine per l'emissione del bollettino di conto corrente postale ed il termine per il pagamento del diritto annuale da parte dei soggetti obbligati, rispettivamente al 31 maggio ed al 30 giugno di ciascun anno;

Visto il terzo comma dell'art. 3 della legge 1° agosto 1988, n. 340, con cui è stato aumentato l'importo del diritto annuo per gli anni 1988, 1989 e 1990;

Vista la nota n. 7691/88 del 2 maggio 1989 con la quale la camera di commercio di Caltanissetta chiede un rinvio delle operazioni di esazione del diritto annuale per l'anno 1989 in relazione alla impossibilità di rispettare i termini previsti dal decreto ministeriale 17 settembre 1987, n. 407, non potendo ancora usufruire di un sistema meccanizzato;

Tenuto conto che la ritardata emissione dei bollettini di conto corrente postale da parte della camera di commercio di Caltanissetta comporta necessariamente l'impossibilità del rispetto del termine di pagamento per i soggetti obbligati;

Ritenuto, pertanto, di dover necessariamente derogare dai suddetti termini;

Decreta:

Art. 1.

1. Limitatamente alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Caltanissetta ed ai soggetti tenuti al pagamento del diritto annuale a favore della stessa, i termini di cui al primo comma dell'art. 2 del decreto ministeriale 17 settembre 1987, n. 407, entro cui deve provvedersi all'emissione dei bollettini di conto corrente postale ed al pagamento del diritto annuale sono posticipati, per l'esazione del diritto annuale relativamente all'anno 1989, rispettivamente al 31 agosto 1989 ed al 30 settembre 1989

2. I soggetti di cui al comma precedente che non abbiano ricevuto detto bollettino entro il 20 settembre 1989 sono tenuti ad acquisirne copia presso la predetta camera di commercio.

3. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 maggio 1989

Il Ministro: BATTAGLIA

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge qui modificate o alle quali è operato il rinvio, delle quali restano invariati il valore e l'efficacia.

Note alle premesse:

— Il testo dell'art. 34 del D.L. n. 786/1981 (Disposizioni in materia di finanza locale), così come modificato dalla legge di conversione n. 51/1982, è il seguente:

«Art. 34. — A decorrere dall'anno 1982 ed al fine di accrescere gli interventi promozionali a favore delle piccole e medie imprese, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, percepiscono un diritto annuale a carico di tutte le ditte che svolgono attività economica iscritte agli albi e ai registri tenuti dalle predette camere, determinato nelle seguenti misure: ditte individuali, società di persone, società cooperative, consorzi: lire 20.000 società con capitale sociale deliberato fino a 200 milioni: lire 30.000; società con capitale sociale deliberato da oltre 200 milioni a un miliardo: lire 40.000; società con capitale sociale deliberato da oltre un miliardo a 10 miliardi: lire 50.000, con un aumento di lire 10.000 per ogni 10 miliardi in più, o frazione di 10 miliardi.

Nel caso che la ditta abbia più esercizi commerciali, industriali o altre attività economiche in province diverse da quella della sede principale, è inoltre dovuto per ogni provincia, nella quale abbia almeno un esercizio, un diritto pari al 20 per cento di quello stabilito per la ditta medesima.

Le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura provvedono alla riscossione del diritto a mezzo di appositi bollettini di conto corrente postale; i versamenti dovranno essere effettuati entro trenta giorni dal termine indicato nei bollettini [comma abrogato dall'art. 3, comma 3, D.L. n. 357/1987 (v. appresso)].

Per l'importo non pagato nei tempi e nei modi prescritti, si farà luogo alla riscossione, mediante emissione in apposito ruolo, nelle forme previste dall'art. 3 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1963, n. 858, applicando una sovrattassa pari al 5 per cento del diritto dovuto per ogni mese di ritardo o frazione di mese superiore a quindici giorni».

— Il testo del comma 3 dell'art. 3 del D.L. n. 357/1987 (Misure urgenti per la corresponsione a regioni ed altri enti di somme in sostituzione di tributi soppressi e del gettito ILOR, nonché per l'assegnazione di contributi straordinari alle camere di commercio) convertito nella legge n. 435/1987 è il seguente:

«3. Per l'anno 1987, il diritto annuale istituito con decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 786, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1982, n. 51, da ultimo modificato dall'art. 5, comma 19, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, è aumentato, fermi restando i criteri di arrotondamento, nelle seguenti misure commisurate rispetto all'anno precedente:

a) 15 per cento a carico delle ditte individuali delle società di persone, delle società cooperative e dei consorzi;

b) 20 per cento per le società di capitali. I criteri e le modalità della riscossione, da effettuarsi a mezzo di appositi bollettini di conto corrente postale, sono stabiliti con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato. Il terzo comma dell'art. 34 del citato decreto-legge n. 786 del 1981 è abrogato».

— Il D.M. n. 407/1987 reca: «Criteri e modalità per la riscossione da parte delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura del diritto annuale di cui all'art. 34 del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 786, convertito nella legge 26 febbraio 1982, n. 51, e successive modificazioni».

— Il testo del terzo comma dell'art. 3 della legge 1° agosto 1988, n. 340 (Somme da corrispondere alle regioni e ad altri enti in dipendenza dei tributi soppressi nonché per l'acquisizione allo Stato del gettito ILOR. Contributi straordinari alle camere di commercio) è il seguente:

«3. Il diritto annuale, istituito con decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 786, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1982, n. 51, da ultimo modificato dall'art. 3, comma 3, del decreto-legge 28 agosto 1987, n. 357, convertito in legge dalla legge 26 ottobre 1987, n. 435, è determinato, fermi restando i criteri di arrotondamento, per ciascuno degli anni 1988, 1989 e 1990, in misura pari a quella fissata per l'anno 1987, aumentata progressivamente del 4 per cento annuo».

Nota all'art. 1:

Il testo del comma 1 dell'art. 2 del D.M. n. 407/1987 è il seguente:

«I soggetti obbligati debbono provvedere al pagamento entro il 30 giugno di ciascun anno a mezzo di bollettini di conto corrente postale emessi il 31 maggio dalla camera di commercio territorialmente competente ed inviati, a cura della stessa, a ciascuna sede e unità locale sulla base delle risultanze del registro delle ditte».

89A2617

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 20 maggio 1989.

Autorizzazione alla società Life Science Research Roma Toxicology Centre S.p.a., con sede e laboratori in Pomezia, ad eseguire analisi in conformità ai principi di buone pratiche di laboratorio.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1981, n. 927, ed in particolare l'art. 6, ultimo comma;

Vista l'istanza presentata in data 2 marzo 1987 dalla società Life Science Research Roma Toxicology Centre S.p.a. di Pomezia (Roma), codice fiscale e partita IVA n. 00653120584, con sede e laboratori a Pomezia, via Tito Speri, 14, intesa ad ottenere l'autorizzazione di cui all'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica n. 927/1981;

Ritenuto che l'autorizzazione prevista dall'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica n. 927/1981 ha per oggetto l'idoneità del laboratorio sotto l'esclusivo aspetto relativo all'applicazione delle buone pratiche di laboratorio nell'effettuazione dei saggi previsti dagli allegati I e II del decreto del Presidente della Repubblica citato;

Visto l'esito dell'ispezione condotta in data 30 settembre 1987 e 1° ottobre 1987;

Sentito il parere favorevole espresso dalla commissione consultiva di cui all'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica già menzionato;

Decreta:

Art. 1.

La società Life Science Research Roma Toxicology Centre S.p.a. di Pomezia (Roma), codice fiscale e partita IVA n. 00653120584, con sede e laboratori a Pomezia, via Tito Speri, 14, è autorizzata ad eseguire in conformità ai principi di buone pratiche di laboratorio le prove contenute negli allegati I e II del decreto del Presidente della Repubblica n. 927/1981 già citato nelle premesse, in appresso specificate:

Tossicità acuta:

DL50 orale;

DL50 cutanea;

prove di irritazione dermale;

prove di irritazione cutanea;

prove di sensibilizzazione.

Tossicità subacuta: per via orale e per via dermale.

Saggi di mutagenesi in vivo:

Mouse spot test;

letali dominanti;

saggio mediato dall'ospite;

aberrazioni cromosomiche;

micronucleo;

scambi tra cromatidi fratelli.

Saggi di mutagenesi in vitro:

conversione genica mitotica;

mutazione genica in ceppi batterici;

mutazione genica in lievito;

aberrazioni cromosomiche;

scambi tra cromatidi fratelli;

sintesi non programmata del D;

mutazione genica in cellule di mammifero;

induzione di aneuploidia mitotica in lievito.

Studi di fertilità.

Studi di teratogenesi.

Tossicità subcronica (novanta giorni): con esclusione della via inalatoria.

Tossicità cronica: con esclusione della via inalatoria.

Studi di cancerogenesi.

Studi tossicocinetici: limitatamente, per la parte analitica, alle determinazioni nel sangue e/o urine delle sostanze somministrate.

Il Ministero della sanità potrà provvedere ad eseguire altresì controlli e verifiche degli studi effettuati secondo quanto previsto dal decreto ministeriale 26 giugno 1986.

Art. 2.

L'autorizzazione prevista dall'art. 6, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1981, n. 927, ha per oggetto l'idoneità del laboratorio sotto l'esclusivo aspetto relativo all'applicazione delle buone pratiche di laboratorio nell'effettuazione dei saggi di cui all'art. 1 ai fini considerati nel predetto decreto del Presidente della Repubblica.

Art. 3.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 20 maggio 1989

p. *Il Ministro:* MARINUCCI

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— L'art. 6 del D.P.R. n. 927/1981 (Recepimento della direttiva del Consiglio delle Comunità europee n. 79/831 del 18 settembre 1979, recante la sesta modifica della direttiva n. 67/548/CEE, relativa alla classificazione, imballaggio ed alla etichettatura delle sostanze e dei preparati pericolosi), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 50 del 20 febbraio 1982, così recita:

«Art. 6. — Per la notifica di cui all'ultimo comma dell'art. 2 della legge 29 maggio 1974, n. 256, come modificato dal presente decreto, si intendono gli atti con i quali il fabbricante o qualsiasi altra persona stabilita nella Comunità, che immette sul mercato una sostanza in quanto tale o in quanto incorporata in un preparato, fornisce all'autorità competente le informazioni richieste. Per immissione sul mercato si intende la consegna e la messa a disposizione a terzi. L'importazione nel territorio doganale nazionale è considerata, ai sensi del presente decreto, come una immissione sul mercato.

A tal fine ogni fabbricante o importatore di una sostanza prodotta o importata nel territorio nazionale salvo quanto previsto al successivo art. 8 è tenuto a presentare, entro e non oltre 45 giorni prima della immissione della sostanza medesima sul mercato, una notifica comprendente:

un fascicolo tecnico che fornisca tutti gli elementi necessari per valutare i rischi prevedibili, immediati o differiti, che la sostanza può presentare per l'uomo e per l'ambiente, e che contenga almeno le informazioni ed i risultati degli studi di cui all'allegato I del presente decreto compresa la descrizione dettagliata e completa degli studi effettuati, nonché dei metodi utilizzati o l'indicazione dei loro riferimenti bibliografici;

una dichiarazione riguardante gli effetti negativi in funzione dei diversi impieghi previsti;

la proposta di classificazione e di etichettatura della sostanza conformemente alla legge 29 maggio 1974, n. 256;

proposte di raccomandazioni relative alla sicurezza di impiego della sostanza.

Qualora si tratti di una sostanza che è già stata notificata, il Ministero della sanità può accettare che il notificante di tale sostanza faccia riferimento, per quanto riguarda il fascicolo tecnico, ai risultati degli studi effettuati da uno o più dei notificanti precedenti, con l'accordo scritto di questo o di questi ultimi.

Nel caso in cui una sostanza è già iscritta nell'allegato I di cui al decreto ministeriale 17 dicembre 1977 e successive modifiche, il notificante può fare a meno della dichiarazione sugli effetti negativi, della proposta di classificazione e delle proposte di raccomandazione relative alla sicurezza di impiego. Il notificante è inoltre dispensato dal fornire le informazioni prescritte per il fascicolo tecnico dall'allegato I del presente decreto, eccettuati i punti 1 e 2 di detto allegato quando la sostanza è stata notificata per la prima volta da almeno 10 anni.

Il notificante di una sostanza già notificata è tenuto ad informare il Ministero della sanità:

dei mutamenti dei quantitativi annuali o dei quantitativi cumulati, che egli ha immesso sul mercato, secondo la gamma di tonnellaggio fissata all'allegato I del presente decreto, punto 2.2.1;

delle nuove conoscenze circa gli effetti della sostanza sull'uomo e/o sull'ambiente di cui il notificante possa ragionevolmente essere a conoscenza;

dei nuovi usi per i quali la sostanza viene immessa sul mercato, ai sensi dell'allegato I citato, punti 2.1.2, di cui il notificante possa ragionevolmente essere a conoscenza;

di ogni modifica delle proprietà risultanti da una modifica della composizione della sostanza di cui all'allegato I del presente decreto, punto 1.3.

Il notificante è altresì tenuto ad informare il Ministero della sanità circa i risultati degli studi effettuati in conformità all'allegato II del presente decreto. Le prove di cui agli allegati I e II del presente decreto sono effettuate presso laboratori all'uopo autorizzati dal Ministero della sanità».

— La commissione consultiva di cui all'art. 10 del suddetto decreto, costituita presso il Ministero della sanità, ha il compito di esaminare la conformità della documentazione pervenuta alle prescrizioni tecniche di cui all'art. 6 ed in particolare:

le conclusioni proposte dal notificante circa i rischi prevedibili che la sostanza può presentare;

la classificazione e l'etichettatura;

le proposte di raccomandazione relative alla sicurezza di impiego presentate dal notificante.

Nota all'art. 1:

Il D.M. 26 giugno 1986, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 198 del 27 agosto 1986, concerne l'applicazione dei principi di buone pratiche di laboratorio sulle sostanze chimiche e criteri per il rilascio delle autorizzazioni previste dal decreto del Presidente della Repubblica n. 927/1981, art. 6.

Nota all'art. 2:

Per il testo dell'art. 6 del D.P.R. n. 927/1981 si veda nelle note alle premesse.

89A2618

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 24 maggio 1989.

Segni caratteristici dei titoli al portatore dei buoni del Tesoro poliennali 12,50% di scadenza 1° ottobre 1992.

IL MINISTRO DEL TESORO

Viste le leggi 7 agosto 1982, n. 526, e 11 marzo 1988, n. 67;

Visti i decreti ministeriali 29 settembre 1988 e 12 ottobre 1988, pubblicati, rispettivamente, nella *Gazzetta Ufficiale* n. 232 del 3 ottobre 1988 e n. 242 del 14 ottobre 1988, concernenti l'emissione di buoni del Tesoro poliennali 12,50%, di scadenza 1° ottobre 1992;

Ritenuta la necessità di determinare i modelli, le leggende ed i segni caratteristici dei titoli al portatore dei predetti buoni del Tesoro poliennali;

Decreta:

Art. 1.

I titoli al portatore dei buoni del Tesoro poliennali 12,50% di scadenza 1° ottobre 1992, emessi in forza dei provvedimenti indicati nelle premesse, sono rilasciati, in sede di emissione, nei tagli da lire un milione, cinque milioni, dieci milioni, cinquanta milioni, cento milioni, cinquecento milioni ed un miliardo.

Ciascun titolo si compone del corpo e di un foglio di otto cedole, per il pagamento degli interessi in rate semestrali.

Le otto cedole sono collocate a destra del corpo del titolo su due colonne, numerate dal basso verso l'alto, e dall'esterno verso l'interno, da quella n. 1 di scadenza 1° aprile 1989 a quella n. 8 di scadenza 1° ottobre 1992.

Art. 2.

I buoni al portatore sono stampati su carta bianca con filigrana in chiaro-scuro.

La filigrana reca, nel corpo del titolo, la testa della figura di Platone tratta dall'affresco di Raffaello «La Scuola di Atene», nonché tre losanghe con al centro la sigla «D.P.», poste una in alto al centro e due in basso verso gli angoli; e, nelle cedole, la testa della figura di Aristotele dello stesso suddetto affresco. Nella carta filigranata, nel corpo del titolo e nelle cedole, è altresì inserito un filo metallico in senso verticale.

Art. 3.

Il prospetto del corpo del titolo è racchiuso da una cornice, ispirata alla parte inferiore dei fregi dell'arco trionfale dell'affresco di Raffaello di cui al precedente art. 2. Nell'angolo inferiore sinistro è posto un rosone contenuto in una formella quadrangolare.

Detta cornice è interrotta nell'angolo superiore sinistro per contenere la riproduzione dell'autoritratto di Raffaello, conservato presso la Galleria degli Uffizi di Firenze, racchiuso entro una cornice più sottile in stile dell'epoca e nell'angolo inferiore destro per l'inserimento di una cedola-titolo, dello stesso formato delle cedole interessi, contenenti gli elementi per la lettura magnetica; nel tratto superiore orizzontale della cornice, verso destra, è ricavato uno spazio rettangolare in bianco per riportarvi la prevista numerazione destinata anch'essa a consentire la lettura magnetica a caratteri CMC 7

Lo spazio interno alla cornice è occupato da un fondino a linee sottili, ondulate e intrecciate su cui sono stampate, dall'alto verso il basso, le seguenti leggende: «Codice 12644», su due righe, in uno spazio rettangolare racchiuso da un filo di cornice; «Repubblica Italiana (su due righe in chiaro) - Direzione Generale - del Debito Pubblico (sempre in chiaro) - Buoni del Tesoro Poliennali 12,50% - di scadenza 1° ottobre 1992 - Leggi 7 agosto 1982, n. 526 e 11 marzo 1988, n. 67 e DD.MM. 29.9.1988 e 12.10.1988 - titolo al portatore - del capitale nominale di lire - (importo in lettere) - fruttante l'interesse annuo lordo di lire - (importo in lettere) - pari a nette lire - (importo in lettere maiuscole) - per effetto della ritenuta fiscale del 12,50% di cui al D.L. 19 settembre 1986, - n. 556, convertito, con modificazioni, nella legge 17 novembre 1986, n. 759 - SERIE (segue la serie numerica) N. (segue la numerazione progressiva del titolo) - Iscritto nel Gran Libro del Debito Pubblico - con godimento dal 1° ottobre 1988 - Roma, 1° ottobre 1988»; seguono le diciture, da sinistra a destra, «V° per la Corte dei conti (Spanò)», «Il Direttore Generale (Ranuzzi)», «Il Primo Dirigente (Marzio)». Al di sotto della leggenda «V° per la Corte dei Conti», è posto uno spazio circolare bianco privo di sottofondo, per l'apposizione del bollo a secco con l'emblema dello Stato e la leggenda circolare «Debito Pubblico della Repubblica Italiana» in una cornicetta a perline. Immediatamente al di sotto del bollo a secco è riportato «n. 791600 in pos. (Serie IV)».

Al centro, in basso, è posto un riquadro privo di fondino in corrispondenza del quale è collocata in filigrana la testa di Platone.

Art. 4.

Nel rovescio del corpo del titolo, in un pannello ornamentale delimitato da una cornice a doppia greca tratta dall'arco trionfale dell'affresco «La Scuola di Atene» sopraddetto, è riprodotto un particolare di tale affresco raffigurante Aristotele e Platone con cinque figure a destra e cinque a sinistra in prospettiva. Entro il pannello sono riportate le principali norme che regolano i buoni del Tesoro poliennali 12,50%, di scadenza 1° ottobre 1992; più in basso, al centro, l'indicazione in cifre del capitale nominale del titolo.

Art. 5.

Il prospetto di ogni cedola è limitato da una cornicetta simile a quella che contorna l'autoritratto di Raffaello nel corpo del titolo, ma più sottile, interrotta, in alto, dalla leggenda «Direzione Generale del Debito Pubblico»

Nello spazio interno alla cornice, a ridosso dei lati orizzontali della stessa, sono ricavate due fasce prive di stampa, una superiore ed una inferiore, destinate alla numerazione per lettura magnetica.

Nello spazio rimanente, su fondino uguale a quello del corpo del titolo, sono disposte, dall'alto verso il basso, le seguenti leggende: «Buoni del Tesoro poliennali - di scadenza 1° ottobre 1992 - Leggi 7 agosto 1982, n. 526 e 11 marzo - 1988, n. 67 e DD.MM. 29.9.1988 e 12.10.1988 - cedola al (segue la data di pagabilità) - Serie N. - di lorde lire (importo in cifre) - pari a nette lire - (importo in lettere maiuscole) - per effetto della ritenuta fiscale del 12,50% di cui al D.L. 19 settembre 1986, - N. 556 convertito, con modificazioni nella legge 17 novembre 1986, n. 759».

Il numero cedolare è ripetuto due volte in due piccoli riquadri privi della stampa del fondo posti rispettivamente in alto a sinistra ed in basso a destra.

Al di sotto del numero cedolare che si trova in alto a sinistra, è riportato in cifre il tasso di interesse «12,50%», mentre in uno spazio quadrangolare in alto a destra, delimitato da un filo di cornice, sono disposte, dall'alto verso il basso, le seguenti leggende: «pagabile il - (segue la data di pagabilità della cedola) - lire - (importo in cifre) - nette».

Immediatamente al di sotto, in un ulteriore piccolo spazio rettangolare, anch'esso delimitato da un filo di cornice, è riportata la leggenda «12644», relativa al codice ABI.

Sulla sinistra, al di sotto della leggenda «Serie», vi è uno spazio circolare bianco, privo di sottofondo, per l'apposizione del bollino a secco con l'emblema dello Stato e la leggenda circolare «Debito Pubblico della Repubblica Italiana».

Art. 6.

Il rovescio di ciascuna cedola reca un motivo ornamentale con al centro uno spazio circolare bianco nel quale spicca il numero cedolare.

Sotto tale motivo ornamentale è riportata la leggenda «B.T.P. 12,50%-1° ottobre 1992».

Art. 7.

Per la stampa del prospetto e del rovescio dei titoli è stata adottata una doppia colorazione, oltreché colori diversi per ciascun taglio e precisamente:

per i titoli da L. 1.000.000 in viola malva-viola scuro;
per i titoli da L. 5.000.000 in bruno seppia-bruno giallastro;
per i titoli da L. 10.000.000 in verde pisello-verde oliva;
per i titoli da L. 50.000.000 in giallo sole-giallo arancio;
per i titoli da L. 100.000.000 in blu chiaro-blu scuro;
per i titoli da L. 500.000.000 in rosso chiaro-rosso violaceo;
per i titoli da L. 1.000.000.000 in verde smeraldo chiaro-verde smeraldo scuro.

Anche per le cornici del prospetto del corpo del titolo e delle cedole è stata adottata una doppia colorazione.

La carta filigranata del taglio da lire cinque milioni è colorata litograficamente in avorio antico; quella dei tagli da lire dieci milioni, cinquanta milioni, cento milioni, cinquecento milioni è colorata litograficamente in giallo molto chiaro, mentre quella del taglio da un miliardo è stata resa pergamenata.

Le leggende del prospetto del titolo e delle cedole sono stampate in calcografia; la numerazione — sia araba che magnetica — la serie, le firme, la data di godimento e di rilascio ed il numero di posizione nel prospetto del corpo del titolo, nonché la serie e la numerazione nelle cedole, sono impressi tipograficamente in nero.

Le leggende del rovescio del titolo e delle cedole sono stampate litograficamente in nero.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 24 maggio 1989

Il Ministro: AMATO

Registrato alla Corte dei conti, addì 2 giugno 1989
Registro n. 16 Tesoro, foglio n. 349

89A2600

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 27 maggio 1989.

Approvazione della deliberazione adottata dal consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani «G. Amendola» in data 19 maggio 1989 concernente miglioramenti ai trattamenti pensionistici corrisposti dall'Istituto stesso.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DI CONCERTO CON

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 20 dicembre 1951, n. 1564, sulla previdenza e l'assistenza dei giornalisti;

Visto l'art. 2 dello statuto dell'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani «G. Amendola» (INPGI) approvato con decreto del Presidente della Repubblica 24 agosto 1963, n. 1331, e successive modificazioni;

Visto l'art. 12, terzo comma, lettera *b)*, dello statuto dell'INPGI sopra citato, in base al quale spetta al consiglio di amministrazione dell'Istituto deliberare sullo statuto, sui regolamenti inerenti le forme previdenziali ed assistenziali gestite dall'Istituto medesimo, ove non si tratti di materie disciplinate da leggi;

Visto l'art. 4 della legge 29 dicembre 1988, n. 544, il quale dispone che le pensioni a carico delle forme di previdenza sostitutive del regime generale dei lavoratori dipendenti saranno rivalutate con provvedimenti che tengano conto dei criteri previsti in materia dalle specifiche normative delle singole gestioni e che i relativi oneri saranno posti a carico delle gestioni stesse e delle categorie interessate;

Vista la deliberazione n. 62 adottata dal consiglio di amministrazione dell'INPGI in data 19 maggio 1989 con la quale, in relazione al disposto dell'art. 4 della suddetta legge n. 544 del 1988, si adeguano, a decorrere dal 1° gennaio 1989, i trattamenti di pensione liquidati dall'Istituto antecedentemente al 1° gennaio 1988, e si prevedono inoltre disposizioni transitorie per il raccordo delle normative relative al calcolo di liquidazione dei trattamenti pensionistici soprarichiamati;

Considerato che gli oneri conseguenti alla riliquidazione dei trattamenti pensionistici dell'Istituto deliberata nel senso sopra indicato, non alterano le condizioni di equilibrio della gestione invalidità, vecchiaia e superstiti dell'Istituto medesimo, come stabilito dall'art. 5, ultimo comma, del decreto ministeriale 1° gennaio 1953, e successive modificazioni;

Visto l'art. 12, quarto comma, dello statuto sopra richiamato;

Decreta:

È approvata la deliberazione n. 62 adottata dal consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani «G. Amendola» in data 19 maggio 1989.

La predetta deliberazione costituisce parte integrante del presente decreto che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 27 maggio 1989

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
FORMICA

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
DE MITA

ISTITUTO NAZIONALE DI PREVIDENZA DEI GIORNALISTI ITALIANI «GIOVANNI AMENDOLA»

Testo della deliberazione consiliare 19 maggio 1989, n. 62, concernente: «Rideterminazione e recupero del potere di acquisto dei trattamenti pensionistici liquidati dall'INPGI anteriormente al 1° gennaio 1988».

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Visto l'art. 12 dello statuto approvato con decreto del Presidente della Repubblica 24 agosto 1963, n. 1331, e successive modificazioni;

Visto il vigente regolamento per la previdenza e l'assistenza ai giornalisti professionisti approvato con decreto interministeriale 1° gennaio 1953 e successive modificazioni ed integrazioni ed in particolare gli articoli 5, 13, 16 e 17 concernenti, rispettivamente, il sistema di calcolo dei trattamenti pensionistici, i supplementi di pensione, la disciplina delle pensioni supplementari ed i criteri di costituzione della rendita vitalizia a copertura di periodi di contribuzione;

Visto l'art. 4 della legge 29 dicembre 1988, n. 544, laddove si dispone che, con effetto dal 1° gennaio 1989, le pensioni a carico delle forme di previdenza sostitutive saranno rivalutate con procedimenti che tengano conto di criteri previsti in materia dalle specifiche normative delle singole gestioni e che i relativi oneri vengano posti a carico delle gestioni stesse e delle categorie interessate;

Vista la deliberazione consiliare 8 novembre 1977, approvata con decreto ministeriale 7 settembre 1978, concernente l'istituzione della pensione non contributiva;

Visto l'art. 37 della legge 5 agosto 1981, n. 416, e successive modificazioni ed integrazioni, nella parte in cui prevede l'anticipata liquidazione della pensione di vecchiaia a favore dei giornalisti professionisti;

Vista la deliberazione n. 61 attraverso la quale il consiglio di amministrazione in data odierna ha proceduto alla determinazione della media retributiva della categoria giornalistica relativamente agli anni dal 1976 al 1986;

Vista la relazione tecnico-attuariale, nonché i risultati degli studi effettuati dalla commissione per la previdenza dell'Istituto;

Considerato che la spesa prevista trova la necessaria copertura finanziaria nella gestione invalidità, vecchiaia e superstiti;

Udita la relazione del presidente;

Delibera:

1) A decorrere dal 1° gennaio 1989 i trattamenti di pensione liquidati dall'Istituto antecedentemente al 1° gennaio 1988 sono adeguati secondo i seguenti criteri:

a) viene determinata l'eventuale differenza tra l'importo originario dei trattamenti liquidati nel periodo 1° gennaio 1977-31 dicembre 1987 e quello derivante dal loro ricalcolo in conformità all'art. 5 del regolamento per la previdenza e l'assistenza ai giornalisti professionisti, approvato con decreto interministeriale 1° gennaio 1953, nel testo modificato con decreto ministeriale 5 agosto 1988;

b) viene determinata l'eventuale differenza tra l'importo dei trattamenti in pagamento al 31 dicembre 1987 e quello dei trattamenti in essere al 31 dicembre 1976 o ad una data di decorrenza successiva, rivalutati attraverso l'applicazione dei seguenti coefficienti:

Anno	Coefficiente
1977	3,266
1978	3,024
1979	2,624
1980	2,395
1981	2,116
1982	1,687
1983	1,495
1984	1,362
1985	1,187
1986	1,085

c) l'importo della differenza di cui alla precedente lettera *a)*, nonché il 52,5 per cento dell'importo della differenza di cui alla lettera *b)* sono portati in aumento ai trattamenti di pensione in essere al 31 dicembre 1988;

d) a tutti i trattamenti rideterminati ai sensi delle precedenti disposizioni viene comunque assicurato un incremento annuo minimo pari a L. 1.400.000 lorde, ad eccezione delle pensioni supplementari di cui all'art. 16 del regolamento approvato con decreto interministeriale 1° gennaio 1953, e successive modificazioni ed integrazioni.

2) Con decorrenza 1° gennaio 1989, l'importo e i limiti di reddito relativi alle pensioni non contributive istituite con deliberazione consiliare 8 novembre 1977, approvata con decreto ministeriale 7 settembre 1978, sono incrementati nella misura annua di L. 1.400.000 lorde.

3) Le disposizioni di cui alla presente delibera non si applicano ai trattamenti di pensione anticipata liquidati a norma dell'art. 37, lettera *b)*, della legge 5 agosto 1981, n. 416, e successive modificazioni ed integrazioni.

4) I titolari dei trattamenti di pensione liquidati nel periodo compreso tra il 1° gennaio ed il 5 agosto 1988 sono ammessi ad esercitare, entro novanta giorni dalla data di approvazione della presente delibera, il diritto di revoca delle domande relative alla erogazione dei trattamenti medesimi, a condizione che provvedano, entro sessanta giorni dall'avvenuta accettazione della revoca, alla restituzione delle somme già liquidate, maggiorate degli interessi legali.

5) Agli iscritti che possano far valere più di quindici anni di contributi effettivamente versati all'Istituto sul minimo di redattore ordinario è consentito, entro il termine di due anni dalla data di approvazione della presente delibera, esercitare la facoltà di costituire una rendita vitalizia ai sensi del comma 9 e seguenti dell'art. 17 del vigente regolamento approvato con decreto interministeriale 1° gennaio 1953 e successive modificazioni ed integrazioni.

6) All'onere derivante dall'applicazione del presente provvedimento si provvede, per il 1989, quanto a lire diciannovemiliardi con prelevamento a carico dello stanziamento di cui al cap. 10500 del bilancio dell'Istituto e, quanto a lire sedicimiliardi, mediante utilizzo dell'avanzo di amministrazione.

La presente delibera sarà trasmessa al Ministero del lavoro e della previdenza sociale per la prescritta approvazione.

Roma, addì 19 maggio 1989

Il Presidente: POGGIALI

89A2602

DECRETO 2 giugno 1989.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Cooperativa culturale dei Segni - Polisportiva Primavera - Teatro della Casa Gialla - Il Grandevetro - Società cooperativa a responsabilità limitata», in Santa Croce sull'Arno, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la sentenza in data 28 marzo 1985 con la quale il tribunale di Pisa ha dichiarato lo stato di insolvenza della società cooperativa «Cooperativa culturale dei Segni - Polisportiva Primavera - Teatro della Casa Gialla - Il Grandevetro - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Santa Croce sull'Arno (Pisa);

Ritenuta la necessità, a seguito dell'accertamento di cui sopra, di sottoporre la cooperativa in questione alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

La società cooperativa «Cooperativa culturale dei Segni - Polisportiva Primavera - Teatro della Casa Gialla - Il Grandevetro - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Santa Croce sull'Arno (Pisa), costituita per rogito notaio Umberto Mario Ciampi in data 21 febbraio 1979, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, ed il rag. Claudio Bartali, nato a Certaldo il 24 settembre 1951, studio in via Salvatore Allende, 19, S. Croce sull'Arno (Pisa), ne è nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 2 giugno 1989

Il Ministro: FORMICA

89A2637

DECRETO 2 giugno 1989.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa a r.l. «Circolo cooperativo migliarese», in Migliaro, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Viste le risultanze dell'ispezione ordinaria del 28 marzo 1989 effettuata nei confronti della società cooperativa a r.l. «Circolo cooperativo migliarese», con sede in Migliaro (Ferrara), dalle quali si rileva che l'ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta la necessità di sottoporre la cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Tenuto conto delle designazioni effettuate dall'associazione nazionale di rappresentanza e tutela del movimento cooperativo cui l'ente predetto aderisce, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Decreta:

La società cooperativa a r.l. «Circolo cooperativo migliarese», con sede in Migliaro (Ferrara), costituita per rogito notaio Chinarelli di Ferrara in data 23 ottobre 1975 è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, ed il rag. Daniele Lanzoni, nato a Ferrara il 13 febbraio 1950, residente in via dell'Agrifoglio n. 45, Malborghetto (Ferrara), ne è nominato commissario liquidatore.

IL presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 2 giugno 1989

Il Ministro: FORMICA

89A2638

DECRETO 2 giugno 1989.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa Centro casalinghi «3 C», in Reggio Emilia, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Viste le risultanze dell'ispezione ordinaria in data 11 aprile 1989 effettuata nei confronti della società cooperativa Centro casalinghi «3 C», con sede in Reggio Emilia, dalle quali si rileva che l'ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta la necessità di sottoporre la cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Tenuto conto delle designazioni effettuate dall'associazione nazionale di rappresentanza e tutela del movimento cooperativo cui l'ente predetto aderisce, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Decreta:

La società cooperativa Centro casalinghi «3 C», con sede in Reggio Emilia, costituita per rogito notaio dott. P.G. Corbelli in data 1° agosto 1975 è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, ed il dott. Werter Badodi, nato a Reggio Emilia il 18 giugno 1946, residente in via Sempreverdi, 1, Reggio Emilia, ne è nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 2 giugno 1989

Il Ministro: FORMICA

89A2639

DECRETO 2 giugno 1989.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Operaia maioliche artistiche senesi - COMAS», in Sesto Fiorentino, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Viste le risultanze di una ispezione ordinaria effettuata nei confronti della società cooperativa «Operaia maioliche artistiche senesi - COMAS», con sede in Sesto Fiorentino (Firenze), dalla quale si rileva che l'ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta la necessità di sottoporre la cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Tenuto conto delle designazioni effettuate dall'associazione nazionale di rappresentanza e tutela del movimento cooperativo cui l'ente predetto aderisce, ai sensi del secondo comma dell'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

La società cooperativa «Operaia maioliche artistiche senesi - COMAS», con sede in Sesto Fiorentino (Firenze), costituita per rogito notaio Titta Mauro in data 11 febbraio 1953, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, ed il rag. Marcello Peruzzi, nato a Firenze il 19 giugno 1924, residente in piazza Libertà, 11, Firenze, ne è nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 2 giugno 1989

Il Ministro: FORMICA

89A2640

DECRETO 2 giugno 1989.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Fonte Magna '85 - Società cooperativa culturale a responsabilità limitata», in Osimo, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Viste le risultanze di una ispezione ordinaria effettuata nei confronti della società cooperativa «Fonte Magna '85 - Società cooperativa culturale a responsabilità limitata», con sede in Osimo (Ancona), dalle quali si rileva che l'ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta la necessità di sottoporre la cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

La società cooperativa «Fonte Magna '85 - Società cooperativa culturale a responsabilità limitata», con sede in Osimo (Ancona), costituita per rogito notaio dottor Armando Costantini in data 14 settembre 1985, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, ed il dottor proc. Riccardo Galassi, nato ad Ancona l'8 luglio 1961, residente in st. corso Mazzini, 83, Ancona, ne è nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 2 giugno 1989

Il Ministro: FORMICA

89A2641

DECRETO 2 giugno 1989.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Esse - Servizi sociali di sicurezza - Soc. coop.va a r.l.», in Taranto, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Viste le risultanze di una ispezione ordinaria effettuata nei confronti della società cooperativa «Esse - Servizi sociali di sicurezza - Soc. coop.va a r.l.», con sede in Taranto, dalle quali si rileva che l'ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta la necessità di sottoporre la cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

La società cooperativa «Esse - Servizi sociali di sicurezza - Soc. coop.va a r.l.», con sede in Taranto, costituita per rogito notaio dott. Giovanni Mobilio in data 11 dicembre 1978, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, ed il rag. Angelo Cito, nato a Taranto il 24 novembre 1957, residente in via Liguria, 11, Taranto, ne è nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 2 giugno 1989

Il Ministro: FORMICA

89A2642

DECRETO 2 giugno 1989.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Cooperativa agricola stalla sociale Simeona» Soc. coop. a r.l., in S. Benedetto Po, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Viste le risultanze di una ispezione ordinaria effettuata nei confronti della società cooperativa «Cooperativa agricola stalla sociale Simeona» Soc. coop. a r.l., con sede in S. Benedetto Po (Mantova), dalle quali si rileva che l'ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta la necessità di sottoporre la cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

La società cooperativa «Cooperativa agricola stalla sociale Simeona» Soc. coop. a r.l., con sede in S. Benedetto Po (Mantova), costituita per rogito notaio dott. Natale Bellutti in data 27 novembre 1969, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, ed il dott. Fabrizio Paganella, nato il 2 ottobre 1955, via Garibaldi, 36, Castiglione delle Stiviere (Mantova), ne è nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 2 giugno 1989

Il Ministro: FORMICA

89A2643

DECRETO 2 giugno 1989.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Cooperativa edilizia San Zeno», in Stradella, e nomina dei commissari liquidatori.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la sentenza del tribunale di Voghera in data 9 marzo 1989 con la quale è stato dichiarato lo stato d'insolvenza della società cooperativa «Cooperativa edilizia San Zeno a r.l.», con sede in Stradella (Pavia);

Ritenuta la necessità di sottoporre la cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

La cooperativa «Cooperativa edilizia San Zeno a r.l.», con sede in Stradella, costituita per rogito notaio dott. Giovanni Notari in data 3 febbraio 1977, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, ed i signori:

rag. Claudio Palmieri, nato a Tora e Piccilli il 21 agosto 1962, residente in via L. Porta, 12, Pavia;

dott. Diego Ambrosi, nato il 9 settembre 1947, residente in via Goldoni, 4, Brescia;

dott. Ferdinando Gorgoglione, nato a Faleria il 13 giugno 1932, residente in via Cadore, 52, Milano,

ne sono nominati commissari liquidatori.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 2 giugno 1989

Il Ministro: FORMICA

89A2644

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AZIENDA DI STATO PER GLI INTERVENTI NEL MERCATO AGRICOLO

DELIBERAZIONE 27 aprile 1989.

Condizioni e modalità di acquisto da parte dell'A.I.M.A. e di stoccaggio dei prodotti ricavati dalla distillazione di cui all'art. 39 del regolamento CEE n. 822/87 per la campagna 1988-89.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Vista la legge 14 agosto 1982, n. 610, relativa al riordinamento dell'A.I.M.A.;

Visto il regolamento CEE n. 822/87 del 16 marzo 1987, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, e successive modifiche ed integrazioni, in particolare l'art. 39;

Visto il regolamento CEE n. 2179/83 del 25 luglio 1983, e successive modificazioni, che stabilisce le regole generali relative alla distillazione dei vini e dei sottoprodotti della vinificazione;

Visto il regolamento CEE n. 441/88 del 17 febbraio 1988, recante le modalità di applicazione della distillazione obbligatoria di cui all'art. 39 del regolamento CEE n. 822/87;

Visti i regolamenti CEE n. 85/89 del 16 gennaio 1989 e n. 499/89 del 27 febbraio 1989, che stabiliscono le modalità di applicazione della predetta distillazione per la campagna viticola 1988-89;

Viste le circolari del Ministero dell'agricoltura e delle foreste n. 3 del 30 gennaio 1989 e n. 7 del 17 marzo 1989;

Ritenuta la necessità di stabilire le condizioni e modalità di acquisto da parte dell'A.I.M.A. e di stoccaggio dei prodotti della distillazione consegnati in applicazione delle citate disposizioni comunitarie;

Nell'adunanza del 27 aprile 1989;

Ha deliberato:

Art. 1

I distillatori riconosciuti ai sensi del decreto ministeriale 1° marzo 1984, che intendono consegnare all'A.I.M.A., a norma dell'art. 39 del regolamento CEE n. 822/87, l'alcole ricavato dalla distillazione dei vini da tavola di cui ai regolamenti CEE n. 85/89 del 16 gennaio 1989 e n. 499/89 del 27 febbraio 1989, devono presentare offerta di vendita all'A.I.M.A. secondo le modalità e alle condizioni stabilite nella presente deliberazione.

Art. 2.

Ai sensi delle disposizioni comunitarie citate all'art. 1 possono essere ceduti all'A.I.M.A. i seguenti prodotti della distillazione:

- alcole neutro con gradazione alcolica non inferiore a 96°, rispondente alla definizione che figura nell'allegato del regolamento CEE n. 2179/83;

- alcole con gradazione alcolica non inferiore a 92°, diverso da quello di cui al primo trattino.

Art. 3.

I prezzi di acquisto per ettolitro e per grado alcolico, dovuti dall'A.I.M.A. al venditore, sono i seguenti:

a) L. 3.298,41 per il prodotto di cui al primo trattino dell'art. 2 ottenuto dalla distillazione dei vini da tavola del tipo AI ed assimilati;

b) L. 3.511,74 per il prodotto di cui al primo trattino dell'art. 2 ottenuto dalla distillazione dei vini da tavola dei tipi RI-RII ed assimilati;

c) L. 3.117,90 per il prodotto di cui al secondo trattino dell'art. 2 ottenuto dalla distillazione dei vini da tavola del tipo AI ed assimilati;

d) L. 3.331,23 per il prodotto di cui al secondo trattino dell'art. 2 ottenuto dalla distillazione dei vini da tavola dei tipi RI-RII ed assimilati.

Nel caso in cui il distillatore abbia già beneficiato dell'aiuto comunitario per la partita di prodotto offerta in vendita, i prezzi di cui al primo comma sono diminuiti dell'importo dell'aiuto corrispondente e, pertanto, sono tutti dello stesso importo di L. 1.575,36.

Tali prezzi si applicano a merce nuda franco magazzino dell'A.I.M.A.

Art. 4.

L'acquisto da parte dell'A.I.M.A. dei prodotti della distillazione indicati all'art. 2 è effettuato in base ad offerta scritta del distillatore contenente le seguenti indicazioni:

a) denominazione o ragione sociale e sede della ditta venditrice, nonché il nome, il cognome e la qualifica del legale rappresentante;

b) la quantità (espressa in ettolitri e in ettanidri), la qualità e gradazione alcolica effettiva della partita di prodotto offerta in vendita con la specificazione che la partita medesima proviene dalla distillazione dei vini da tavola di cui ai regolamenti CEE n. 85/89 del 16 gennaio 1989 e n. 499/89 del 27 febbraio 1989;

c) dichiarazione da cui risulti se il distillatore abbia presentato precedente richiesta dell'aiuto comunitario per la partita di prodotto offerta in vendita;

d) denominazione e sede dello stabilimento nel quale è stata effettuata la distillazione;

e) ubicazione del magazzino di deposito del prodotto, con la specifica dei contenitori nei quali lo stesso si trova conservato;

f) dichiarazione sulle modalità di pagamento del prezzo di acquisto da parte dell'A.I.M.A. (comunicazione in vaglia cambiario non trasferibile della Banca d'Italia, accreditamento in conto corrente bancario o postale, ecc.).

Art. 5.

L'offerta di vendita deve essere redatta su carta legale e pervenire all'A.I.M.A. entro e non oltre il 31 ottobre 1989, corredata dai seguenti documenti in originale o copia autenticata:

a) certificato della cancelleria del tribunale (per le società commerciali) o della camera di commercio, industria ed artigianato (per le ditte individuali e le società di fatto) — in data non anteriore di oltre tre mesi a quella dell'offerta — indicante, tra l'altro, le complete generalità e la qualifica del legale rappresentante della ditta offerente;

b) certificato del competente U.T.I.F. conforme al modello allegato alla circolare del Ministero dell'agricoltura e delle foreste n. 7 del 17 marzo 1989, dal quale risultino, oltre al vincolo a favore dell'A.I.M.A. della partita di prodotto offerta in vendita, le seguenti indicazioni:

la quantità in ettolitri, la qualità e la gradazione alcolica del prodotto;

che il prodotto proviene dalla distillazione dei vini di cui ai regolamenti CEE n. 85/89 e n. 499/89 e ha i requisiti indicati al primo o al secondo trattino dell'art. 2;

tipo e contrassegno dei contenitori del prodotto e luogo di immagazzinamento;

il nome dei produttori che hanno ceduto il vino per la distillazione, la quantità di prodotto da ciascuno ceduta e gli estremi dei relativi documenti di accompagnamento;

il periodo in cui è stata effettuata la distillazione;

c) obbligazione irrevocabile del titolare della distilleria, presso la quale è depositata la partita oggetto dell'offerta, a conservare in deposito la partita medesima;

d) copia della comunicazione effettuata dai produttori obbligati all'A.I.M.A. a norma dell'art. 10 del regolamento CEE n. 441,88,

e) copia della dichiarazione rilasciata dai produttori che hanno venduto vino da tavola agli obbligati o ne hanno effettuato la consegna in distilleria per loro conto (allegato 5 della circolare MAF n. 7 del 17 marzo 1989);

f) copia della dichiarazione di produzione per la campagna 1988-89 e o dei fogli dei registri di carico e scarico relativi alle partite dei prodotti a monte del vino acquistati da ogni singolo obbligato successivamente alla data dell'8 dicembre 1988,

g) certificato di analisi del vino distillato, rilasciato da un laboratorio o istituto all'uopo abilitato in cui siano indicati i seguenti elementi quantità, caratteristiche organolettiche (escluso sapore), gradazione alcolometrica effettiva per distillazione, acidità totale espressa in acido tartarico, acidità volatile espressa in acido acetico, estratto secco e ceneri;

h) copia delle fatture relative alla cessione del vino, dalle quali risultino la quantità del vino ceduto, la gradazione alcolica e il corrispondente montegradi. Tali fatture devono essere accompagnate dalle dichiarazioni, sottoscritte dai produttori con firma autenticata, attestanti che il pagamento del prezzo in esse indicato è avvenuto entro il termine stabilito dall'art. 13 del regolamento CEE n. 441/88.

Art. 6.

Verificata la regolarità dell'offerta e della relativa documentazione, l'A.I.M.A. provvede alla comunicazione di accettazione della partita di alcole offerta in vendita, mediante lettera raccomandata a firma del direttore generale inviata per conoscenza anche all'U.T.I.F

Art. 7.

Il passaggio in proprietà dell'alcole e la relativa consegna con la costituzione del conseguente rapporto di deposito, decorrono a tutti gli effetti giuridici ed economici, dalla data di autenticazione della firma apposta sul contratto di deposito.

La consegna avviene senza estrazione del prodotto dai magazzini delle distillerie in cui si trova immagazzinato al momento della presentazione della offerta di vendita all'A.I.M.A.

Pertanto, il servizio per il deposito e la conservazione delle partite di alcole acquistate resta affidato alle ditte depositarie alle condizioni previste per lo stoccaggio dei prodotti della distillazione, detenuti per conto dell'A.I.M.A. in attuazione di altri interventi comunitari, secondo lo schema di contratto approvato dal consiglio di amministrazione dell'Azienda nell'adunanza del 22 dicembre 1986, che prevede, tra l'altro, l'obbligo della custodia e conservazione dell'alcole fino alla data del 31 dicembre 1989.

Art. 8.

L'A.I.M.A: dispone il pagamento del prezzo di acquisto entro tre mesi dalla consegna dell'alcole, dietro presentazione di fattura, emessa dal venditore al ricevimento della lettera di cui al precedente art 6, per l'importo di L. 1.575,36, per grado ettolitro di prodotto, che è pari alla differenza tra il prezzo di acquisto dell'alcole e il relativo aiuto comunitario

Contestualmente viene disposto il pagamento dell'aiuto comunitario per la partita di prodotto oggetto dell acquisto, qualora il distillatore non ne abbia già beneficiato a seguito di distinta richiesta presentata in precedenza

Art. 9.

La presente deliberazione sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma addì 27 aprile 1989

Il Presidente: MANNINO

89A2632

TESTI COORDINATI E AGGIORNATI

Testo del decreto-legge 4 marzo 1989, n. 77 (in *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 54 del 6 marzo 1989, ed errata-corrige in *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 56 dell'8 marzo 1989), **coordinato con la legge di conversione 5 maggio 1989, n. 160** (in *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 103 del 5 maggio 1989) **recante: «Disposizioni urgenti in materia di trasporti e di concessioni marittime».**

AVVERTENZA:

Il testo coordinato qui pubblicato è stato redatto dal Ministero di grazia e giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, nonché dell'art. 10, commi 2 e 3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che di quelle modificate o richiamate nel decreto, trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.

Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi.

Capo I

NORME IN MATERIA DI TRASPORTI LOCALI AEREI E FERROVIARI

Art. 1.

1. Per l'anno 1989, l'ammontare del Fondo nazionale trasporti, parte esercizio, è ridotto di lire 400 miliardi, al netto delle variazioni da determinare ai sensi dell'articolo 9 della legge 10 aprile 1981, n. 151 *(a)*. A modifica di quanto disposto dall'articolo 9 della medesima legge 10 aprile 1981, n. 151 *(a)*, a decorrere dal 1990, lo stanziamento annuale sarà gradualmente ridotto sulla base dei risultati acquisiti in applicazione dei principi e dei criteri di cui al comma 2 e parallelamente al risanamento delle gestioni di cui allo stesso comma 2. Con apposito provvedimento di riforma della legge 10 aprile 1981, n. 151*(a)*, l'ammontare del Fondo nazionale trasporti, parte esercizio, sarà determinato secondo criteri che incentivino una corretta ed efficiente gestione dell'azienda con rispetto del carattere di socialità del trasporto pubblico locale, nonché del regolamento CEE n. 1191/69 *(b)* in ordine agli obblighi di servizio pubblico.

2. I contributi di esercizio di cui alla legge 10 aprile 1981, n. 151 *(a)*, sono erogati dalle regioni ad enti ed imprese in base a criteri finalizzati al risanamento delle relative gestioni. A tale scopo le regioni determinano la ripartizione dei contributi statali loro assegnati sulla base di una metodologia e di criteri generali stabiliti analiticamente con decreto del Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro del tesoro, sentite la commissione consultiva interregionale di cui all'articolo 13 della legge 16 maggio 1970, n. 281 *(c)*, e le organizzazioni rappresentative delle aziende di trasporto pubblico locale. I criteri generali devono tener conto della domanda e dell'offerta sulle singole linee misurate rispettivamente in termini di passeggeri-chilometro e di vetture-chilometro, e della previsione di non concorrenzialità tra servizi sovvenzionati dei bacini di traffico, definiti dalle regioni dopo avere elaborato il piano regionale dei trasporti sulla base dell'analisi della domanda e dell'offerta per singola linea servita. La scelta del servizio da sovvenzionare tra servizi in concorrenza spetta alle regioni dopo aver definito il piano regionale dei trasporti e dei bacini di traffico. Il Ministro dei trasporti, d'intesa con le regioni interessate, rivede obbligatoriamente le concessioni di linee di trasporto di persone di competenza statale secondo i criteri di cui sopra. Ciascuna regione è obbligata a definire entro sette mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto i bacini di traffico dopo aver elaborato il piano regionale dei trasporti sulla base prioritariamente dell'analisi della domanda e dell'offerta per singola linea servita. Qualora la regione dovesse risultare inadempiente, il Ministro dei trasporti provvede in via sostitutiva, entro il 1989, alla definizione del piano regionale dei trasporti e dei relativi bacini di traffico.

3. Per l'anno 1989 il Ministro dei trasporti, con decreto emanato di concerto con il Ministro del tesoro, sentita la commissione di cui all'articolo 13 della legge 16 maggio 1970, n. 281 *(c)*, e sentite le organizzazioni rappresentative delle aziende di trasporto pubblico locale, determina entro il *15 aprile 1989* il rapporto minimo di copertura del costo standardizzato rispetto ai ricavi del traffico per le varie condizioni ambientali e socio-economiche omogenee, nonché il coefficiente minimo di utilizzazione per la istituzione o il mantenimento delle linee di trasporto pubblico locale sulla base delle elaborazioni predisposte per il conto nazionale dei trasporti di intesa con gli assessorati regionali ai trasporti, *al fine di individuare sistemi alternativi di trasporto che, pur raggiungendo l'obiettivo di un maggiore contenimento dei costi, offrano, altresì, il servizio ai cittadini residenti in zone a domanda debole*. Entro il *30 aprile 1989* le regioni stabiliscono, sentiti gli enti locali interessati, le tariffe minime per ogni tipo di servizio, distinte per zone ambientali e socio-economiche omogenee, nonché le tariffe effettive delle linee di concessione regionale. Entro il *15 maggio 1989* i comuni, anche in mancanza delle disposizioni regionali di

cui sopra, stabiliscono le tariffe effettive dei servizi di trasporto interni al loro territorio, fatte salve le competenze in materia delle regioni a statuto speciale. Ogni disposizione statale e regionale, o delibera comunale, volta a stabilire, con separati provvedimenti, speciali facilitazioni tariffarie deve contestualmente provvedere a ripianare, con finanziamenti propri a carico dello Stato, della regione o del comune la minore entrata che ne risulta per le aziende interessate. Dette speciali agevolazioni possono avere decorrenza soltanto dal 1° gennaio dell'anno successivo. Il Ministro dei trasporti, con proprio decreto, stabilisce, entro il 30 giugno 1989, per l'anno 1990, le facilitazioni tariffarie per le quali lo Stato, le regioni ed i comuni devono contestualmente provvedere, con finanziamenti propri, alla copertura della minore entrata che risulta per le aziende interessate. Per le disposizioni e le delibere vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, il ripiano delle minori entrate che risultano per le aziende interessate avviene con decorrenza 1° gennaio 1989. L'amministrazione statale, regionale o comunale provvede, entro il 31 maggio 1989, alla emanazione delle relative disposizioni e delibere.

4. Gli enti locali o i loro consorzi provvedono alla copertura di eventuali disavanzi di gestione delle aziende a carico dei rispettivi bilanci, senza possibilità di rimborso da parte dello Stato. Parimenti, gli eventuali disavanzi di gestione delle imprese private concessionarie del servizio di trasporto pubblico, non coperti dai contributi di esercizio né dai ricavi del traffico, restano integralmente a carico dell'impresa, senza possibilità di rimborso da parte dello Stato.

5. Per il rapido raggiungimento delle finalità di cui all'autorizzazione di spesa indicata all'articolo 13, comma 15, della legge 11 marzo 1988, n. 67 *(d)*, il Ministro dei trasporti, di concerto con i Ministri della marina mercantile e per i problemi delle aree urbane, promuove, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, un'accordo di programma con le modalità di cui all'articolo 7 della legge 1° marzo 1986, n. 64 *(e)*, tra i comuni di Messina, di Reggio Calabria, di Villa S. Giovanni e l'Ente ferrovie dello Stato. Trascorsi centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, nel caso di inerzia o ritardo dei soggetti di cui al presente comma nella definizione e attuazione dell'accordo di programma, può provvedere, in via sostitutiva, il Presidente del Consiglio dei Ministri, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri.

6. Ai fini anche del complessivo riordino del sistema di trasporto locale, il termine di un anno di cui al comma 18 dell'articolo 13 della legge 11 marzo 1988, n. 67 *(d)*, è elevato a due anni.

7. Al fine di favorire il coordinamento funzionale ed operativo dei trasporti ferroviari della Campania, ivi compresi i rami delle ferrovie statali di interesse regionale, in attesa della loro regionalizzazione, e per avviare un processo di accorpamento globale, le gestioni governative per la ferrovia Alifana e per la ferrovia Benevento-Napoli vengono accorpate in un'unica gestione.

7-bis. *Il comma 1 dell'articolo 2 del decreto-legge 9 dicembre 1986, n. 833, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1987, n. 18 (f), è sostituito dal seguente:*

«1. *Gli enti locali devono provvedere alla copertura della residua quota del 20 per cento dei disavanzi di esercizio delle aziende o delle gestioni dirette di trasporto relativi agli anni 1982, 1983, 1984, 1985 e 1986 che non ha trovato copertura con i contributi di cui all'articolo 6 della legge 10 aprile 1981, n. 151 (a), mediante la contrazione di mutui con la Cassa depositi e prestiti. L'annualità di ammortamento dei mutui è a carico degli enti locali. In caso di inerzia degli enti locali, si applicano le disposizioni relative all'intervento sostitutivo di cui all'ultimo comma dell'articolo 59 della legge 10 febbraio 1953, n. 62 (g)*».

7-ter. *Il Ministero dei trasporti, al fine di promuovere il riassetto e la razionalizzazione delle strutture tecnico-amministrative della gestione governativa delle ferrovie Calabro-Lucane e di accelerare il risanamento tecnico ed economico previsto dall'articolo 86 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 (h), è autorizzato, per i servizi di trasporto assunti in gestione diretta con le leggi 23 dicembre 1963, n. 1855 (i), e 18 marzo 1968, n. 368 (l), a procedere allo scorporo dei servizi svolgentisi nel territorio della regione Calabria, ferma restando la gestione diretta da parte dello Stato con gli stessi criteri e modalità di cui al secondo comma dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 1963, n. 1855 (i). I criteri organizzativi di ripartizione tra le due aziende commissariali verranno definiti con apposito decreto del Ministro dei trasporti, sentite le regioni interessate.*

7-quater. *Ai servizi automobilistici esercitati dalle gestioni governative su affidamento regionale o di enti locali continuano ad essere applicate le disposizioni di cui alla legge 10 aprile 1981, n. 151 (a).*

7-quinquies. *Al fine di evitare un ulteriore indebitamento delle aziende di trasporto pubblico urbano ammesse ai benefici di cui al decreto-legge 9 dicembre 1986, n. 833, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1987, n. 18 (f), relativi alla copertura dei disavanzi di gestione per gli anni dal 1982 al 1986, le regioni devono provvedere agli adempimenti di cui al decreto del Ministro del tesoro del 9 febbraio 1987 (m), pubblicato nella* Gazzetta Ufficiale *n. 97 del 28 aprile 1987, e relative circolari esplicative, nel termine perentorio di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Fino alla liquidazione del credito connesso ai benefici sopra menzionati, sono sospese le procedure inerenti alle posizioni debitorie delle aziende di trasporto pubblico urbano citate per pagamenti dovuti all'amministrazione dello Stato a saldo e/o ad anticipazione di tributi e per quelli dovuti all'INPS o all'INAIL a saldo e/o ad anticipazione di contributi previdenziali. Detta sospensione opera comunque soltanto entro il limite dei crediti vantati dalle citate aziende di trasporto pubblico urbano, quali risultano dai bilanci consuntivi delle medesime relativi agli anni dal 1982 al 1986.*

— 21 —

(*a*) Il testo degli articoli 6 e 9 della legge n. 151/1981 è riportato in appendice.

(*b*) Il regolamento CEE n. 1191/1969, adottato dal Consiglio il 26 giugno 1969 (e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee n. L 156 del 28 giugno 1969), riguarda l'azione degli Stati membri in materia di obblighi inerenti alla nozione di servizio pubblico nei settori dei trasporti per ferrovia, su strada e per via navigabile.

(*c*) Si trascrive il testo dell'art. 13 della legge 16 maggio 1970, n. 281 (Provvedimenti finanziari per l'attuazione delle regioni a statuto ordinario):

«Art. 13. — I criteri di ripartizione tra le regioni dei fondi di cui all'art. 12 sono determinati sentita una commissione interregionale composta dai presidenti delle giunte delle regioni a statuto ordinario e speciale».

(*d*) Il testo dei commi 15 e 18 dell'art. 13 della legge n. 67/1988 (Legge finanziaria 1988) è il seguente:

«15. Per la realizzazione di nuovi approdi e delle infrastrutture necessarie di collegamento per la razionalizzazione del traghettamento sullo stretto di Messina e per l'organizzazione di un sistema integrato di trasporti e di servizi è autorizzata la spesa di 100 miliardi per ciascuno degli anni 1988, 1989 e 1990».

«18. Nell'ambito del programma di riorganizzazione di cui al comma 17, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'Ente ferrovie dello Stato provvede alla revisione economica e gestionale delle linee a scarso traffico e degli impianti di cui al quarto comma dell'art. 8 della legge 22 dicembre 1984, n. 887, al fine del recupero e ampliamento dell'utenza del servizio ferroviario, anche attraverso la cessione delle linee e degli impianti medesimi a società cui possono partecipare le regioni interessate gli enti locali, gli organismi gestori delle ferrovie concesse, le imprese esercenti pubblici esercizi di trasporto, operatori privati, nonché l'Ente ferrovie dello Stato Restano sospese le autorizzazioni a sopprimere i servizi viaggiatori e merci ancora in esercizio alla data di entrata in vigore della presente legge».

(*e*) Il testo dell'art. 7 della legge n. 64/1986 è riportato in appendice.

(*f*) Il testo dell'art. 2 del D.-L. n. 833/1986 (Misure urgenti per il settore dei trasporti locali), come modificato dal decreto qui pubblicato, è il seguente:

«Art. 2. — 1. *Gli enti locali devono provvedere alla copertura della residua quota del 20 per cento dei disavanzi di esercizio delle aziende o delle gestioni dirette di trasporto relativi agli anni 1982, 1983, 1984, 1985 e 1986 che non ha trovato copertura con i contributi di cui all'art. 6 della legge 10 aprile 1981, n. 151, mediante la contrazione di mutui con la Cassa depositi e prestiti. L'annualità di ammortamento dei mutui è a carico degli enti locali. In caso di inerzia degli enti locali, si applicano le disposizioni relative all'intervento sostitutivo di cui all'ultimo comma dell'art. 59 della legge 10 febbraio 1953, n. 62.*

1-*bis*. Le disposizioni del comma 1 si applicano anche per il finanziamento, entro i limiti ivi previsti, delle somme occorrenti per la ricapitalizzazione delle aziende di trasporto costituite in forma di società per azioni, quando l'ente locale riveste la posizione di unico azionista o di azionista di maggioranza».

Il comma sostituito era così formulato «1. Gli enti locali possono provvedere alla copertura della residua quota del 20 per cento dei disavanzi di esercizio delle aziende o delle gestioni dirette di trasporto relativi agli anni 1982, 1983, 1984, 1985 e 1986 che non ha trovato copertura con i contributi di cui all'art 6 della legge 10 aprile 1981, n. 151, mediante la contrazione di mutui con la Cassa depositi e prestiti L'annualità di ammortamento dei mutui è a carico degli enti locali».

(*g*) Il testo dell'ultimo comma dell'art. 59 della legge n. 62/1953 (Costituzione e funzionamento degli organi regionali) è il seguente. «I poteri di controllo sostitutivo attribuiti al prefetto ed alla giunta provinciale amministrativa dalle disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge sono deferiti, per le province, al comitato previsto dall'art. 55; per i comuni sono deferiti al comitato stesso, oppure alle sezioni di cui all'art. 56 a seconda che siasi o meno provveduto alla costituzione di tali sezioni».

(*h*) Il testo dell'art. 86 del decreto del Presidente della Repubblica n. 616/1977, riguardante attuazione della delega di cui all'art. 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382, in materia di trasferimento e di delega di funzioni amministrative statali alle regioni a statuto ordinario è il seguente:

«Art. 86. — È delegato alle regioni l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di linee ferroviarie in concessione, anche in gestione commissariale governativa, da effettuarsi con l'assenso delle regioni interessate previo il risanamento tecnico ed economico a cura dello Stato. È delegato alle regioni, con l'assenso delle regioni interessate, l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di linee ferroviarie secondarie gestite dall'azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, dichiarate non più utili all'integrazione della rete primaria nazionale dal Ministro per i trasporti.

È delegato alle regioni l'esercizio delle funzioni relative alla sicurezza dei natanti addetti alle linee di navigazione interna».

(*i*) Il testo dell'art. 1 della legge n. 1855/1963 è riportato in appendice.

(*l*) La legge n. 368/1968 concerne: «Disposizioni per il rinnovamento, ammodernamento e potenziamento dei servizi di trasporto esercitati per mezzo della gestione governativa delle ferrovie Calabro-Lucane ed autoservizi integrativi».

(*m*) Il D.M. 9 febbraio 1987 reca norme sulla determinazione delle procedure e dei criteri per l'assunzione, ai sensi dell'art. 1 del D.L. 9 dicembre 1986, n. 833, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1987, n. 18, dei mutui per il finanziamento dei disavanzi di esercizio dei servizi di trasporto locali relativi agli anni 1982, 1983, 1984, 1985 e 1986.

Art. 2.

1. *Al fine di consentire un adeguato rinnovo del parco rotabile, lo stanziamento di lire 800 miliardi per il biennio 1989-90, in ragione di lire 400 miliardi per l'anno 1989 e di lire 400 miliardi per l'anno 1990, così come previsto dalla tabella A annessa alla legge 24 dicembre 1988, n. 541* (**a**), *è riservato alle finalità di cui all'articolo 11, quarto comma, della legge 10 aprile 1981, n. 151* (**b**), *con una riserva fino al 50 per cento per l'acquisto di autobus ecologici o con alimentazione alternativa al gasolio, con le modalità di cui all'articolo 12 della legge stessa* (**b**).

(*a*) La legge n. 541/1988 concerne disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1989). La tabella *A* riporta gli importi da iscrivere in bilancio in relazione alle autorizzazioni di spesa recate da leggi pluriennali.

(*b*) Il testo dell'art. 11, quarto comma, e dell'art. 12 della legge n. 151/1981 è riportato in appendice.

Art. 3.

1. In caso di realizzazione di progetti adottati in attuazione dei piani regionali dei trasporti miranti al recupero di aree attraverso ristrutturazioni organizzative e tecnologiche comportanti specifiche soluzioni tecniche, per favorire anche la intermodalità tra mezzi ferroviari e mezzi stradali, utilizzando gli spazi offerti con l abbassamento del piano del ferro e successiva copertura a livello stradale, ovvero con la creazione di piattaforme a copertura delle strutture ferroviarie, gli enti finanziatori, cui il relativo costo ha fatto carico, acquisiscono il diritto di superficie sulle aree così realizzate Immobili, opere ed impianti di linee ferroviarie, acquisiti dall'azienda esercente a proprie spese, per qualunque ragione dismessi e non utilizzati e non più utilizzabili per l'esercizio del servizio ferroviario, restano nella piena disponibilità dell'azienda proprietaria per estinzione del vincolo di reversibilità sugli stessi.

Art. 4.

1. Nell'articolo 13, comma 13, della legge 11 marzo 1988, n. 67 *(a)*, il secondo periodo è sostituito dai seguenti: «Con decreto del Ministro del tesoro è stabilita la misura del concorso statale nell'ammortamento dei predetti mutui, entro un limite massimo di 12 punti percentuali. Il contributo è corrisposto, in misura costante, per tutto il periodo di ammortamento ed è commisurato al capitale iniziale mutuato».

(a) Il testo del comma 13 dell'art. 13 della legge n. 67/1988 (Legge finanziaria 1988), come modificato dal decreto qui pubblicato, è il seguente: «13. I comuni già impegnati nella costruzione di sistemi ferroviari passanti sono autorizzati ad assumere mutui fino alla concorrenza di lire 700 miliardi da destinare al parziale finanziamento delle opere. *Con decreto del Ministro del tesoro è stabilita la misura del concorso statale nell'ammortamento dei predetti mutui, entro un limite massimo di 12 punti percentuali. Il contributo è corrisposto, in misura costante, per tutto il periodo di ammortamento ed è commisurato al capitale iniziale mutuato.* Il relativo onere è valutato in lire 80 miliardi annui. I mutui sono assunti dai comuni anche per il finanziamento della quota di spesa posta a carico delle rispettive regioni in conformità di accordi risultanti da apposite convenzioni».

Art. 5.

1. A decorrere dal 1° gennaio 1989 sono istituite le seguenti tasse:

a) la tassa per i servizi di assistenza in rotta ai voli nazionali forniti dall'Azienda autonoma di assistenza al volo per il traffico aereo generale;

b) la tassa di terminale per i voli nazionali ed i voli internazionali.

2. La tassa per i servizi di assistenza in rotta ai voli nazionali, di cui al comma 1, lettera *a)*, nonché la tassa per l'utilizzazione delle installazioni e del servizio di assistenza alla navigazione aerea in rotta cui sono assoggettati i voli internazionali per la parte di volo che si svolge nello spazio aereo nazionale, forniti dall'Azienda autonoma di assistenza al volo per il traffico aereo generale, sono determinate secondo i criteri di cui alla legge 11 luglio 1977, n. 411, modificata dalla legge 15 febbraio 1985, n. 25 *(a)*.

3. La tassa di terminale per i voli nazionali ed i voli internazionali di cui al comma 1, lettera *b)*, è determinata secondo la formula: «T = CTTp», nella quale «T» è l'ammontare della tassa, «CTT» è il coefficiente unitario di tassazione, «p» è il coefficiente di peso ricavato elevando a 0,95 il peso massimo dell'aeromobile al decollo, come definito dall'articolo 6 della legge 11 luglio 1977, n. 411 *(a)*.

4. Il coefficiente unitario di tassazione di terminale (CTT) è calcolato mediante il rapporto: «CTT = CT/UST», nel quale «CT» è il costo complessivo previsto per i servizi di terminale nel complesso degli aeroporti nei quali si sviluppa singolarmente un traffico in unità di servizio non inferiore all'1,5 per cento del totale delle unità di servizio fornite dall'Azienda nell'intera rete aeroportuale ed «UST» è il numero totale delle unità di servizio di terminale che si prevede saranno prodotte nell'anno di applicazione della tassa. Il calcolo delle unità di servizio prodotte è in funzione dei coefficienti di peso degli aeromobili e del numero dei voli. Il CTT come innanzi determinato è applicato anche alle unità di servizio fornite ai voli civili assistiti dall'Aeronautica militare.

5. Per i soli voli nazionali, la tassa di terminale di cui al comma 1, lettera *b)*, si applica nella misura ridotta del 50 per cento.

6. Per il pagamento delle tasse di cui al presente articolo valgono le esenzioni previste dall'articolo 7 della legge 11 luglio 1977, n. 411 *(a)*.

7. Le tasse di cui ai commi 1, 2 e 3 sono stabilite in modo da assicurare, per l'anno 1989, la copertura del 60 per cento del costo dei servizi di assistenza in rotta ai voli nazionali e di quelli di terminale con incrementi annui pari al 10 per cento fino alla copertura, nell'anno 1993, dell'intero costo dei servizi. Con decreto del Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro del tesoro, sono stabiliti i termini e le modalità per l'accertamento delle tasse stesse.

8. Sono a carico dello Stato:

a) il mancato gettito di tassazione dei servizi di assistenza alla navigazione aerea in rotta, sia nazionale che internazionale, nonché di quelli di terminale, forniti dall'Azienda autonoma di assistenza al volo per il traffico aereo generale agli aeromobili esonerati ai sensi del comma 6, sulla base del numero delle unità di servizio rese;

b) la differenza tra i costi complessivamente sostenuti dall'Azienda per l'assistenza di terminale ed i proventi derivanti dalla tassa applicata;

c) la differenza tra le tasse applicate ed i costi sostenuti in relazione alla gradualità delle tasse stesse di cui al comma 7.

9. Il coefficiente unitario di tassazione per la tassa di terminale di cui al comma 1, lettera *b)*, è approvato, su proposta dell'Azienda autonoma di assistenza al volo per il traffico aereo generale, a seguito della deliberazione del proprio bilancio di previsione, con decreto del Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro del tesoro, sentito il Ministro della difesa. I decreto di approvazione del coefficiente unitario di tassazione entra in vigore due mesi dopo la data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*. Qualora il decreto entri in vigore in data successiva all'inizio dell'anno al quale si riferisce, a partire dal 1° gennaio dell'anno stesso e fino alla data di entrata in vigore del decreto si applica il CTT in vigore nell'anno precedente, maggiorato di una percentuale pari al tasso di inflazione programmato.

10. Gli oneri derivanti dall'applicazione del comma 8 fanno carico al capitolo 4640 dello stato di previsione del Ministero del tesoro.

(a) Il testo degli articoli 6 e 7 della legge n. 411/1977 è riportato in appendice.

Art. 6.

1. A modifica di quanto disposto dal quinto comma dell'articolo 17 della legge 17 maggio 1985, n. 210 *(a)*, gli apporti derivanti da compensazioni per obblighi di servizio pubblico e normalizzazione dei conti in conformità dei regolamenti CEE n. 1191/69 *(b)* e n. 1192/69 *(c)* sono stabiliti, a decorrere dall'anno 1989, in lire 4.500 miliardi, di cui non oltre lire 2.300 miliardi per la compensazione di oneri derivanti dalle tariffe sociali applicate ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento CEE n. 1191/69 *(b)*.

2. A modifica di quanto stabilito dal secondo comma dell'articolo 18 della legge 17 maggio 1985, n. 210 *(a)*, a decorrere dall'anno 1989, il Ministro dei trasporti determina gli obblighi di servizio pubblico nei limiti di cui al comma 1.

3. L'ultimo comma dell'articolo 18 della legge 17 maggio 1985, n. 210 *(a)*, è abrogato.

(a) Il quarto comma dell'art. 17 della legge n. 210/1985 (Istituzione dell'Ente ferrovie dello Stato) prevede che: «Gli apporti derivanti da compensazione per obblighi di pubblico servizio e normalizzazione dei conti sono disposti con la legge di approvazione del bilancio dello Stato; quelli di cui alle restanti voci, ivi comprese le compensazioni straordinarie, sono autorizzati con apposita norma da inserire nella legge finanziaria».

Il secondo comma dell'art. 18 della stessa legge è così formulato: «Successivamente all'emanazione dei predetti decreti il Ministro dei trasporti di concerto con il Ministro del tesoro, potrà sopprimere uno o più obblighi di servizio pubblico compresi fra quelli mantenuti a carico della gestione dell'ente come pure istituire nuovi obblighi di servizio pubblico o estendere la portata di quelli già imposti. L'ente «Ferrovie dello Stato» — *nel caso di istituzione o estensione degli obblighi di servizio pubblico* — acquisisce titolo alla compensazione finanziaria dei relativi oneri di base alle norme di cui al regolamento CEE n. 1191/1969».

Il testo dell'ultimo comma dello stesso art. 18, abrogato dal presente articolo, era il seguente: «Le decisioni del Ministro dei trasporti — adottate di concerto con il Ministro del tesoro, se intese a riconoscere nuove o maggiori compensazioni a favore dell'ente — hanno effetto a partire dal primo esercizio finanziario».

(b) Per il regolamento CEE n. 1191/69 si veda la nota *(b)* all'art. 1.

(c) Il regolamento CEE n. 1192/1969, adottato dal Consiglio il 26 giugno 1969 (e pubblicato nella «Gazzetta Ufficiale» delle Comunità europee n. L 156 del 28 giugno 1969) reca le norme comuni per la normalizzazione dei conti delle aziende ferroviarie.

Art. 7.

1. Per i mutui contratti dall'Ente ferrovie dello Stato per l'anno 1989 nei limiti di lire 500 miliardi per l'approvvigionamento di materiale rotabile finalizzato con aggiornamento tecnologico al potenziamento ed alla velocizzazione del servizio viaggiatori, lo Stato si accolla l'onere del relativo ammortamento.

2. All'onere suddetto si provvede a carico del capitolo 7750 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1989 e corrispondente capitolo per gli anni successivi.

Art. 8.

1. Ai fini dell'esercizio delle competenze statali in materia di indirizzo, coordinamento e gestione nel settore dei trasporti anche in attuazione delle leggi 1° dicembre 1986, n. 870 *(a)*, e 18 marzo 1988, n. 111 *(b)*, il Ministro dei trasporti è autorizzato a stipulare contratti e convenzioni per il potenziamento e la gestione dei sistemi informatici del Ministero dei trasporti, in base ai criteri e secondo le direttive fissate dal Ministro medesimo.

2. *I contratti e le convenzioni di cui al comma 1 aventi durata non superiore a cinque anni sono stipulati, e le relative spese sono eseguite, secondo criteri da stabilire, con esclusione di ogni forma di gestione fuori bilancio, con decreto del Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro del tesoro, anche in deroga alle norme di contabilità generale dello Stato; all'articolo 14 della legge 28 settembre 1942, n. 1140 (c), ed all'articolo 27 della legge 29 marzo 1983, n. 93 (d), nel rispetto dei principi di carattere generale disposti in materia con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 15 febbraio 1989 (e), pubblicato nella* Gazzetta Ufficiale *n. 58 del 10 marzo 1989.*

(a) La legge n. 870/1986 concerne «Misure urgenti straordinarie per i servizi della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione del Ministero dei trasporti».

(b) La legge n. 111/1988 concerne «Norme sulla istituzione della patente di guida comunitaria e nuove disposizioni per il conseguimento delle patenti di guida e per la prevenzione e sicurezza stradale».

(c) Il testo dell'art. 14 della legge n. 1140/1942 (Variazioni allo stato di previsione dell'entrata, a quelli della spesa dei diversi Ministeri ed ai bilanci di talune aziende autonome per l'esercizio finanziario 1942-1943, ed altri provvedimenti di carattere finanziario) è il seguente:

«Art. 14. — L'autorizzazione preventiva del Provveditorato generale dello Stato, stabilita per il funzionamento degli uffici statali dall'art. 24 del regolamento sui servizi del Provveditorato generale dello Stato, approvato con R.D. 20 giugno 1929-VII, n. 1058, modificato con la legge 29 giugno 1940-XVIII, n. 802 e dall'art. 3 del decreto del Duce 5 novembre 1935-XIV, per lavori di stampa, forniture di carta e di buste, acquisto di mobili, soprammobili, tappezzerie, macchine, oggetti di cancelleria, ecc., deve richiedersi anche quando a tali spese si provveda con somme stanziate su capitoli non amministrati dal Provveditorato generale dello Stato o con fondi di gestioni speciali.

L'autorizzazione di cui al precedente comma riguarda sia l'indispensabilità della fornitura, sia la congruità della spesa.

Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai comandi, corpi e servizi dipendenti dalle amministrazioni militari ed alle aziende dello Stato con ordinamento autonomo».

(d) Il testo dell'art. 27 della legge n. 93/1983 è riportato in appendice.

(e) Il D.P.C.M. 15 febbraio 1989 reca: «Coordinamento delle iniziative e pianificazioni degli investimenti in materia di automazione nelle amministrazioni pubbliche».

Capo II

NORME IN MATERIA DI TRASPORTI MARITTIMI E CONCESSIONI DEMANIALI MARITTIME

Art. 9.

1. A decorrere dal 1° gennaio 1990, la sovvenzione di equilibrio è corrisposta alle linee, e relative frequenze, ritenute essenziali per assicurare i collegamenti necessari a svolgere il trasporto sia di persone anche in ordine al flusso turistico, che di merci. Linee e frequenze vengono individuate dal Ministro della marina mercantile, d'intesa con i Ministri del tesoro e delle partecipazioni statali, sulla base di una proposta tecnica formulata dalle società interessate. Eventuali modifiche all'assetto hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo.

2. Per il conseguimento del fine indicato nel comma 1, le società esercenti i servizi di cui al comma 1 presentano, ogni cinque anni, al Ministro della marina mercantile, programmi che garantiscano la massima efficienza. Ciascun programma, da presentarsi non oltre il terzo trimestre dell'anno precedente l'inizio del quinquennio è

approvato con decreto del Ministro della marina mercantile, di concerto con i Ministri del tesoro e delle partecipazioni statali, sentite le regioni territorialmente interessate, il cui parere deve essere espresso nel termine perentorio di trenta giorni dalla richiesta. Trascorso detto termine, il Ministro della marina mercantile procede comunque all'approvazione del programma.

3. *Le convenzioni di cui al comma 1 dell'articolo 11 della legge 5 dicembre 1986, n. 856 (a), debbono assumere, per le sovvenzioni di equilibrio corrisposte per i servizi marittimi sovvenzionati di collegamento con le isole, con effetto dal 1° gennaio 1989, parametri medi obiettivi desumibili dalle tariffe praticate dalle Ferrovie dello Stato per uguali percorrenze e uguali servizi. La sovvenzione di equilibrio per l'anno 1988 è definitivamente regolata con i medesimi criteri e procedure di cui all'articolo 14 della legge 5 dicembre 1986, n. 856 (a), detraendo, con imputazione alle somme corrisposte per tale anno, l'anticipazione già concessa ai sensi dell'articolo 11 della stessa legge 5 dicembre 1986, n. 856 (a). L'eventuale saldo sarà regolato in sede di corresponsione della sovvenzione di equilibrio da liquidarsi per l'ultimo periodo di vigenza delle convenzioni di cui al presente comma. Per i predetti fini le quote annue di ammortamento delle navi adibite ai collegamenti di cui ai commi 1 e 2 sono calcolate sulla base di venti anni quale normale periodo di vita. Al termine di tale periodo le navi devono essere sostituite, salvo speciale autorizzazione del Ministero della marina mercantile.*

4. Entro un mese dalla data di entrata in vigore del presente decreto debbono essere stipulate le convenzioni di cui all'articolo 11 della legge 5 dicembre 1986, n. 856 *(a)*.

5. Le tabelle di armamento e i sovrannumeri stagionali relativi alle navi che svolgono i servizi sovvenzionati di cui al comma 1 sono definiti sulla base dei medesimi criteri adottati per la definizione delle tabelle relative alle navi adibite ai servizi di linea gestiti dalle società non sovvenzionate che operano in regime di libera attività imprenditoriale, previa comparazione dell'applicazione delle norme internazionali di sicurezza e dei servizi resi e dei mezzi nautici utilizzati. *Il Ministro della marina mercantile può autorizzare, su motivata richiesta delle società sovvenzionate, avanzata sulla base di situazioni specifiche o di particolare disagio, incrementi tabellari non superiori al 10 per cento rispetto alla tabella di armamento prefissata.*

6. Fermo restando il disposto di cui all'articolo 12 della legge 5 dicembre 1986, n. 856 *(a)*, al fine di parzialmente adeguare le tariffe al costo dei servizi offerti, le tariffe stesse per i servizi sovvenzionati di collegamento con le isole maggiori e minori sono aumentate, dal 1° gennaio 1989, con una articolazione tale da realizzare un aumento medio del 25 per cento tenuto conto dei periodi di bassa, media ed alta stagione. Tali aumenti sono ridotti per i residenti delle isole e per le merci da e per le isole, considerando la rilevante importanza di tale trasporto per l'economia delle stesse, nella misura stabilita con decreto del Ministro della marina mercantile, previa intesa con i Ministri del tesoro e delle partecipazioni statali.

7. Nei porti di arrivo, partenza e toccata delle navi, per tutti i vettori nazionali esercenti il cabotaggio, a partire dal 1° aprile 1989, fermo restando l'importo complessivo delle suindicate tariffe delle società del gruppo FINMARE, il servizio di portabagagli è facoltativo e il corrispettivo è pagato direttamente dal passeggero. La tariffa per il servizio facoltativo di portabagagli è stabilita da chi esercisce il servizio, d'intesa con l'autorità concedente. L'autorizzazione è prioritariamente concessa ai soggetti attualmente esercenti il servizio. *Entro cinque mesi* dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sentite le organizzazioni sindacali di settore più rappresentative a livello nazionale, le altre parti sociali e le società interessate, il Ministro della marina mercantile emana norme per la riorganizzazione dei servizi e delle operazioni portuali, con esclusione del servizio di portabagagli di cui al presente comma, relativi ai collegamenti marittimi di cui al presente articolo, eserciti da naviglio che effettui traffico di cabotaggio, nonché per l'unificazione su scala nazionale delle tariffe concernenti i predetti servizi ed operazioni. In caso di mancato accordo tra le parti, i criteri organizzativi e le misure tariffarie unificate saranno determinati con decreto del Ministro della marina mercantile, sentite le competenti commissioni parlamentari della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.

8. Il personale marittimo e amministrativo — distinto, per il personale marittimo, nelle qualifiche professionali di ufficiali di coperta (in possesso della patente di capitano di lungo corso), ufficiali di macchina (in possesso della patente di capitano di macchina), ufficiali commissari, ufficiali R.T., sottufficiali e comuni di coperta, sottufficiali e comuni di macchina, sottufficiali e comuni del settore alberghiero, e, per il personale amministrativo, in addetti agli uffici e operai — eccedente per effetto delle disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3, 4 e 5, è posto in pensionamento anticipato secondo i requisiti previsti dall'articolo 3 della legge 5 dicembre 1986, n. 856 *(a)*, che resta in vigore fino al 31 dicembre 1993 anche per le società esercenti servizi sovvenzionati del gruppo FINMARE (Tirrenia, Adriatica, Toremar, Caremar, Siremar, Saremar, *nonché per la SIRM, per gli ufficiali RT utilizzati dalle stesse)*. Il pensionamento anticipato ha luogo, con effetto immediato, secondo programmi concernenti il periodo 1989-1993, il primo dei quali è approvato entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con decreto del Ministro della marina mercantile, di concerto con i Ministri del tesoro, del lavoro e della previdenza sociale e delle partecipazioni statali, in relazione all'effettivo conseguimento di maggiori economie, per effetto delle disposizioni del presente articolo, stimate con il *medesimo decreto* sulla base degli elementi all'uopo rilevati rispetto a quanto previsto dal comma 10. *Il pensionamento anticipato del personale eccedente comporta la risoluzione di diritto del rapporto di lavoro.* Con la medesima procedura sono approvati gli ulteriori programmi. I relativi importi sono iscritti in apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero della marina mercantile, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo

3061 dello stesso stato di previsione per ciascuno degli anni interessati. Il trattamento di pensione è liquidato sulla base dell'anzianità contributiva aumentata di un periodo pari a quello compreso tra la data della risoluzione del rapporto di lavoro e quella di compimento dell'età per la pensione di vecchiaia, ovvero del minor periodo necessario al conseguimento di quarant'anni di contribuzione previdenziale.

8-*bis*. *Le convenzioni di cui ai commi precedenti tengono conto, per quanto attiene ai parametri medi obiettivi riguardanti il personale marittimo e amministrativo, della effettiva consistenza degli organici quale risulta dalla graduale riduzione degli stessi per effetto del pensionamento anticipato di cui al comma 8, nonché dei contratti collettivi di lavoro già stipulati alla data di sottoscrizione delle convenzioni medesime ed approvati dal Ministero della marina mercantile e dei conseguenti accordi sindacali in essere. Dalla data di entrata in vigore del decreto del Ministro della marina mercantile di cui al comma 8, cessa nei confronti del personale eccedente l'effetto della eventuale opzione già esercitata ai sensi dell'articolo 6 del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 791, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1982, n. 54* ***(b)***.

9. I privati imprenditori possono sottoscrivere il capitale delle società esercenti i servizi dovuti, previsti dalle leggi 20 dicembre 1974, n. 684 ***(c)***, 19 maggio 1975, n. 169 ***(d)***, e 5 dicembre 1986, n. 856 ***(a)***, nel limite massimo del 49 per cento del capitale stesso, tenuto conto della normativa vigente. Le società finanziarie regionali possono sottoscrivere il capitale delle società regionali che esercitano i collegamenti nella regione interessata fino ad un massimo del 10 per cento, facendo comunque salvo il disposto dell'articolo 1, primo comma, della legge 19 maggio 1975, n. 169 ***(d)***, e dell'articolo 15 della legge 5 dicembre 1986, n. 856 ***(a)***. È abrogato l'ultimo periodo del comma 1 dell'articolo 15 della legge 5 dicembre 1986, n. 856 ***(a)***.

10. Le economie nette derivanti dall'attuazione delle misure previste dal presente articolo sono valutate, a decorrere dall'anno 1989, in lire 100 miliardi in ragione d'anno.

(a) Il testo delle disposizioni della legge n. 856/1986 qui richiamate è riportato in appendice.

(b) Il testo dell'art. 6 del D.L. n. 791/1981 è riportato in appendice.

(c) La legge n. 684/1974 reca: «Ristrutturazione dei servizi marittimi di preminente interesse nazionale».

(d) La legge n. 169/1975 reca: «Riordinamento dei servizi marittimi postali e commerciali di carattere locale». Il primo comma dell'art. 1 della suddetta legge prevede che: «L'esercizio delle linee marittime per l'espletamento dei servizi postali e commerciali con le isole dell'Arcipelago toscano, Partenopee, Pontine, Eolie, Egadi, Pelagie, di Ustica e di Pantelleria sarà affidato dal 1° gennaio 1976, al fine di assicurare il loro graduale potenziamento, ad apposite società di navigazione a carattere regionale, con sede rispettivamente in Livorno, Napoli e Palermo, al cui capitale la società Tirrenia di navigazione per azioni del gruppo Finmare partecipa in misura non inferiore al 51 per cento».

Art. 10.

1. I canoni per le concessioni di aree e pertinenze demaniali marittime, di cui agli articoli 28 e 29 del codice della navigazione ***(a)***, nonché di zone del mare territoriale, sono determinati in base a criteri fissati con decreto del Ministro della marina mercantile di concerto con il Ministro delle finanze. Con lo stesso decreto sono fissati i criteri per la determinazione dei canoni di cui all'articolo 39 del codice della navigazione ***(a)***, all'articolo 37 del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione (navigazione marittima) ***(b)*** e all'articolo 48 del testo unico delle leggi sulla pesca approvato con regio decreto 8 ottobre 1931, n. 1604 ***(c)***, nonché quelli relativi ai cantieri navali.

2. Per le nuove concessioni e le rinnovazioni assentite per utilizzazioni turistiche o ricreative ad uso pubblico, il canone, per metro quadrato e per anno, risultante dalla sommatoria dei vari parametri e coefficienti non deve superare il limite di quattro volte il canone minimo normale stabilito dall'articolo 15 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692 ***(d)***.

3. Il provvedimento di concessione, contenente la determinazione del canone, costituisce titolo esecutivo per la riscossione coattiva del canone stesso e di quelli determinati in virtù di successivi adeguamenti.

4. Per la riscossione dei crediti assistiti da titoli esecutivi, le amministrazioni dello Stato e gli enti gestori dei beni del demanio marittimo, si avvalgono del servizio centrale della riscossione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, ai sensi dell'articolo 69 del decreto stesso ***(e)***.

5. Nella prima applicazione, tali criteri, che per l'anno 1989 hanno effetto dal 1° gennaio, sono determinati con decreto da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

6. I canoni determinati ai sensi dei commi precedenti sono adeguati annualmente con decreto del Ministro della marina mercantile, di concerto con il Ministro delle finanze, *in misura pari al tasso programmato di inflazione*.

7. Oltre a quanto previsto dal comma 1, il Ministro della marina mercantile, di concerto con il Ministro delle finanze, su proposta della capitaneria di porto, può adottare variazioni in aumento delle misure dei canoni fino al doppio, ovvero in diminuzione fino alla metà, per determinate aree geografiche o per categorie di impianti o pertinenze, in relazione alla particolare utilizzazione degli stessi, ovvero in diminuzione fino al limite del 50 per cento di quelli normali in presenza di eventi dannosi di eccezionale gravità che comportino la riduzione della capacità di utilizzazione della concessione.

8. Sono abrogate le norme del codice della navigazione e del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione (navigazione marittima), nonché ogni altra norma che sia in contrasto con il presente decreto.

(a) Il testo degli articoli 28, 29 e 30 del codice della navigazione è riportato in appendice.

(b) Il testo dell'art. 37 del regolamento di esecuzione del codice della navigazione (navigazione marittima) è riportato in appendice.

(c) L'art. 48 del testo unico delle leggi sulla pesca è riportato in appendice.

(d) Il testo dell'art. 15 del D.L. n. 546/1981 (Disposizione in materia di imposte di bollo e sugli atti e formalità relativi ai trasferimenti degli autoveicoli, di regime fiscale delle cambiali accettate da aziende e istituti di credito nonché di adeguamento della misura dei canoni demaniali) è il seguente:

«Art. 15. — Per le concessioni di demanio pubblico marittimo il canone previsto nel primo comma dell'art. 2 del R.D.L. 25 febbraio 1924, n. 456, convertito nella legge 22 dicembre 1927, n. 2435, ed il limite

minimo normale del canone previsto nel secondo comma dell'articolo stesso, aumentati da ultimo con l'art. 2 della legge 21 dicembre 1916, n. 1501, sono stabiliti rispettivamente in L. 240 ed in L. 400 per metro quadrato e per anno.

Per le concessioni disciplinate mediante licenze annuali non è richiesto il concerto interministeriale di cui all'art. 2, terzo comma, della legge 21 dicembre 1961, n. 1501. I canoni relativi alle varie specie di concessioni sono stabiliti in via generale sulla base di apposite tabelle concordate tra il capo del compartimento marittimo e l'intendente di finanza ed approvate con provvedimento del Ministro della marina mercantile di concerto con il Ministro delle finanze. Nei casi in cui le tabelle non possono trovare applicazione ovvero vi è dissenso sulla misura dei canoni, si applicano rispettivamente le disposizioni contenute nell'art. 2, terzo comma, della legge 21 dicembre 1961, n. 1501, e nell'art. 15 del regolamentto per l'esecuzione del codice della navigazione».

(e) Il testo dell'art. 69 del D.P.R. n. 43/1988 (Istituzione del Servizio di riscossione dei tributi e di altre entrate dello Stato e di altri enti pubblici, ai sensi dell'art. 1, comma 1, della legge 4 ottobre 1986, n. 657) è il seguente:

«Art. 69 *(Riscossione di altre entrate)*. — 1. Il concessionario del servizio provvede alla riscossione coattiva dei canoni, proventi e relativi accessori, derivanti dalla utilizzazione dei beni del demanio pubblico e del patrimonio indisponibile dello Stato, nel caso di mancato spontaneo pagamento.

2. Provvede altresì alla riscossione delle entrate patrimoniali ed assimilate nonché dei contributi di spettanza degli enti locali.

3. La riscossione delle somme di cui ai commi 1 e 2 è effettuata mediante ruolo; per la formazione del ruolo e per la riscossione delle somme iscritte si applicano le disposizioni previste dall'art. 67, comma 2».

Art. 11.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle camere per la conversione in legge.

N.B. — Si riporta anche il comma 2 dell'art. 1 della legge di conversione:

«2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodotti ed i rapporti giuridici sorti sulla base del decreto-legge 30 dicembre 1988, n. 547 *(a)*».

(a) Il D.L. n. 547/1988, non convertito in legge per decorrenza dei termini costituzionali (il relativo comunicato è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 51 del 2 marzo 1989), recava lo stesso titolo del decreto-legge qui pubblicato.

APPENDICE

Con riferimento alla nota (a) all'art. 1:

Il testo degli articoli 6 e 9 della legge n. 151/1981 (Legge-quadro per l'ordinamento, la ristrutturazione e il potenziamento dei trasporti pubblici locali. Istituzione del Fondo nazionale per il ripiano dei disavanzi di esercizio e per gli investimenti nel settore) è il seguente:

«Art. 6. — I contributi di esercizio, di cui all'art. 5, sono erogati dalla regione, sulla base di principi e procedure stabiliti con legge regionale, con l'obiettivo di conseguire l'equilibrio economico dei bilanci dei servizi di trasporto e sono determinati annualmente calcolando:

a) il costo economico standardizzato del servizio con riferimento a criteri e parametri di rigorosa ed efficiente gestione, distinto per categorie e modi di trasporto e tenuto conto, attraverso analisi comparate, della qualità del servizio offerto e delle condizioni ambientali in cui esso viene svolto;

b) i ricavi del traffico presunti derivanti dall'applicazione di tariffe minime stabilite dalla regione, con il concorso degli enti locali interessati. Detti ricavi debbono coprire il costo effettivo del servizio almeno nella misura che verrà stabilita annualmente nel quadro di un programma triennale per le varie zone omogenee del territorio nazionale con decreto del Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro del tesoro di intesa con la commissione consultiva interregionale di cui all'art. 13 della legge 16 maggio 1970, n. 281. Le tariffe, nonché i provvedimenti di organizzazione e ristrutturazione aziendale e l'adozione di idonee misure di organizzazione del traffico, debbono assicurare annualmente un incremento del rapporto «ricavi-costi» da definirsi a livello regionale, tenuto conto anche dei contributi per gli investimenti erogati per l'attuazione dei programmi aziendali;

c) l'ammontare dei contributi, entro i limiti dello stanziamento di cui all'art. 5, da erogare alle imprese od esercizi di trasporto sulla base di parametri obiettivi per coprire la differenza tra costi e ricavi come sopra stabiliti. L'erogazione avviene in via preventiva sulla base delle percorrenze autorizzate ed effettuate nell'anno precedente con successivo conguaglio in base alle percorrenze effettuate nell'anno a cui si riferiscono i contributi stessi.

Le eventuali perdite o disavanzi non coperti dai contributi regionali come sopra determinati restano a carico delle singole imprese od esercizi di trasporto.

Gli enti locali o i loro consorzi provvedono alla copertura dei disavanzi delle proprie aziende che eccedano i contributi regionali all'interno dei propri bilanci senza possibilità di rimborso da parte dello Stato, sulla base di un piano che preveda il raggiungimento dell'equilibrio di bilancio entro il termine massimo di cinque anni, a decorrere dall'esercizio finanziario successivo a quello dell'entrata in vigore della presente legge.

La verifica dello stato di attuazione del piano stesso, redatto sulla base di quanto previsto dall'art. 9-*bis* del D.L. 17 gennaio 1977, n. 2, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 17 marzo 1977, n. 62, deve essere effettuata mediante resoconti semestrali».

«Art. 9. — È istituito, a partire dall'esercizio finanziario 1982, presso il Ministero dei trasporti un Fondo nazionale per il ripiano dei disavanzi di esercizio delle aziende di trasporto pubbliche e private che esercitano i servizi di cui al primo comma dell'art. 1.

Il Fondo viene dotato per il 1982 di un importo pari a quello corrisposto a qualsiasi titolo per l'anno 1981 dalle regioni, dalle province e dai comuni, direttamente o indirettamente, in favore delle aziende di cui al primo comma e per le finalità ivi considerate.

Per il 1983 e per gli anni successivi la variazione del fondo sarà determinata, con apposita norma da inserire nella legge finanziaria, anche in relazione all'incremento della componente prezzi nella variazione del prodotto interno lordo ai prezzi di mercato, verificatosi nell'anno precedente e risultante nella relazione generale sulla situazione economica del Paese.

La legge finanziaria per il 1982 e per gli anni successivi indicherà l'ammontare del fondo di cui al secondo comma, nonché il maggior onere derivante dall'applicazione del terzo comma e la relativa copertura.

A partire dall'anno 1982 le erogazioni spettanti a ciascuna regione ai sensi degli articoli 8 e 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281 sono ridotte di un importo pari a quello che ogni singola regione ha corrisposto agli effetti del secondo comma.

Agli effetti di quanto previsto dal secondo comma, gli enti locali dovranno evidenziare i loro interventi finanziari nella certificazione da produrre al Ministero dell'interno ai sensi della legge 21 dicembre 1978, n. 843 (legge finanziaria).

Le regioni comunicheranno al Ministero dei trasporti, entro il 31 ottobre 1981 l'importo degli stanziamenti previsti nei bilanci di previsione dell'anno finanziario 1981 per le finalità di cui al primo comma.

Il Ministro dei trasporti, con proprio decreto, di concerto con il Ministro del tesoro e d'intesa con la commissione consultiva interregionale di cui all'art. 13 della legge 16 maggio 1970, n. 281, stabilisce i criteri di ripartizione del fondo tra le regioni, comprese quelle a statuto speciale, sulla base della dimensione dei servizi effettuati e delle caratteristiche del territorio su cui i servizi stessi si svolgono, nonché del progressivo conseguimento delle condizioni economiche di bilancio delle aziende come previsto dall'art. 6. Il Ministro dei trasporti provvede altresì alla effettiva corresponsione del fondo così ripartito alle regioni.

Le regioni a loro volta assegnano i rispettivi finanziamenti agli enti o alle aziende di trasporto con riferimento a quanto disposto dall'art. 6.

Sarà sentito, altresì, il parere della commissione consultiva interregionale di cui all'art. 13 della legge 16 maggio 1970, n. 281, sui programmi annuali di attuazione dei piani di risanamento tecnico-economico delle ferrovie in concessione previsti dalla legge 8 giugno 1978, n. 297. Il parere sarà vincolante sulla utilizzazione dei capitoli di bilancio relativi agli interventi a favore delle ferrovie in concessione per le quali, ai sensi della stessa legge, sia intervenuta la delega alle regioni di cui all'art. 86 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616».

Con riferimento alla nota (e) all'art. 1:

Il testo dell'art. 7 della legge n. 64/1986 (Disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno) è il seguente:

«Art. 7 *(Accordo di programma)*. — 1. Per gli interventi previsti nel programma triennale che richiedono, per la completa attuazione, l'iniziativa integrata e coordinata di regioni, enti locali ed altri soggetti pubblici e amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e i soggetti interessati promuovono la conclusione fra di essi di un accordo di programma che attui il coordinamento delle azioni di rispettiva competenza e, fra l'altro, ne determini i tempi, le modalità e il finanziamento stabilendo, altresì, i destinatari della gestione, che può essere affidata a consorzi a tal fine costituiti.

2. L'accordo prevede altresì procedimenti di arbitrato rituale e interventi surrogatori nei confronti di eventuali inadempienze dei soggetti partecipanti.

3. L'accordo è approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa delibera del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno. Il decreto e l'accordo sono pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. L'accordo approvato produce gli effetti della intesa di cui all'art. 81, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, determinando, per quanto occorra, la conseguente variazione degli strumenti urbanistici e sostituendo, relativamente ai partecipanti, l'accertamento di conformità e le intese di cui al citato art. 81, nonché le concessioni edilizie. La variazione degli strumenti urbanistici e la sostituzione della concessione edilizia non si producono senza il consenso del comune interessato nel caso in cui esso non abbia aderito all'accordo.

4. Il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno vigila sulla esecuzione dell'accordo di programma e, in caso di inadempienza dei soggetti partecipanti e di mancata attuazione delle procedure sostitutive di cui al comma 2 del presente articolo, promuove la revoca parziale o totale del finanziamento.

5. Per gli accordi di programma relativi a progetti che riguardino esclusivamente le regioni a statuto speciale, i compiti del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno sono esercitati dai presidenti delle regioni, d'intesa con il Ministro stesso, in relazione alle funzioni attribuite, rispettivamente, dall'art. 20 del R.D.L. 15 maggio 1946, n. 455, convertito in legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2, e dall'art. 47 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3».

Con riferimento alla nota (i) all'art. 1:

(i) La legge n. 1855/1963 concerne: «Riscatto e gestione commissariale delle ferrovie calabro-lucane». Il testo del relativo art. 1 è il seguente:

«Art. 1 — È approvato con efficacia dal 1° gennaio 1964, l'atto di diffida notificato il 25 settembre 1962 alla Società italiana per le strade ferrate del Mediterraneo, Società per azioni, per il riscatto delle ferrovie calabro-lucane.

Il Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile - Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, è autorizzato ad assumere, dalla predetta data, la gestione delle ferrovie calabro-lucane ed a provvedervi direttamente a mezzo di un commissario e un vice commissario, nominati dal Ministro per i trasporti e per l'aviazione civile fra i funzionari del Ministero (Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione) aventi la qualifica di direttore centrale.

Per il periodo di espletamento dell'incarico i funzionari di cui al precedente comma saranno collocati nella posizione di fuori ruolo, ai sensi dell'art. 58 del D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3».

Con riferimento alla nota (b) all'art. 2:

Il testo dell'art. 11, quarto comma, e dell'art. 12 della legge n. 151/1981 [per il titolo si veda in questa appendice il riferimento alla nota (*a*) all'art. 1] è il seguente:

«Art. 11, quarto comma. — Tale fondo [trattasi del Fondo per gli investimenti nel settore dei trasporti pubblici locali, *n.d.r.*] è destinato:

1) all'acquisto di autobus, tram, filobus di tipo unificato ai sensi dell'art. 17 del D.L. 13 agosto 1975, n. 377, convertito, con modificazioni, nella legge 16 ottobre 1975, n. 493, e di altri mezzi di trasporto di persone, terrestri, lagunari e lacuali;

2) alla costruzione e ammodernamento di infrastrutture, di impianti fissi, di tecnologie di controllo, di officine-deposito con le relative attrezzature e di sedi. Per la costruzione e l'ammodernamento di sedi o di officine-deposito, ciascuna regione non può destinare più del 25 per cento della somma a propria disposizione».

«Art. 12. — Le regioni, dopo aver quantificato, con il concorso degli enti locali interessati e sentite le rappresentanze delle imprese a gestione privata, il fabbisogno degli investimenti accertandone la congruenza con la politica di programmazione regionale, sottopongono al Ministero dei trasporti le corrispondenti richieste di finanziamento.

Il Ministro dei trasporti effettua la ripartizione del fondo alle regioni, d'intesa con la commissione consultiva interregionale di cui all'art. 13 della legge 16 maggio 1970, n. 281, tenendo conto della densità di popolazione e dei flussi di traffico, nonché dei programmi di sviluppo e di assetto territoriale.

Le quote del fondo assegnate alle regioni devono essere utilizzate dalle stesse per la concessione agli enti o alle imprese di trasporto di contributi nella misura massima del 75 per cento della spesa ammissibile. Le regioni possono aumentare tali quote con la destinazione di propri mezzi finanziari.

Per l'acquisto di materiale rotabile con caratteristiche unificate di cui all'art. 17 del D.L. 13 agosto 1975, n. 377, convertito, con modificazioni, nella legge 16 ottobre 1975, n. 493, le regioni concordano, in sede di commissione consultiva interregionale, un programma di ripartizione, a livello nazionale o regionale, in modo da assicurare che almeno il 50 per cento delle forniture sia riservato alle imprese industriali ubicate nei territori indicati dall'art. 1 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con D.P.R. 6 marzo 1978, n. 218.

Le regioni sono tenute a comunicare semestralmente al Ministero dei trasporti lo stato della spesa dei fondi concessi».

Con riferimento alla nota (a) all'art. 5:

La legge n. 411/1977 concerne «Istituzione di una tassa per l'utilizzazione delle installazioni e del servizio di assistenza alla navigazione aerea in rotta». Il testo degli articoli 6 e 7 della legge è il seguente:

«Art. 6. — Il coefficiente peso (p) è uguale alla radice quadrata della divisione per cinquanta del numero indicante la misura del peso massimo certificato al decollo espresso in tonnellate risultante dal certificato di navigabilità.

Nel caso in cui il proprietario e l'esercente abbiano dichiarato alla competente autorità che la flotta di cui dispongono comprende aerei di differente versione dello stesso tipo, il peso massimo al decollo di ciascun aeromobile di quel tipo è determinato dalla media dei pesi massimi al decollo di tutti gli aeromobili del tipo dichiarato compresi nella flotta.

In difetto della composizione della flotta, che deve essere effettuato ogni sei mesi, il coefficiente peso per ciascun aeromobile di quel tipo è determinato dalla media dei pesi massimi al decollo di tutti gli aeromobili del tipo dichiarato compresi nella flotta.

In difetto della dichiarazione suddetta o dell'aggiornamento della composizione della flotta, che deve essere effettuato ogni sei mesi, il coefficiente peso per ciascun aeromobile di uno stesso tipo di aereo utilizzato dall'esercente è stabilito sulla base del peso massimo al decollo della versione più pesante di tale tipo di aereo.

«Art. 7. — Sono esentati dal pagamento della tassa di cui all'art. 1:

gli aeromobili nazionali o stranieri di Stato o in servizio di Stato;

gli aeromobili che effettuano voli predisposti dallo Stato per il controllo delle installazioni per l'assistenza alla navigazione aerea;

gli aeromobili che effettuano voli di addestramento;

gli aeromobili che ritornano all'aeroporto di partenza senza aver effettuato atterraggi intermedi;

gli aeromobili fino al peso massimo al decollo di chilogrammi 2.000».

Con riferimento alla nota (d) all'art. 8:

L'art. 27 della legge n. 93/1983 (Legge-quadro sul pubblico impiego) è così formulato:

«Art. 27 *(Istituzione, attribuzioni ed ordinamento del Dipartimento della funzione pubblica)*. — Nell'ambito della Presidenza del Consiglio dei Ministri è istituito il Dipartimento della funzione pubblica, cui competono:

1) la tenuta dell'albo dei dipendenti civili dello Stato e dei dipendenti italiani operanti presso le organizzazioni internazionali;

2) l'attività di indirizzo e di coordinamento generale in materia di pubblico impiego;

3) il coordinamento delle iniziative di riordino della pubblica amministrazione e di organizzazione dei relativi servizi anche per quanto concerne i connessi aspetti informatici.

4) il controllo sulla efficienza e la economicità dell'azione amministrativa anche mediante la valutazione della produttività e dei risultati conseguiti;

5) le attività istruttorie e preparatorie delle trattative con le organizzazioni sindacali la stipulazione degli accordi per i vari comparti del pubblico impiego ed il controllo sulla loro attuazione.

6) il coordinamento delle iniziative riguardanti la disciplina del trattamento giuridico ed economico dei pubblici dipendenti e la definizione degli indirizzi e delle direttive per i conseguenti adempimenti amministrativi;

7) la individuazione dei fabbisogni di personale e la programmazione del relativo reclutamento:

8) gli adempimenti per il concerto dei singoli Ministri in ordine ai disegni di legge ed agli altri provvedimenti concernenti il personale e gli aspetti funzionali ed organizzativi specifici dei singoli Ministeri.

9) le attività necessarie per assicurare sentito il Ministero del tesoro. Provveditorato generale dello Stato la pianificazione dei mezzi materiali e delle attrezzature occorrenti per il funzionamento degli uffici dello Stato e la massima utilizzazione ed il coordinamento delle tecnologie e dell'informatica nella pubblica amministrazione.

10) le attività connesse con il funzionamento della Scuola superiore della pubblica amministrazione:

11) la cura. sentito il Ministero degli affari esteri dei rapporti con l'OCSE. l'UEO e gli altri organismi internazionali che svolgono attività nel campo della pubblica amministrazione.

Nelle suddette materie il Dipartimento si avvale dell'apporto del Consiglio superiore della pubblica amministrazione.

Ai fini della determinazione delle previsioni di spesa e delle impostazioni retributive-funzionali nel quadro degli accordi da definire con le organizzazioni sindacali le amministrazioni dello Stato anche ad ordinamento autonomo. le regioni le province i comuni e gli altri enti pubblici di cui alla presente legge sono tenuti a fornire, nei tempi prescritti alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica tutti i dati globali e disaggregati riguardanti il personale nonché la relativa distribuzione funzionale e territoriale.

Alle dipendenze della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica è posto un contingente di cinque ispettori di finanza comandati dalla Ragioneria generale dello Stato e di cinque funzionari particolarmente esperti in materia comandati dal Ministero dell'interno i quali avranno il compito di verificare la corretta applicazione degli accordi collettivi stipulati presso le amministrazioni dello Stato. anche ad ordinamento autonomo presso le regioni. le province i comuni e gli altri enti pubblici di cui alla presente legge. Gli ispettori nell'esercizio delle loro funzioni hanno piena autonomia funzionale ed hanno l'obbligo di denunciare alla procura generale della Corte dei conti le irregolarità riscontrate.

Il Dipartimento della funzione pubblica sarà ordinato in servizi per la gestione amministrativa degli affari di competenza. Le attività di studio ricerca ed impulso saranno organizzate in funzione di strutture aperte e flessibili di supporto tecnico per le pubbliche amministrazioni.

Dovrà essere definito il numero dei dipendenti da assegnare al Dipartimento. Il personale dovrà essere distaccato da altre amministrazioni. enti pubblici ed aziende pubbliche tenendo conto di precisi requisiti di professionalità e specializzazione e collocato anche in posizione di fuori ruolo presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri. Potrà essere utilizzato anche il personale di cui alla legge 2 aprile 1979. n. 97.

All'ordinamento del Dipartimento della funzione pubblica si provvederà. entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge con uno o più decreti del Presidente della Repubblica. a seguito di delibera del Consiglio dei Ministri adottata su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri. sentite le competenti commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. sulla base dei principi stabiliti nei commi precedenti».

Con riferimento alla nota (a) all'art. 9.

La legge n. 856/1986 reca: «Norme per la ristrutturazione della flotta pubblica (Gruppo Finmare) e interventi per l'armamento privato». Si trascrive. nell'ordine. il testo delle disposizioni modificate o alle quali l'art. 9 del decreto qui pubblicato fa rinvio:

«Art. 3. — 1. Il programma di cui all'art. 1 deve contenere l'indicazione dei contingenti divisi per qualifica del personale. amministrativo e navigante esuberante sia in relazione ai servizi svolti al 1° gennaio 1985 sia in dipendenza dell'attuazione del programma medesimo e delle relative variazioni.

2. Agli appartenenti alle qualifiche per le quali sono previste esuberanze di personale che abbiano compiuto 55 anni di età se uomini e 50 se donne ed abbiano maturato i requisiti di contribuzione per la pensione di vecchiaia è data facoltà di presentare domanda irrevocabile di pensionamento anticipato. Al maturare delle esuberanze in relazione all'attuazione del programma di cui al comma 1. le società ne danno di volta in volta comunicazione ai lavoratori in possesso dei predetti requisiti i quali entro sessanta giorni dalla ricezione della comunicazione possono presentare la domanda. A tali lavoratori non si applicano le disposizioni di cui all'art. 6 del D L. 22 dicembre 1981. n. 791. convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 1982. n. 54.

3. Qualora il numero dei lavoratori che hanno presentato la domanda di pensionamento anticipato nel termine di cui al comma 2 risulti eccedente rispetto a quello delle esuberanze previste nel programma, la società interessata individua coloro che in possesso dei requisiti previsti dal medesimo comma debbano fruire del pensionamento anticipato. secondo il criterio prevalente della maggiore età tra gli interessati che hanno fatto domanda.

4. Nel caso in cui le domande di pensionamento anticipato risultino inferiori alle esuberanze di personale di cui al predetto programma la società interessata individua il personale che in possesso dei requisiti previsti dal comma 2. deve essere collocato in pensionamento anticipato seguendo il criterio della maggiore età e fino al raggiungimento dei limiti numerici indicati nel programma medesimo.

5. L'accoglimento della domanda. o l'adozione del provvedimento di cui al comma 4. comporta la risoluzione del rapporto di lavoro alla scadenza del mese in cui ha luogo l'accoglimento o l'adozione medesima. Il trattamento di pensione decorre dal primo giorno del mese successivo.

6. Il trattamento di pensione è liquidato sulla base dell'anzianità contributiva aumentata di un periodo pari a quello compreso tra la data della risoluzione del rapporto di lavoro e quella di compimento dell'età per la pensione di vecchiaia.

7. Agli effetti del cumulo del trattamento di pensione di cui al presente articolo con la retribuzione si applicano le norme relative alla pensione di anzianità di cui all'art. 22 della legge 30 aprile 1969 n. 153.

8. Il trattamento di pensione di cui al presente articolo non è compatibile con prestazioni a carico dell'assicurazione contro la disoccupazione.

9. Sono posti a carico dello Stato i contributi assicurativi per l'aumento dell'anzianità contributiva e l'ammontare delle mensilità di pensione anticipatamente corrisposte fino al raggiungimento della normale età pensionabile che sarà dimostrata all'ente assicuratore con scadenza annuale. Per tali finalità è autorizzata per gli anni dal 1986 al 1990. la spesa complessiva di lire 90 miliardi ripartita in ragione di lire 20 miliardi per l'anno 1986. lire 25 miliardi per l'anno 1987 lire 20 miliardi per l'anno 1989 e lire 25 miliardi per l'anno 1990.

10. Il regime giuridico ed economico per il personale di stato maggiore navigante delle società Italia. Lloyd Triestino. Adriatica. Tirrenia. nonché delle società Caremar. Toremar e Siremar disciplinate con regolamento organico ai sensi dell'attuale normativa resta in vigore per il solo personale iscritto alla data di entrata in vigore della presente legge».

«Art. 11. — 1. Le convenzioni previste dall'art. 8 della legge 20 dicembre 1974. n. 684 e dagli articoli 2 e 8 della legge 19 maggio 1975. n. 169, come modificata dal decreto-legge 29 dicembre 1977 n. 944. convertito. con modificazioni dalla legge 27 febbraio 1978. n. 42. debbono regolare le gestioni dei servizi a partire dal 1° gennaio 1988 e debbono indicare:

a) l'elenco delle linee da svolgere;

b) la frequenza di ogni singola linea;

c) i tipi di nave da adibire ad ogni singola linea;

d) la sovvenzione di equilibrio, rappresentata dalla differenza tra i proventi del traffico e il costo del servizio, determinato con riferimento a parametri medi obiettivi, ivi compresa una adeguata remunerazione del capitale investito.

2. Con decreto del Ministro della marina mercantile, di concerto con i Ministri delle partecipazioni statali e del tesoro, è nominata una commissione interministeriale composta da rappresentanti dei Ministeri indicati, la quale esprime il parere sulle sovvenzioni di equilibrio da riconoscere.

3. La sovvenzione di equilibrio è determinata con decreto del Ministro della marina mercantile, di concerto con i Ministri delle partecipazioni statali e del tesoro, sentita la commissione interministeriale indicata nel comma 2, con riferimento ai proventi e ai costi dell'anno precedente.

4. Le convenzioni di cui al comma 1 indicano i parametri che devono essere presi in esame ai fini del calcolo della sovvenzione annua, le procedure e i tempi di liquidazione, la corresponsione di interessi commisurati secondo il tasso di riferimento determinato dal Ministero del tesoro per l'eventuale ritardo dell'erogazione. In mancanza della convenzione la sovvenzione annua è determinata sulla base dei parametri di cui al comma 1, individuati con criteri di comune esperienza; detta sovvenzione ha carattere di definitività e non può dar luogo a conguaglio.

5. La sovvenzione di equilibrio determinata con i criteri indicati nel comma 1 sarà corrisposta a decorrere dalla gestione dei servizi relativi all'anno 1988. Fino a tale data la sovvenzione continua ad essere commisurata secondo i criteri e le modalità attualmente vigenti.

6. Fino alla data di erogazione della prima sovvenzione di equilibrio determinata con i criteri indicati nel comma 1, il Ministro della marina mercantile, di concerto con i Ministri delle partecipazioni statali e del tesoro, è autorizzato a concedere anticipazioni in conto della eroganda sovvenzione rapportate nella misura alla sovvenzione riconosciuta nell'anno precedente; tale anticipazione è portata in detrazione alla sovvenzione di equilibrio da liquidarsi per l'ultimo periodo di vigenza della convenzione.

7. Al fine di consentire il graduale riequilibrio economico delle società incaricate della gestione dei servizi, le convenzioni possono prevedere per i primi cinque anni di esercizio una sovvenzione aggiuntiva commisurata alla differenza tra il costo effettivo del servizio sostenuto dalle società e la sovvenzione determinata con i criteri indicati al comma 1, in misura comunque non superiore, per il primo anno, al 50 per cento di tale differenza, e per gli anni successivi rispettivamente al 40, 30, 20 e 10 per cento della suddetta differenza».

«Art. 12. — 1. Le tariffe del trasporto di passeggeri e merci sui servizi indicati nell'art. 11, sono determinate con decreto del Ministro della marina mercantile, di concerto con il Ministro del tesoro, sentita la commissione interministeriale indicata nell'art. 11, entro il 31 luglio di ciascun anno.

2. A tal fine le società indicate nell'art. 11, contestualmente alla presentazione della richiesta di sovvenzioni, formulano le proposte di variazioni tariffarie ritenute necessarie. Sulle proposte esprime il parere la commissione interministeriale indicata nell'art. 11, tenuto conto delle eventuali variazioni dell'importo delle sovvenzioni.

3. Variazioni tariffarie possono essere anche disposte in corso di anno, con la procedura indicata nel comma 1».

«Art. 14. — 1. Entro il termine di due anni i rapporti economico-patrimoniali per i titoli di cui agli articoli 4, lettere *a)* e *b)*, 7, 8, 16 e 17 della legge 20 dicembre 1974, n. 684, all'art. 2 della legge 19 maggio 1975, n. 169, all'art. 1-*bis* del D.L. 29 dicembre 1977, n. 944, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1978, n. 42, e all'art. 1 del D.L. 30 dicembre 1979, n. 676, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 1980, n. 40, sono definitivamente regolati e formalizzati con decreto del Ministro della marina mercantile, di concerto con i Ministri del tesoro e delle partecipazioni statali, assumendo gli importi iscritti quali crediti verso lo Stato sui bilanci delle società dell'anno 1984, approvati a norma di legge, con la sola esclusione dei crediti iscritti *ex lege* 19 marzo 1983, n. 72, e di quelli iscritti in applicazione dell'art. 17 della legge n. 684 del 1974 per l'anno 1982 e seguenti, sulla base delle determinazioni di apposita commissione interministeriale, nominata con decreto del Ministro della marina mercantile, di concerto con il Ministro del tesoro, che procede con la metodologia a campione all'accertamento della pertinenza dei dati di bilancio con la contabilità relativa ai servizi marittimi interessati.

2. Le società interessate sono tenute a fornire la documentazione e le notizie che saranno richieste dalla commissione di cui al comma 1.

3. La commissione di cui al comma 1 è composta da:

a) due rappresentanti effettivi ed uno supplente del Ministero della marina mercantile;

b) due rappresentanti effettivi ed uno supplente del Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato;

c) un rappresentante effettivo ed uno supplente del Ministero delle partecipazioni statali.

4. Le funzioni di segretario sono esplicate da un dipendente del Ministero della marina mercantile - Direzione generale della navigazione e del traffico marittimo.

5. Con decreto del Ministro della marina mercantile, di concerto con il Ministro del tesoro, saranno determinate le indennità spettanti ai membri della commissione di cui al comma 1.

6. Alla copertura della spesa per il funzionamento della commissione di cui al comma 1 si fa fronte con la ritenuta dell'1 per mille di cui all'art. 19.

7. In attesa delle conclusioni della commissione di cui al comma 1 sono corrisposti alle società, con decreto del Ministro della marina mercantile, di concerto con il Ministro del tesoro, acconti nella misura massima del 70 per cento dei residui crediti iscritti nei bilanci sociali dell'anno 1984.

8. Sono riconosciuti alle società gli oneri finanziari effettivamente sostenuti dal 1° gennaio 1985 alla data di emanazione dei decreti ministeriali di cui ai commi precedenti per i titoli ove detti oneri sono previsti».

«Art. 15. — 1. L'esercizio delle linee marittime per l'espletamento dei servizi postali e commerciali con le isole minori sarde e con la Corsica, gestiti dalla società Tirrenia di navigazione, sarà affidato con le modalità previste dalla legge 19 maggio 1975, n. 169, in quanto applicabili, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, ad una apposita società di navigazione a carattere regionale, con sede in Cagliari, al cui capitale la società Tirrenia di navigazione partecipa in misura non inferiore al 51 per cento.

2. La società di navigazione regionale di cui al comma 1 rileverà dalla società Tirrenia di navigazione il personale amministrativo e navigante necessario per la gestione dei servizi nonché il naviglio adibito alle linee, ai valori di bilancio. A tale personale saranno riconosciuti, a tutti gli effetti, l'anzianità di servizio, il grado e la qualifica raggiunti alle dipendenze della società Tirrenia fino alla data di assunzione da parte della società di navigazione regionale».

Con riferimento alla nota (b) all'art. 9:

Il testo dell'art. 6 del D.L. n. 791/1981 (Disposizioni in materia previdenziale) è il seguente:

«Art. 6. — Gli iscritti all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti ed alle gestioni sostitutive, esclusive ed esonerative dalla medesima, i quali non abbiano raggiunto l'anzianità contributiva massima utile prevista dai singoli ordinamenti, possono optare di continuare a prestare la loro opera fino al perfezionamento di tale requisito o per incrementare la propria anzianità contributiva e comunque non oltre il compimento del sessantacinquesimo anno di età, sempreché non abbiano ottenuto o non richiedano la liquidazione di una pensione a carico dell'INPS o di trattamenti sostitutivi, esclusivi od esonerativi dall'assicurazione generale obbligatoria.

L'esercizio della facoltà di cui al comma precedente deve essere comunicato al datore di lavoro almeno sei mesi prima della data di conseguimento del diritto alla pensione di vecchiaia.

Per gli assicurati che alla data di entrata in vigore del presente decreto prestano ancora attività lavorativa, pur avendo maturato i requisiti per avere diritto alla pensione di vecchiaia si prescinde dalla comunicazione al datore di lavoro di cui al comma precedente. Tale disposizione si applica anche agli assicurati che maturano i requisiti previsti entro i sei mesi successivi all'entrata in vigore del presente decreto. In tale caso la comunicazione al datore di lavoro deve essere effettuata non oltre la data in cui i predetti requisiti vengono maturati.

Nei confronti dei lavoratori che esercitano l'opzione di cui ai commi precedenti e con i limiti in essi fissati, si applicano le disposizioni della legge 15 luglio 1966, n. 604, in deroga all'art. 11 della legge stessa.

Qualora i lavoratori abbiano esercitato l'opzione di cui ai commi precedenti la pensione di vecchiaia decorre dal primo giorno del mese successivo a quello nel quale è stata presentata la domanda.

Nel caso che venga esercitata l'opzione di cui al primo comma, la cessazione del rapporto di lavoro per avvenuto raggiungimento del requisito di anzianità contributiva di cui al comma stesso avviene, in ogni caso, senza obblighi di preavviso per alcuna delle parti».

Con riferimento alla nota (a) all'art. 10:

Si riporta il testo degli articoli 28, 29 e 39 del codice della navigazione:

«Art. 28 *(Beni del demanio marittimo)*. — Fanno parte del demanio marittimo:

a) il lido, la spiaggia, i porti, le rade;

b) le lagune, le foci dei fiumi che sboccano in mare, i bacini di acqua salsa o salmastra che almeno durante una parte dell'anno comunicano liberamente col mare;

c) i canali utilizzabili ad uso pubblico marittimo».

«Art. 29 *(Pertinenze del demanio marittimo)*. — Le costruzioni e le altre opere appartenenti allo Stato, che esistono entro i limiti del demanio marittimo e del mare territoriale, sono considerate come pertinenze del demanio stesso».

«Art. 39 *(Misura del canone)*. — La misura del canone è determinata dall'atto di concessione.

Nelle concessioni a enti pubblici o privati, per fini di beneficenza o per altri beni di pubblico interesse, sono fissati canoni di mero riconoscimento del carattere demaniale dei beni».

Con riferimento alla nota (b) all'art. 10:

Il testo dell'art. 37 del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione (navigazione marittima), approvato con D.P.R. 15 febbraio 1952, n. 328, è il seguente:

«Art. 37 *(Concessioni per fini di pubblico interesse)*. — L'occupazione di beni demaniali marittimi e di zone di mare territoriale da parte di enti pubblici o privati per fini di beneficenza o per altri fini di pubblico interesse, compreso l'esercizio di servizi di pubblica utilità, è regolata in base alle disposizioni stabilite per le concessioni demaniali marittime.

Agli effetti dell'applicazione del canone, previsto dal secondo comma dell'articolo 39 del codice, s'intendono per concessioni che perseguono fini di pubblico interesse diversi dalla beneficenza quelle nelle quali il concessionario non ritrae dai beni demaniali alcun lucro o provento».

Con riferimento alla nota (c) all'art. 10:

L'art. 48 del testo unico delle leggi sulla pesca, approvato con R.D. n. 1604, 1931, è così formulato:

«Art. 48. — Le società cooperative di pescatori lavoratori, oltre che delle agevolazioni tributarie, consentite dalle leggi vigenti, godono, purché riuniti in Consorzio come all'articolo precedente, dei seguenti benefici:

a) della esenzione dalla tassa di registro, ai sensi dell'art. 40 della tabella *C* annessa alla legge 30 dicembre 1923, n. 3269, nonché delle altre disposizioni speciali stabilite, per le società cooperative, dagli articoli 65 e 67 della citata legge di registro, purché il capitale complessivo di ciascuna società non superi le L. 500.000 [il limite di capitale è stato portato a L. 10.000.000 dall'art. 3 della legge 15 febbraio 1949, n. 33, *n.d.r.*];

b) della applicazione ai prestiti, contratti a norma dell'art. 49 della presente legge, della disposizione dell'art. 5 (secondo comma) del decreto legge luogotenenziale 14 febbraio 1918, n. 386.

Essi possono inoltre essere ammesse a godere:

c) della concessione, su parere della Commissione consultiva, di premi per costruzione di scafi con o senza motori, e di scafi portapesce;

d) della concessione di sussidi straordinari o di contributi continuativi per cinque anni, per l'esercizio di magazzini, per l'acquisto in comune e rivendita di attrezzi del mestiere e di generi di consumo, pel funzionamento di stabilimenti o di opifici necessari all'industria della pesca, e per ogni altra attività spesa per il maggior sviluppo dell'industria peschereccia;

e) della concessione per l'esercizio delle proprie attività di aree e fabbricati del demanio marittimo, col pagamento del solo annuo canone di lire 20, a titolo ricognitorio [i canoni demaniali minimi a titolo ricognitorio sono stati elevati a L. 5.000 dall'art. 4 della legge 21 dicembre 1961, n. 1501; *n.d.r.*], e con l'esonero delle domande e degli atti relativi alla concessione dalle tasse di registro e bollo, a condizione che le società cooperative assumano l'obbligo di rimborsare o pagare le imposte e sovrimposte ed ogni altro tributo o contributo fondiario o consorziale in quanto dovuti, nonché l'obbligo della manutenzione ordinaria e straordinaria dei fabbricati [lettera così sostituita dall'art. 8 del R.D.L. 11 aprile 1938, n. 1183, *n.d.r.*].

Dell'agevolezza di cui alla lettera *e)* sono ammessi a godere anche i Consorzi, e le cooperative non costituite in consorzi».

89A2675

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

SENATO DELLA REPUBBLICA

Convocazione

Il Senato della Repubblica è convocato in 265ª seduta pubblica per martedì 20 giugno 1989, alle ore 11, con il seguente

Ordine del giorno:

Comunicazione ai sensi dell'articolo 77, secondo comma, della Costituzione, della presentazione di decreti-legge.

89A2708

CAMERA DEI DEPUTATI

Convocazione

La Camera dei Deputati è convocata in 311ª seduta pubblica per martedì 20 giugno 1989, alle ore 18, con il seguente

Ordine del giorno:

Comunicazioni del Presidente.

89A2710

MINISTERO DELL'INTERNO

Riconoscimento e classificazione di artificio

Con decreto ministeriale n. 559,C.6226.XV.I del 17 maggio 1989 l'artificio pirotecnico denominato «Art. 204-A den. Frusta Flash» fabbricato nella Repubblica popolare cinese è riconosciuto ai sensi degli articoli 53 e 54 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, e classificato nella 4ª categoria dell'allegato *A* al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

89A2587

Riconoscimento di esplosivi

Con decreto ministeriale n. 559/C.24893 - XV - I datato 19 aprile 1989 sono riconosciute, ai sensi degli articoli 53 e 54 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, e classificate nelle categorie e gruppi qui di seguito riportate le seguenti cariche cave:

06 - 77103 - 00 RDX II cat. gruppo A dell'all. *A* al reg. T.U.L.P.S.;

06 - 77103 - 01 HMX II cat. gruppo A dell'all. *A* al reg. T.U.L.P.S.;

06 - 77103 - 02 HNS II cat. gruppo A dell'all. *A* al reg. T.U.L.P.S.,

fabbricate dalla società Goex Inc. oppure Shaped Charge Specialist Inc. - U.S.A.;

06 - 77080 - 00 RDX II cat. gruppo A dell'all. *A* al reg. T.U.L.P.S.;

06 - 77080 01 HMX II cat. gruppo A dell'all. *A* al reg. T.U.L.P.S.;

06 - 77080 - 02 HNS II cat. gruppo A dell'all. *A* al reg. T.U.L.P.S.,

fabbricate dalla società Goex Inc. U.S.A.

89A2608

Conferimento della personalità giuridica alla «Casa di procura generale delle suore ancelle del Bambino Gesù», in Grottaferrata.

Con decreto del Presidente della Repubblica 2 marzo 1989, registrato alla Corte dei conti il 18 maggio 1989, registro n. 23 Interno, foglio n. 145, sulla proposta del Ministro dell'interno, è stata conferita la personalità giuridica ed approvato lo statuto alla «Casa di procura generale delle suore ancelle del Bambino Gesù», con sede in Grottaferrata (Roma), via Filippo Corridoni n. 27.

89A2609

Conferimento della personalità giuridica civile all'istituto «Oblate di Nazareth», in Alberobello, ed autorizzazione allo stesso ad accettare alcune donazioni.

Con decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1989, registrato alla Corte dei conti il 18 maggio 1989, registro n. 23 Interno, foglio n. 139, sulla proposta del Ministro dell'interno, è stata conferita la personalità giuridica civile, ed approvato lo statuto, all'istituto «Oblate di Nazareth», in Alberobello (Bari). L'ente viene, altresì, autorizzato ad accettare le donazioni, gravate da oneri, disposte: dalla Pia Unione «Sacra Famiglia di Nazareth», con sede in Oria (Brindisi), con atti pubblici 11 ottobre 1985, n. 5037 di repertorio e 24 ottobre 1985, n. 5063 di repertorio, per notaio Vincenzo Raiola, e da Filomena Gallo con atto pubblico 24 ottobre 1985, n. 41171 di repertorio, per notaio Enrico Amoruso, consistenti in immobili siti in Francavilla Fontana (Brindisi), descritti nella perizia giurata 17 gennaio 1985 del geometra Michele La Costa e valutati L. 2.115.000.000 dall'ufficio tecnico erariale di Brindisi e in un immobile sito in Alberobello, descritto nella perizia giurata 18-20 novembre 1985 dell'ingegnere Pasquale Attanasi e valutato lire 1.656.800.000 dall'ufficio tecnico erariale di Bari.

89A2611

Conferimento della personalità giuridica civile al «Monastero delle monache passioniste di Maria Mediatrice», in Gornate Olona, ed autorizzazione allo stesso ad accettare una donazione.

Con decreto del Presidente della Repubblica 2 marzo 1989, registrato alla Corte dei conti il 18 maggio 1989, registro n. 23 Interno, foglio n. 144, sulla proposta del Ministro dell'interno, è stata conferita la personalità giuridica civile, ed approvato lo statuto, al «Monastero delle monache passioniste di Maria Mediatrice», con sede in Gornate Olona (Varese). Il Monastero viene, altresì, autorizzato ad accettare la donazione disposta da Antonietta Mauri con atto pubblico 3 maggio 1985, n. 184758/16253 di repertorio, per notaio Nerio Visentini, consistente in un complesso immobiliare sito in Gornate Olona (Varese), descritto e valutato L. 664.092.000 nella perizia giurata 11 marzo-19 novembre 1985 dell'architetto Annibale Fiocchi, valore ritenuto congruo dall'ufficio tecnico erariale di Varese.

89A2610

Avviso concernente la prova pratica professionale per i concorsi pubblici, a complessivi quattrocentocinquanta posti di manovale della seconda qualifica funzionale dell'Amministrazione civile dell'interno.

A) CALENDARIO DELLA PROVA

I candidati, che partecipano ai concorsi sottoindicati, indetti con decreto ministeriale 1° giugno 1984, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* - 4ª serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 14 del 19 febbraio 1988, sono convocati rispettivamente nelle sedi e secondo i calendari contenuti nel presente avviso che ha valore di notifica a tutti gli effetti nei confronti di tutti i candidati.

Non è assolutamente ammessa, in alcun modo e per alcun motivo, la partecipazione di candidati in giorni diversi da quelli fissati nei relativi calendari in relazione al cognome. Pertanto, la mancata partecipazione alla prova nel giorno stabilito, comporta l'esclusione dal concorso.

I candidati dovranno presentarsi muniti di un documento di riconoscimento valido ed idoneo, nonché della documentazione comprovante l'effettuata presentazione a mano della domanda di partecipazione al concorso ovvero l'inoltro della stessa a mezzo raccomandata postale con avviso di ricevimento.

Le donne coniugate devono fare riferimento al cognome da nubili.

I candidati i cui cognomi non dovessero risultare, per un qualsiasi motivo, compresi in alcuno dei turni per la rispettiva sede, sono comunque convocati per sostenere la prova pratica professionale nel giorno in cui, in relazione alla lettera iniziale del proprio cognome, dovrebbero effettuare la prova stessa:

1) diciannove posti per sedi della regione Sicilia (province di Palermo, Trapani, Agrigento, Ragusa e Caltanissetta).

Luogo: Palermo, prefettura (ingresso di via Bara all'Olivella) alle ore 8 dei giorni sottoelencati:

18 settembre 1989, da Abate a Amico L.;
19 settembre 1989, da Amico M. a Bajamonte F.;
20 settembre 1989, da Baiamonte G. a Bonadonna F.;
21 settembre 1989, da Bonadonna G. a Buzzotta L.;
22 settembre 1989, da Buzzotta M. a Capizzi F.;
23 settembre 1989, da Capizzi G. a Castronovo;
25 settembre 1989, da Casula a Ciulla I.;
26 settembre 1989, da Ciulla L. a Culcasi;
27 settembre 1989, da Cumbo a Dentici;
28 settembre 1989, da Di Bella a Di Vita;
29 settembre 1989, da Dolce a Falci;
30 settembre 1989, da Faldetta a Fiorentino;
2 ottobre 1989, da Fioretto a Garibaldi;
3 ottobre 1989, da Gariti a Giarraputo L.;
4 ottobre 1989, da Giarraputo M. a Grispo;
5 ottobre 1989, da Grizzanti a Iudica;
6 ottobre 1989, da La Barbera a Leto F.;
7 ottobre 1989, da Leto G. a Lotta;
9 ottobre 1989, da Luca a Maltese Antonino;
10 ottobre 1989, da Maltese Antonio a Matraxia;
11 ottobre 1989, da Matalano a Militello;
12 ottobre 1989, da Milizia a Musso I.;
13 ottobre 1989, da Musso L. a Pane;
14 ottobre 1989, da Pantano a Picone F.;
16 ottobre 1989, da Picone G. a Proietto;
17 ottobre 1989, da Provenzano a Rigatuso;
18 ottobre 1989, da Riggi a Sacco U.;
19 ottobre 1989, da Sacco V. a Scannella;
20 ottobre 1989, da Scarcella a Sicurella;
21 ottobre 1989, da Sicurelli a Sucato R.;
23 ottobre 1989, da Sucato S. a Trizzino;
24 ottobre 1989, da Troia a Vinci Q.;
25 ottobre 1989, da Vinci R. a Zuppardo.

2) Diciotto posti per sedi della regione Sicilia (province di Catania, Enna, Messina e Siracusa).

Luogo: Catania Centro assistenza pronto intervento, stradale Primosole, 44, zona industriale (raggiungibile tramite autobus di linea urbana n. 27):

9 ottobre 1989, ore 14,30, da Pace a Parisi A.;
13 ottobre 1989, ore 14,30, da Parisi B. a Petronio;
14 ottobre 1989, ore 9, da Petruzzella a Porcino;
16 ottobre 1989, ore 14,30, da Posa a Puliafito;

20 ottobre 1989, ore 14,30, da Pulvirenti a Rapisarda O.;
21 ottobre 1989, ore 9, da Rapisarda P. a Rizzo B.;
23 ottobre 1989, ore 14,30, da Rizzo C. a Ruello;
27 ottobre 1989, ore 14,30, da Ruggeri a Salerno F.;
28 ottobre 1989, ore 9, da Salerno G. a Scapellato;
30 ottobre 1989, ore 14,30, da Scarcina a Scuderi L.;
6 novembre 1989, ore 14,30, da Scuderi M. a Sorbello;
10 novembre 1989, ore 14,30, da Sorbera a Strano F.;
11 novembre 1989, ore 9, da Strano G. a Torrisi Q.;
13 novembre 1989, ore 14,30, da Torrisi R. a Ursino E.;
17 novembre 1989, ore 14,30, da Ursino F. a Venuti;
18 novembre 1989, ore 9, da Venuto a Vitrano;
20 novembre 1989, ore 14,30, da Vittorio a Alba;
24 novembre 1989, ore 14,30, da Albanese a Antonini;
25 novembre 1989, ore 9, da Anzalone a Avanzato;
27 novembre 1989, ore 14,30, da Azzarelli a Battaglia;
1 dicembre 1989, ore 14,30, da Battiato a Bognanno;
2 dicembre 1989, ore 9, da Bombara a Buccheri;
4 dicembre 1989, ore 14,30, da Bucisca a Campanella;
9 dicembre 1989, ore 9, da Campione a Carcaci E.;
15 gennaio 1990, ore 14,30, da Carcaci F. a Casabianco;
19 gennaio 1990, ore 14,30, da Casablanca a Chines;
20 gennaio 1990, ore 9, da Chinnici a Contino F.;
22 gennaio 1990, ore 14,30, da Contino G. a Crimaldi;
26 gennaio 1990, ore 14,30, da Crisà a D'Antone;
27 gennaio 1990, ore 9, da D'Antonio a Defrancesco;
9 febbraio 1990, ore 14,30, da Del Popolo a Di Lorenzo;
10 febbraio 1990, ore 9, da Di Maggio a Discolo R.;
12 febbraio 1990, ore 14,30, da Discolo S. a Felis;
16 febbraio 1990, ore 14,30, da Feminò a Florio;
17 febbraio 1990, ore 9, da Forestiere a Galvagno F.;
19 febbraio 1990, ore 14,30, da Galvagno G. a Giallanza;
23 febbraio 1990, ore 14,30, da Giammuso a Giunta Maria;
24 febbraio 1990, ore 9, da Giunta Mario a Guelfi R.;
26 febbraio 1990, ore 14,30, da Guelfi S. a Irrera C.;
5 marzo 1990, ore 14,30, da Irrera D. a Landro;
9 marzo 1990, ore 14,30, da Laneri a Libro;
10 marzo 1990, ore 9, da Licari a Longo;
12 marzo 1990, ore 14,30, da Lopez a Mancuso E.;
16 marzo 1990, ore 14,30, da Mancuso F. a Marino R.;
17 marzo 1990, ore 9, da Marino S. a Meli I.;
19 marzo 1990, ore 14,30, da Meli L. a Milanesi;
23 marzo 1990, ore 14,30, da Milazzo a Morales;
24 marzo 1990, ore 9, da Morena a Musumeci S.;
26 marzo 1990, ore 14,30, da Musumeci T. a Nunnari R.;
30 marzo 1990, ore 14,30, da Nunnari S. a Oteri.

B) NOTIFICA DEL CALENDARIO DELLA PROVA
RINVIO AD ALTRA *GAZZETTA UFFICIALE*

1) Trentadue posti per sedi della regione Emilia-Romagna. Il diario, il luogo e le modalità di effettuazione della prova pratica professionale verranno resi noti mediante avviso che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - 4ª serie speciale «Concorsi ed esami» - del 26 settembre 1989.

2) Novantanove posti per sedi della regione Lazio. Il diario, il luogo e le modalità di effettuazione della prova pratica professionale verranno resi noti mediante avviso che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - 4ª serie speciale «Concorsi ed esami» - del 19 dicembre 1989.

3) Ventinove posti complessivi per sedi delle regioni Marche e Umbria. Il diario, il luogo e le modalità di effettuazione della prova pratica professionale verranno resi noti mediante avviso che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - 4ª serie speciale «Concorsi ed esami» - del 10 ottobre 1989.

4) Ventisei posti complessivi per sedi delle regioni Piemonte e Valle d'Aosta. Il diario, il luogo e le modalità di effettuazione della prova pratica professionale verranno resi noti mediante avviso che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - 4ª serie speciale «Concorsi ed esami» - del 25 luglio 1989.

5) Trenta posti per sedi della regione Veneto. Il diario, il luogo e le modalità di effettuazione della prova pratica professionale verranno resi noti mediante avviso che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - 4ª serie speciale «Concorsi ed esami» - del 10 ottobre 1989.

89E3100

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Scioglimento di società cooperative

Con decreto ministeriale 25 maggio 1989 le seguenti società cooperative sono state sciolte ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina di commissari liquidatori non essendovi rapporti patrimoniali da definire:

società cooperativa edilizia «Eden - Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata», con sede in Bari, costituita per rogito Gusman in data 22 giugno 1982, rep. 14218, reg. soc. 14392, tribunale di Bari;

società cooperativa edilizia «Siderea - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Bari, costituita per rogito De Luise in data 19 aprile 1978, rep. 15076, reg. soc. 10341, tribunale di Bari;

società cooperativa edilizia «Nova linea - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Bari, costituita per rogito De Luise in data 14 aprile 1978, rep. 15078, reg. soc. 10345, tribunale di Bari;

società cooperativa edilizia «Consorzio provinciale cooperative edilizie Filca - Cisl» a responsabilità limitata, con sede in Bari, costituita per rogito Rotondo in data 4 luglio 1980, rep. 106148, reg. soc. 12206, tribunale di Bari;

società cooperativa di produzione e lavoro «Puglia - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Bari, costituita per rogito Gusman in data 12 giugno 1980, rep. 8071, reg. soc. 11997, tribunale di Bari;

società cooperativa edilizia «Orsola - Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata - S.r.l.», con sede in Bari, costituita per rogito Magarelli in data 27 ottobre 1970, rep. 30550, reg. soc. 6386, tribunale di Bari;

società cooperativa edilizia «Jupiter - Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata», con sede in Ceglie del Campo - Bari, costituita per rogito Fornaro in data 24 ottobre 1977, rep. 227908, reg. soc. 9867, tribunale di Bari;

società cooperativa edilizia «Cooperativa edilizia Ilaria a responsabilità limitata», con sede in Bari, costituita per rogito Cerasi in data 8 ottobre 1976, rep. 758, reg. soc. 8986, tribunale di Bari;

società cooperativa mista «Società cooperativa teatrale Barium a responsabilità limitata», con sede in Bari, costituita per rogito Costantini in data 7 novembre 1985, rep. 180389, reg. soc. 18929, tribunale di Bari;

società cooperativa edilizia «Rigel - Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata - S.r.l.», con sede in Bari, costituita per rogito Magarelli in data 27 ottobre 1978, rep. 72981, reg. soc. 10569, tribunale di Bari;

società cooperativa di consumo «Cooperativa ortofrutticola meridionale - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Bari, costituita per rogito Di Marcantonio in data 10 aprile 1984, rep. 21990, reg. soc. 16045, tribunale di Bari;

società cooperativa edilizia «Tre Lune - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Bari, costituita per rogito De Propris in data 20 giugno 1974, rep. 23251, reg. soc. 7862, tribunale di Bari;

società cooperativa edilizia «Cooperativa edilizia Saturno - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Bari, costituita per rogito Sansone in data 17 novembre 1971, rep. 9921, reg. soc. 6840, tribunale di Bari;

società cooperativa edilizia «Sara - Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata», con sede in Bari, costituita per rogito Tatarano in data 31 marzo 1980, rep. 3253, reg. soc. 11940, tribunale di Bari;

società cooperativa edilizia «Cooperativa edilizia Giu» a responsabilità limitata, con sede in Bari, costituita per rogito Polito in data 14 gennaio 1977, rep. 65478, reg. soc. 9397, tribunale di Bari;

società cooperativa edilizia «Omega 1ª - Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata», con sede in Bari, costituita per rogito Costantini in data 15 marzo 1978, rep. 162814, reg. soc. 10279, tribunale di Bari;

società cooperativa edilizia «Omega 2ª - Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata», con sede in Bari, costituita per rogito Costantini in data 15 marzo 1978, rep. 162816, reg. soc. 10206, tribunale di Bari;

società cooperativa edilizia «Omega 3ª - Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata», con sede in Bari, costituita per rogito Costantini in data 15 marzo 1978, rep. 162815, reg. soc. 10207, tribunale di Bari;

società cooperativa edilizia «Minerva casa prima - Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata», con sede in Bari, costituita per rogito Rotondo in data 31 ottobre 1979, rep. 103413, reg. soc. 11446, tribunale di Bari;

società cooperativa edilizia «L'Orsa maggiore S.r.l.», con sede in Bari, costituita per rogito Caggianelli in data 26 settembre 1972, rep. 35733-7324, reg. soc. 6978, tribunale di Bari.

89A2607

Provvedimenti concernenti il trattamento speciale di disoccupazione

Con decreto ministeriale 9 maggio 1989 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o per ultimazione del cantiere e delle singole fasi lavorative o per riduzione del personale da aziende del settore dell'edilizia operanti nei comuni di Assemini (Cagliari) e Ottana (Nuoro), è prolungata dal 9 marzo 1988 al 4 settembre 1988.

Con decreto ministeriale 16 maggio 1989 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati a decorrere dal 28 giugno 1986 per cessazione di attività o riduzione di personale dalla ditta Dalena di Putignano (Bari), è prolungata fino al 22 dicembre 1987.

Con decreto ministeriale 18 maggio 1989, in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale dalle aziende industriali sotto specificate, a decorrere dalle date indicate, la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione di cui all'art. 8, comma quarto, della legge 5 novembre 1968, n. 1115, è prolungata per i periodi indicati:

1) Lavoratori licenziati dalla azienda *S.p.a. Fornara industrie*, con sede in Torino e stabilimenti di Moncalieri (Torino) e Torino, a decorrere dal 25 aprile 1985:
periodo: dal 17 ottobre 1988 al 14 aprile 1989;
CIPI 22 marzo 1984: dal 31 gennaio 1983;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 31 luglio 1986.

2) Lavoratori licenziati dalla azienda *S.p.a. Fur Mary*, con sede in Jesi (Ancona) e stabilimento di Jesi (Ancona), a decorrere dal 6 giugno 1985:
periodo: dal 29 novembre 1988 al 27 maggio 1989;
CIPI 2 maggio 1985: dall'11 giugno 1984;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 12 giugno 1986.

3) Lavoratori licenziati dalla azienda *S.r.l. C.L.E.M. - Coop. lavoratori ex Motta*, con sede in Segrate (Milano) e stabilimento di Segrate (Milano), a decorrere dal 27 giugno 1985:
periodo: dal 26 settembre 1987 al 23 marzo 1988;
CIPI 29 luglio 1982: dal 1° marzo 1982;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 12 giugno 1986.

4) Lavoratori licenziati dalla azienda *S.r.l. C.L.E.M. - Coop. lavoratori ex Motta*, con sede in Segrate (Milano) e stabilimento di Segrate (Milano), a decorrere dal 27 giugno 1985:
periodo: dal 24 marzo 1988 al 19 settembre 1988;
CIPI 29 luglio 1982: dal 1° marzo 1982;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 12 giugno 1986.

5) Lavoratori licenziati dalla azienda *S.p.a. Calzaturificio Ipi*, con sede in Castellaro Serra S. Quirico (Ancona) e stabilimento di Castellaro di Serra S. Quirico (Ancona), a decorrere dal 27 maggio 1985:
periodo: dal 18 novembre 1988 al 16 maggio 1989;
CIPI 18 febbraio 1982: dal 20 luglio 1981;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 12 giugno 1986.

6) Lavoratori licenziati dalla azienda *Soc. Cei elettromeccanica*, con sede in Milano e stabilimento di Marcianise (Caserta), a decorrere dal 19 gennaio 1986:
periodo: dal 9 gennaio 1989 al 7 luglio 1989;
CIPI 23 settembre 1983: dal 24 gennaio 1983;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 6 marzo 1987.

7) Lavoratori licenziati dalla azienda *S.n.c. Industria tessile Capasso Giovanni fu Carmine*, con sede in Frattamaggiore (Napoli) e stabilimento di Frattamaggiore (Napoli), a decorrere dal 26 dicembre 1985:
periodo: dal 18 dicembre 1988 al 15 giugno 1989;
CIPI 28 ottobre 1982: dal 4 gennaio 1982;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 6 marzo 1987.

8) Lavoratori licenziati dalla azienda *S.p.a. Arte Italia*, con sede in Ascoli Piceno e stabilimento di Ascoli Piceno, a decorrere dal 26 luglio 1986:
periodo: dal 18 gennaio 1989 al 16 luglio 1989;
CIPI 30 marzo 1983: dal 14 settembre 1981;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 16 aprile 1987.

9) Lavoratori licenziati dalla azienda *S.p.a. Omas industria meccanica*, con sede in Senigallia (Ancona) e stabilimento di Senigallia (Ancona), a decorrere dal 5 aprile 1986:
periodo: dal 1° ottobre 1988 al 29 marzo 1989;
CIPI 11 ottobre 1984: dal 16 aprile 1984;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 16 aprile 1987.

10) Lavoratori licenziati dalla azienda *S.p.a. F.lli Messersi*, con sede in Ostra (Ancona) e stabilimenti di Ostra (Ancona) e Senigallia (Ancona), a decorrere dal 17 aprile 1986:
periodo: dal 13 ottobre 1988 al 10 aprile 1989;
CIPI 18 gennaio 1985: dal 23 aprile 1984;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 16 aprile 1987.

11) Lavoratori licenziati dalla azienda *S.p.a. Ghisfond*, con sede in Grugliasco (Torino) e stabilimento di Grugliasco (Torino), a decorrere dal 15 settembre 1985:
periodo: dal 30 ottobre 1988 al 27 aprile 1989;
CIPI 4 febbraio 1983: dal 18 settembre 1982;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 8 giugno 1987.

12) Lavoratori licenziati dalla azienda *S.a.s. Elcat uno*, con sede in Rivoli (Torino) e stabilimento di Rivoli (Torino), a decorrere dal 3 ottobre 1986:
periodo: dal 2 ottobre 1988 al 30 marzo 1989;
CIPI 20 luglio 1983: dal 7 marzo 1983;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 30 ottobre 1987.

13) Lavoratori licenziati dalla azienda *S.p.a. Chatillon*, con sede in Chatillon (Aosta) e stabilimento di Chatillon (Aosta), a decorrere dal 12 dicembre 1986:
periodo: dall'11 dicembre 1988 all'8 giugno 1989;
CIPI 19 luglio 1981: dal 1° ottobre 1982;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 23 novembre 1987.

14) Lavoratori licenziati dalla azienda *S.p.a. Rema*, con sede in Grugliasco (Torino) e stabilimento di Grugliasco (Torino), a decorrere dal 18 ottobre 1986:
periodo: dal 17 ottobre 1988 al 14 aprile 1989;
CIPI 3 luglio 1986: dal 24 ottobre 1983;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 24 luglio 1987.

15 Lavoratori licenziati dalla azienda *S.a.s. Puma*, con sede in Torino e stabilimento di Torino, a decorrere dall'8 novembre 1986:
periodo: dal 7 novembre 1988 al 5 maggio 1989;
CIPI 8 agosto 1984: dal 1° giugno 1982;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 29 gennaio 1988.

16) Lavoratori licenziati dalla azienda *S.r.l. Anatinori*, con sede in Montegranaro (Ascoli Piceno) e stabilimento di Montecassiano (Macerata), a decorrere dal 31 gennaio 1987:

periodo: dal 23 gennaio 1989 al 21 luglio 1989;
CIPI 3 luglio 1986: dal 3 febbraio 1986;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 22 dicembre 1987.

17) Lavoratori licenziati dalla azienda *S.p.a. Conceria grande ufficiale Antonio Roversi*, con sede in Matelica (Macerata) e stabilimento di Matelica (Macerata), a decorrere dall'8 luglio 1987:

periodo: dal 12 luglio 1988 al 7 gennaio 1989;
CIPI 23 aprile 1987: dal 10 luglio 1985;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 23 novembre 1988.

18) Lavoratori licenziati dalla azienda *Soc. Neohm*, con sede in Leinì (Torino) e stabilimento di Leinì (Torino), a decorrere dal 29 dicembre 1986:

periodo: dal 1° luglio 1988 al 27 dicembre 1988;
CIPI 19 settembre 1985: dal 1° luglio 1985;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 22 aprile 1988.

19) Lavoratori licenziati dalla azienda *S.p.a. Giustina*, con sede in Settimo Torinese (Torino) e stabilimento di Settimo Torinese (Torino), a decorrere dal 6 novembre 1984:

periodo: dal 31 ottobre 1988 al 28 aprile 1989;
CIPI 3 agosto 1984: dal 1° novembre 1982;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 2 novembre 1988.

20) Lavoratori licenziati dalla azienda *S.p.a. Maxel Vallee D'Aoste*, con sede in Gignod (Aosta) e stabilimento di Gignod (Aosta), a decorrere dal 4 gennaio 1988:

periodo: dal 5 gennaio 1989 al 3 luglio 1989;
CIPI 23 aprile 1987: dal 6 gennaio 1986;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 16 dicembre 1988.

21) Lavoratori licenziati dalla azienda *S.a.s. Carrozzeria Fissore*, con sede in Savigliano (Cuneo) e stabilimento di Savigliano (Cuneo), a decorrere dal 23 novembre 1984:

periodo: dal 24 novembre 1988 al 22 maggio 1989;
CIPI 18 gennaio 1985: dal 30 giugno 1982;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 10 dicembre 1988.

22) Lavoratori licenziati dalla azienda *S.r.l. La Futura*, con sede in Torino e stabilimento di Torino, a decorrere dal 5 ottobre 1984:

periodo: dal 7 ottobre 1988 al 4 aprile 1989;
CIPI 19 settembre 1985: dal 1° novembre 1984;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 16 febbraio 1989.

23) Lavoratori licenziati dalla azienda *S.a.s. Maffei ombrellificio di R. Gardelli & C.*, con sede in Briga Novarese (Novara) e stabilimento di Briga Novarese (Novara), a decorrere dal 31 dicembre 1984:

periodo: dal 1° luglio 1988 al 3 ottobre 1988;
CIPI 20 dicembre 1984: dal 2 aprile 1984;
causa: crisi aziendale.

24) Lavoratori licenziati dalla azienda *S.a.s. Maffei ombrellificio di R. Gardelli & C.*, con sede in Briga Novarese (Novara) e stabilimento di Briga Novarese (Novara), a decorrere dal 31 dicembre 1984:

periodo: dal 4 ottobre 1988 al 1° gennaio 1989;
CIPI 20 dicembre 1984: dal 2 aprile 1984;
causa: crisi aziendale.

25) Lavoratori licenziati dalla azienda *S.p.a. I.N.M.N. Umberto Carrino*, con sede in Napoli e stabilimento di Napoli, a decorrere dal 30 maggio 1985:

periodo: dal 1° dicembre 1988 al 3 marzo 1989;
CIPI 2 maggio 1985: dal 3 settembre 1984;
causa: crisi aziendale.

26) Lavoratori licenziati dalla azienda *S.p.a. I.N.M.N. Umberto Carrino*, con sede in Napoli e stabilimento di Napoli, a decorrere dal 30 maggio 1985:

periodo: dal 4 marzo 1989 al 1° giugno 1989;
CIPI 2 maggio 1985: dal 3 settembre 1984;
causa: crisi aziendale.

27) Lavoratori licenziati dalla azienda *Autocarrozzeria ind. S. Andrea di A. Aliquò*, con sede in Barcellona (Messina) e stabilimento di Barcellona (Messina), a decorrere dal 28 giugno 1985:

periodo: dal 29 dicembre 1988 al 2 aprile 1989;
CIPI 30 maggio 1985: dal 2 gennaio 1984;
causa: crisi aziendale.

28) Lavoratori licenziati dalla azienda *Autocarrozzeria ind. S. Andrea di A. Aliquò*, con sede in Barcellona (Messina) e stabilimento di Barcellona (Messina), a decorrere dal 28 giugno 1985:

periodo: dal 3 aprile 1989 al 1° luglio 1989;
CIPI 30 maggio 1985: dal 2 gennaio 1984;
causa: crisi aziendale.

29) Lavoratori licenziati dalla azienda *F.lli Pino Francesco & Carmelo di P. Carmelo*, con sede in Barcellona (Messina) e stabilimento di Barcellona (Messina), a decorrere dal 28 giugno 1985:

periodo: dal 29 dicembre 1988 al 1° aprile 1989;
CIPI 30 maggio 1985: dal 2 gennaio 1984;
causa: crisi aziendale.

30) Lavoratori licenziati dalla azienda *F.lli Pino Francesco & Carmelo di P. Carmelo*, con sede in Barcellona (Messina) e stabilimento di Barcellona (Messina), a decorrere dal 28 giugno 1985:

periodo: dal 2 aprile 1989 al 30 giugno 1989;
CIPI 30 maggio 1985: dal 2 gennaio 1984;
causa: crisi aziendale.

31) Lavoratori licenziati dalla azienda *S.p.a. Ce.Vi. - Ceramica vietrese*, con sede in Cava dei Tirreni (Salerno) e stabilimento di Cava dei Tirreni (Salerno), a decorrere dal 27 giugno 1988:

periodo: dal 26 dicembre 1988 al 30 marzo 1989;
CIPI 14 giugno 1988: dal 29 agosto 1983;
causa: crisi aziendale.

32) Lavoratori licenziati dalla azienda *S.p.a. Ce.Vi. - Ceramica vietrese*, con sede in Cava dei Tirreni (Salerno) e stabilimento di Cava dei Tirreni (Salerno), a decorrere dal 27 giugno 1988:

periodo: dal 31 marzo 1989 al 28 giugno 1989;
CIPI 14 giugno 1988: dal 29 agosto 1983;
causa: crisi aziendale.

33) Lavoratori licenziati dalla azienda *S.a.s. I.C.S.*, con sede in Hone (Aosta) e stabilimento di Hone (Aosta), a decorrere dall'11 giugno 1985:

periodo: dal 28 novembre 1988 al 2 marzo 1989;
CIPI 19 dicembre 1985: dal 1° marzo 1985;
causa: crisi aziendale.

34) Lavoratori licenziati dalla azienda *S.a.s. I.C.S.*, con sede in Hone (Aosta) e stabilimento di Hone (Aosta), a decorrere dall'11 giugno 1985:

periodo: dal 3 marzo 1989 al 31 maggio 1989;
CIPI 19 dicembre 1985: dal 1° marzo 1985;
causa: crisi aziendale.

35) Lavoratori licenziati dalla azienda *S.p.a. Cartotecnica S. Lucia*, con sede in Ottaviano (Napoli) e stabilimento di Ottaviano (Napoli), a decorrere dal 13 maggio 1988:

periodo: dal 14 novembre 1988 al 16 febbraio 1989;
CIPI 11 febbraio 1988: dal 18 maggio 1987;
causa: crisi aziendale.

36) Lavoratori licenziati dalla azienda *S.p.a. Cartotecnica S. Lucia*, con sede in Ottaviano (Napoli) e stabilimento di Ottaviano (Napoli), a decorrere dal 13 maggio 1988:

periodo: dal 17 febbraio 1989 al 17 maggio 1989;
CIPI 11 febbraio 1988: dal 18 maggio 1987;
causa: crisi aziendale.

37) Lavoratori licenziati dalla azienda *S.p.a. Simat*, con sede in Osimo (Ancona) e stabilimento di Osimo (Ancona), a decorrere dall'8 luglio 1984:

periodo: dal 21 novembre 1988 al 19 maggio 1989;
CIPI 9 febbraio 1984: dall'11 luglio 1983;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 12 giugno 1985.

38) Lavoratori licenziati dalla azienda *S.p.a. Acciaierie alpine*, con sede in Borgone di Susa (Torino) e stabilimento di Borgone di Susa (Torino), a decorrere dal 15 maggio 1984:

periodo: dal 26 ottobre 1988 al 23 aprile 1989;
CIPI 27 gennaio 1982: dal 18 maggio 1981;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 8 agosto 1985.

39) Lavoratori licenziati dalla azienda *Soc. Edi*, con sede in Torino e stabilimento di Torino, a decorrere dal 25 luglio 1984:

periodo: dal 15 aprile 1988 all'11 ottobre 1988;
CIPI 22 dicembre 1982: dal 27 luglio 1981;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 13 maggio 1986.

40) Lavoratori licenziati dalla azienda *Soc. Edi*, con sede in Torino e stabilimento di Torino, a decorrere dal 25 luglio 1984:

periodo: dal 12 ottobre 1988 al 9 aprile 1989;
CIPI 22 dicembre 1982: dal 27 luglio 1981;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 13 maggio 1986.

Con decreto ministeriale 18 maggio 1989, in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale dalle aziende industriali sotto specificate, a decorrere dalle date indicate, la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione di cui all'art. 8, comma quarto, della legge 5 novembre 1968, n. 1115, è prolungata per i periodi indicati:

1) Lavoratori licenziati dalla azienda *S.p.a. Ferradriatica*, con sede in Grottammare (Ascoli Piceno) e stabilimento di Grottammare (Ascoli Piceno), a decorrere dal 26 giugno 1985:

periodo: dal 22 giugno 1988 al 18 dicembre 1988;
CIPI 11 dicembre 1980: dal 25 giugno 1980;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 12 giugno 1986.

2) Lavoratori licenziati dalla azienda *S.p.a. Mavi - Meccanica azionaria Viganò*, con sede in S. Marco Evangelista (Caserta) e stabilimento di S. Marco Evangelista (Caserta), a decorrere dal 10 giugno 1985:

periodo: dal 29 novembre 1988 al 27 maggio 1989;
CIPI 29 luglio 1982: dal 14 dicembre 1981;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 26 maggio 1986.

3) Lavoratori licenziati dalla azienda *S.r.l. O.M.S.A.*, con sede in Asti e stabilimento di Asti, a decorrere dal 24 novembre 1985:

periodo: dal 20 novembre 1988 al 18 maggio 1989;
CIPI 23 settembre 1983: dal 1° aprile 1983;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 12 agosto 1986.

4) Lavoratori licenziati dalla azienda *S.p.a. Aspe*, con sede in Forino (Avellino) e stabilimento di Forino (Avellino), a decorrere dal 4 luglio 1985:

periodo: dal 26 dicembre 1988 al 23 giugno 1989;
CIPI 22 febbraio 1983: dal 7 luglio 1982;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 12 agosto 1986.

5) Lavoratori licenziati dalla azienda *S.p.a. Elcit* ex *Seimart*, con sede in S. Antonio di Susa (Torino) e stabilimento di Roma, a decorrere dal 29 dicembre 1984:

periodo: dal 20 settembre 1988 al 18 marzo 1989;
CIPI 21 luglio 1979: dal 1° gennaio 1979;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 25 novembre 1986.

6) Lavoratori licenziati dalla azienda *Soc. Nuova acciaieria di Pisogne*, con sede in Pisogne (Brescia) e stabilimento di Pisogne (Brescia), a decorrere dal 17 dicembre 1984:

periodo: dal 13 settembre 1987 al 10 marzo 1988;
CIPI 26 novembre 1982: dal 1° novembre 1981;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 1° dicembre 1986.

7) Lavoratori licenziati dalla azienda *S.p.a. Nuova valigeria di Campospinoso*, con sede in Campospinoso (Pavia) e stabilimento di Campospinoso (Pavia), a decorrere dal 18 settembre 1985:

periodo: dal 12 dicembre 1988 al 9 giugno 1989;
CIPI 22 dicembre 1983: dal 5 settembre 1983;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 1° dicembre 1986.

8) Lavoratori licenziati dalla azienda *S.r.l. Portedil*, con sede in Calcinelli (Pesaro) e stabilimento di Calcinelli (Pesaro), a decorrere dal 1° ottobre 1985:

periodo: dal 29 marzo 1988 al 24 settembre 1988;
CIPI 19 settembre 1985: dal 1° dicembre 1984;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 6 marzo 1987.

9) Lavoratori licenziati dalla azienda *S.r.l. Portedil*, con sede in Calcinelli (Pesaro) e stabilimento di Calcinelli (Pesaro), a decorrere dal 1° ottobre 1985:

periodo: dal 25 settembre 1988 al 23 marzo 1989;
CIPI 19 settembre 1985: dal 1° dicembre 1984;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 6 marzo 1987.

10) Lavoratori licenziati dalla azienda *S.a.s. Torre ing. Francesco & C.*, con sede in Torino e stabilimento di Moncalieri (Torino), a decorrere dal 15 maggio 1985:

periodo: dal 31 ottobre 1988 al 28 aprile 1989;
CIPI 18 gennaio 1985: dal 21 maggio 1984;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 19 marzo 1987.

11) Lavoratori licenziati dalla azienda *S.r.l. Giudici cellofane*, con sede in Rho (Milano) e stabilimento di Rho (Milano), a decorrere dal 29 dicembre 1985:

periodo: dal 26 giugno 1988 al 22 dicembre 1988;
CIPI 8 agosto 1984: dal 1° gennaio 1984;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 6 marzo 1987.

12) Lavoratori licenziati dalla azienda *S.r.l. Giudici cellofane*, con sede in Rho (Milano) e stabilimento di Rho (Milano), a decorrere dal 29 dicembre 1985:

periodo: dal 23 dicembre 1988 al 20 giugno 1989;
CIPI 8 agosto 1984: dal 1° gennaio 1984;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 6 marzo 1987.

13) Lavoratori licenziati dalla azienda *S.p.a. Vigorelli*, con sede in Pavia e stabilimento di Pavia, a decorrere dal 5 aprile 1986:

periodo: dal 3 aprile 1988 al 29 settembre 1988;
CIPI 6 aprile 1983: dal 14 febbraio 1983;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 5 giugno 1987.

14) Lavoratori licenziati dalla azienda *S.p.a. Vigorelli*, con sede in Pavia e stabilimento di Pavia, a decorrere dal 5 aprile 1986:

periodo: dal 3 settembre 1988 al 28 dicembre 1988;
CIPI 6 aprile 1983: dal 14 febbraio 1983;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 5 giugno 1987.

15) Lavoratori licenziati dalla azienda *S.r.l. Arca retrovisori*, con sede in Torino e stabilimento di Torino, a decorrere dal 21 maggio 1986:

periodo: dal 16 novembre 1988 al 14 maggio 1989;
CIPI 13 febbraio 1986: dal 5 novembre 1984;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 5 giugno 1987.

16) Lavoratori licenziati dalla azienda *S.r.l. Gaami*, con sede in Milano e stabilimento di Nova Milanese (Milano), a decorrere dal 28 febbraio 1986:

periodo: dal 28 maggio 1988 al 23 novembre 1988;
CIPI 16 dicembre 1981: dal 6 luglio 1981;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 23 luglio 1987.

17) Lavoratori licenziati dalla azienda *S.p.a. Co.Ge.Ma.*, con sede in Bologna, filiale di Maddaloni (Caserta) e filiale di Roma, a decorrere dal 5 marzo 1987:

periodo: dal 4 settembre 1988 al 2 marzo 1989;
CIPI 19 giugno 1985: dal 26 settembre 1983;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 11 aprile 1988.

18) Lavoratori licenziati dalla azienda *S.p.a. Co.Ge.Ma.*, con sede in Bologna e stabilimento di Catania, a decorrere dal 5 marzo 1984:

periodo: dal 4 settembre 1987 al 7 dicembre 1987;
CIPI 19 giugno 1985: dal 26 settembre 1983;
causa: crisi aziendale.

19) Lavoratori licenziati dalla azienda *S.p.a. Co.Ge.Ma.*, con sede in Bologna e stabilimento di Catania, a decorrere dal 5 marzo 1984:

periodo: dall'8 dicembre 1987 al 7 marzo 1988;
CIPI 19 giugno 1985: dal 26 settembre 1983;
causa: crisi aziendale.

20) Lavoratori licenziati dalla azienda *S.p.a. Co.Ge.Ma.*, con sede in Bologna e stabilimento di Catania, a decorrere dal 5 marzo 1984:

periodo: dall'8 marzo 1988 al 3 settembre 1988;
CIPI 19 giugno 1985: dal 26 settembre 1983;
causa: crisi aziendale.

21) Lavoratori licenziati dalla azienda *S.p.a. Co.Ge.Ma.*, con sede in Bologna e stabilimento di Catania, a decorrere dal 5 marzo 1984:

periodo: dal 4 settembre 1988 al 2 marzo 1989;
CIPI 19 giugno 1985: dal 26 settembre 1983;
causa: crisi aziendale.

22) Lavoratori licenziati dalla azienda *S.p.a. Fisa*, con sede in Vigevano (Pavia) e stabilimento di Borgovercelli (Vercelli), a decorrere dal 28 novembre 1986:

periodo: dal 31 maggio 1988 al 26 novembre 1988;
CIPI 28 maggio 1987: dal 3 dicembre 1984;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 11 aprile 1988.

23) Lavoratori licenziati dalla azienda *Soc. Marconimp di Conticelli Pietro*, con sede in Torino e stabilimento di Torino, a decorrere dal 2 novembre 1986:

periodo: dal 30 ottobre 1988 al 27 aprile 1989;
CIPI 3 ottobre 1984: dal 20 dicembre 1983;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 22 dicembre 1987.

24) Lavoratori licenziati dalla azienda *Soc. Schlichter*, con sede in Druento (Torino) e stabilimento di Torino, a decorrere dal 24 giugno 1986:

periodo: dal 18 dicembre 1988 al 15 giugno 1989;
CIPI 8 agosto 1984: dal 25 luglio 1983;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 11 aprile 1988.

25) Lavoratori licenziati dalla azienda *S.p.a. Società tipografica piemontese*, con sede in Torino e stabilimento di Torino, a decorrere dal 29 ottobre 1987:

periodo: dal 1° novembre 1988 al 29 aprile 1989;
CIPI 18 dicembre 1986: dal 1° novembre 1982;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 9 gennaio 1989.

26) Lavoratori licenziati dalla azienda *S.a.s. Mercato minuterie*, con sede in Casoria (Napoli) e stabilimento di Casoria (Napoli), a decorrere dal 7 dicembre 1987:

periodo: dall'11 dicembre 1988 al 9 giugno 1989;
CIPI 22 ottobre 1987: dal 9 dicembre 1986;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 16 novembre 1988.

27) Lavoratori licenziati dalla azienda *S.r.l. Tora prefabbricati*, con sede in Napoli e stabilimento di San Martino Valle Caudina (Avellino), a decorrere dal 20 giugno 1987:

periodo: dal 21 dicembre 1988 al 18 giugno 1989;
CIPI 8 aprile 1987: dal 23 giugno 1986;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 23 novembre 1988.

28) Lavoratori licenziati dalla azienda *S.p.a. Sicma*, con sede in Latina e stabilimento di Settimo Torinese (Torino), a decorrere dal 16 maggio 1985:

periodo: dal 15 novembre 1988 al 17 febbraio 1989;
CIPI 2 maggio 1985: dal 1° settembre 1983;
causa: crisi aziendale.

29) Lavoratori licenziati dalla azienda *S.p.a. Sicma*, con sede in Latina e stabilimento di Settimo Torinese (Torino), a decorrere dal 16 maggio 1985:

periodo: dal 18 febbraio 1989 al 18 maggio 1989;
CIPI 2 maggio 1985: dal 1° settembre 1983;
causa: crisi aziendale.

30) Lavoratori licenziati dalla azienda *S.p.a. Officine Lorev di Romolo Lori*, con sede in Fabriano (Ancona) e stabilimento di Fabriano (Ancona), a decorrere dal 12 aprile 1985:

periodo: dal 12 ottobre 1988 al 14 gennaio 1989;
CIPI 3 agosto 1984: dal 31 dicembre 1984;
causa: crisi aziendale.

31) Lavoratori licenziati dalla azienda *S.p.a. Officine Lorev di Romolo Lori*, con sede in Fabriano (Ancona) e stabilimento di Fabriano (Ancona), a decorrere dal 12 aprile 1985:

periodo: dal 15 gennaio 1989 al 14 aprile 1989;
CIPI 3 agosto 1984: dal 31 dicembre 1984;
causa: crisi aziendale.

32) Lavoratori licenziati dalla azienda *S.r.l. Calzaturificio Lerre*, con sede in Napoli e stabilimento di Napoli, a decorrere dal 25 aprile 1988:

periodo: dal 27 ottobre 1988 al 29 gennaio 1989;
CIPI 22 dicembre 1987 dal 28 aprile 1987;
causa: crisi aziendale.

33) Lavoratori licenziati dalla azienda *S.r.l. Calzaturificio Lerre*, con sede in Napoli e stabilimento di Napoli, a decorrere dal 25 aprile 1988:

periodo: dal 30 gennaio 1989 al 29 aprile 1989;
CIPI 22 dicembre 1987 dal 28 aprile 1987;
causa: crisi aziendale.

34) Lavoratori licenziati dalla azienda *S.n.c. Carrozzeria Pasino*, con sede in Solero (Alessandria) e stabilimento di Solero (Alessandria), a decorrere dal 5 aprile 1985:

periodo: dal 5 ottobre 1988 al 7 gennaio 1989;
CIPI 10 luglio 1985: dal 5 luglio 1982;
causa: crisi aziendale.

35) Lavoratori licenziati dalla azienda *S.n.c. Carrozzeria Pasino*, con sede in Solero (Alessandria) e stabilimento di Solero (Alessandria), a decorrere dal 5 aprile 1985:

periodo: dall'8 gennaio 1989 al 7 aprile 1989;
CIPI 10 luglio 1985: dal 5 luglio 1982;
causa: crisi aziendale.

36) Lavoratori licenziati dalla azienda *S.p.a. Unione manifatture*, con sede in Trecate (Novara) e stabilimento di Trecate (Novara), a decorrere dal 24 febbraio 1988:

periodo: dal 26 agosto 1988 al 28 novembre 1988;
CIPI 11 febbraio 1988: dal 30 gennaio 1984;
causa: crisi aziendale.

37) Lavoratori licenziati dalla azienda *S.p.a. Unione manifatture*, con sede in Trecate (Novara) e stabilimento di Trecate (Novara), a decorrere dal 24 febbraio 1988:

periodo: dal 29 novembre 1988 al 26 febbraio 1989;
CIPI 11 febbraio 1988: dal 30 gennaio 1984;
causa: crisi aziendale.

38) Lavoratori licenziati dalla azienda *Soc. Cartindustria F.lli Doni*, con sede in Ferentino (Frosinone) e stabilimento di Ferentino (Frosinone), a decorrere dall'8 settembre 1983:

periodo: dal 22 febbraio 1988 al 19 agosto 1988;
CIPI 27 gennaio 1982: dal 14 settembre 1981;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 21 maggio 1984.

39) Lavoratori licenziati dalla azienda *S.p.a. Meroni & C.*, con sede in Milano e stabilimento di Torino, a decorrere dal 15 giugno 1984:

periodo: dal 29 novembre 1988 al 27 maggio 1989;
CIPI 22 dicembre 1985: dal 21 giugno 1982;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale: 11 marzo 1985.

40) Lavoratori licenziati dalla azienda *S.p.a. I.M.P.*, con sede in Susa (Torino) e stabilimento di Susa (Torino), a decorrere dal 28 febbraio 1984:

periodo: dal 13 agosto 1988 all'8 febbraio 1989;
CIPI 12 giugno 1984: dal 1° settembre 1983;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale: 11 marzo 1985.

41) Lavoratori licenziati dalla azienda *S.r.l. Sitel*, con sede in Genova e stabilimenti di Alessandria e Asti - Cosenza, Castrovillari (Cosenza) e Catanzaro - Frosinone, Sora (Frosinone) e Roma - Imperia, Sanremo (Imperia) e Genova - Napoli e Salerno, a decorrere dal 5 luglio 1984:

periodo: dal 21 settembre 1988 al 19 marzo 1989;
CIPI 17 settembre 1981: dal 2 marzo 1981;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 1° dicembre 1986.

89A2664

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*.

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo al decreto-legge 14 giugno 1989, n. 230, recante: «Disposizioni urgenti per l'amministrazione e la destinazione dei beni confiscati ai sensi della legge 31 maggio 1965, n. 575». (Decreto-legge pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 138 del 15 giugno 1989).

Nel decreto-legge citato in epigrafe, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* sopra indicata, sono apportate le seguenti correzioni:

alla pag. 10, al primo comma delle premesse, dove è scritto: «Visti gli articoli 77 e *78* della Costituzione;», leggasi: «Visti gli articoli 77 e *87* della Costituzione;»; all'ultimo comma delle premesse medesime, dove è scritto: «Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro di grazia e giustizia, di concerto con i Ministri delle finanze, del bilancio e della programmazione economica e del tesoro;», leggasi: «Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro di grazia e giustizia, di concerto con i Ministri *dell'interno*, delle finanze, del bilancio e della programmazione economica e del tesoro;»;

alla pag. 11, all'art. 2-*octies*, comma 5, secondo periodo, della legge 31 maggio 1965, n. 575, così come è stato inserito dall'art. 3, comma 1, del decreto-legge, dove è scritto: «In relazione alla durata dell'amministrazione e per *gli* altri giustificati motivi il tribunale concede, ...», leggasi: «In relazione alla durata dell'amministrazione e per altri giustificati motivi il tribunale concede, ...».

89A2711

GIUSEPPE MARZIALE, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE DEPOSITARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

◇ **CHIETI**
Libreria MARZOLI
Via B. Spaventa, 18

◇ **L'AQUILA**
Libreria FANTINI
Piazza del Duomo, 59

◇ **PESCARA**
Libreria COSTANTINI
Corso V. Emanuele, 146
Libreria dell'UNIVERSITÀ
di Lidia Cornacchia
Via Galilei, angolo via Gramsci

◇ **TERAMO**
Libreria IPOTESI
Via Oberdan, 9

BASILICATA

◇ **MATERA**
Cartolibreria
Eredi ditta MONTEMURRO NICOLA
Via delle Beccherie, 69

◇ **POTENZA**
Ed. Libr. PAGGI DORA ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

◇ **CATANZARO**
Libreria G. MAURO
Corso Mazzini, 89

◇ **COSENZA**
Libreria DOMUS
Via Monte Santo

◇ **CROTONE (Catanzaro)**
Ag. Distr. Giornali LORENZANO G.
Via Vittorio Veneto, 11

◇ **REGGIO CALABRIA**
Libreria S. LABATE
Via Giudecca

◇ **SOVERATO (Catanzaro)**
Rivendita generi Monopolio
LEOPOLDO MICO
Corso Umberto, 144

CAMPANIA

◇ **ANGRI (Salerno)**
Libreria AMATO ANTONIO
Via dei Goti, 4

◇ **AVELLINO**
Libreria CESA
Via G. Nappi, 47

◇ **BENEVENTO**
Libreria MASONE NICOLA
Viale dei Rettori, 71

◇ **CASERTA**
Libreria CROCE
Piazza Dante

◇ **CAVA DEI TIRRENI (Salerno)**
Libreria RONDINELLA
Corso Umberto I, 253

◇ **FORIO D'ISCHIA (Napoli)**
Libreria MATTERA

◇ **NOCERA INFERIORE (Salerno)**
Libreria CRISCUOLO
Traversa Nobile ang. via S. Matteo, 51

◇ **PAGANI (Salerno)**
Libreria Edic. DE PRISCO SALVATORE
Piazza Municipio

◇ **SALERNO**
Libreria D'AURIA
Palazzo di Giustizia

EMILIA-ROMAGNA

◇ **ARGENTA (Ferrara)**
C.S.P. - Centro Servizi Polivalente S.r.l.
Via Matteotti, 36/B

◇ **CERVIA (Ravenna)**
Ed. Libr. UMILIACCHI MARIO
Corso Mazzini, 36

◇ **FERRARA**
Libreria TADDEI
Corso Giovecca, 1

◇ **FORLÌ**
Libreria CAPPELLI
Corso della Repubblica, 54
Libreria MODERNA
Corso A. Diaz, 2/F

◇ **MODENA**
Libreria LA GOLIARDICA
Via Emilia Centro, 210

◇ **PARMA**
Libreria FIACCADORI
Via al Duomo

◇ **PIACENZA**
Tip. DEL MAINO
Via IV Novembre, 160

◇ **RAVENNA**
Libreria MODERNISSIMA
Via C. Ricci, 50

◇ **REGGIO EMILIA**
Libreria MODERNA
Via Guido da Castello, 11/B

◇ **RIMINI (Forlì)**
Libreria CAIMI DUE
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

◇ **GORIZIA**
Libreria ANTONINI
Via Mazzini, 16

◇ **PORDENONE**
Libreria MINERVA
Piazza XX Settembre

◇ **TRIESTE**
Libreria ITALO SVEVO
Corso Italia, 9/F
Libreria TERGESTE s.a.s.
Piazza della Borsa, 15

◇ **UDINE**
Cartolibreria «UNIVERSITAS»
Via Pracchiuso, 19
Libreria BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
Libreria TARANTOLA
Via V. Veneto, 20

LAZIO

◇ **APRILIA (Latina)**
Ed. BATTAGLIA GIORGIA
Via Mascagni

◇ **FROSINONE**
Libreria CATALDI
Piazza Martiri di Vallerotonda, 4

◇ **LATINA**
Libreria LA FORENSE
Via dello Statuto, 28/30

◇ **LAVINIO (Roma)**
Edicola di CIANFANELLI A. & C.
Piazza del Consorzio, 7

◇ **RIETI**
Libreria CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8

◇ **ROMA**
AGENZIA 3A
Via Aureliana, 59
Libreria DEI CONGRESSI
Viale Civiltà del Lavoro, 124
Soc. MEDIA c/o Chiosco Pretura Roma
Piazzale Clodio
Ditta BRUNO E ROMANO SGUEGLIA
Via Santa Maria Maggiore, 121
Cartolibreria ONORATI AUGUSTO
Via Raffaele Garofalo, 33

◇ **SORA (Frosinone)**
Libreria DI MICCO UMBERTO
Via E. Zincone, 28

◇ **TIVOLI (Roma)**
Cartolibreria MANNELLI
di Rosarita Sabatini
Viale Mannelli, 10

◇ **TUSCANIA (Viterbo)**
Cartolibreria MANCINI DUILIO
Viale Trieste s.n.c.

◇ **VITERBO**
Libreria BENEDETTI
Palazzo Uffici Finanziari

LIGURIA

◇ **IMPERIA**
Libreria ORLICH
Via Amendola, 25

◇ **LA SPEZIA**
Libreria CENTRALE
Via Colli, 5

◇ **SAVONA**
Libreria G.B. MONETA
di Schiavi Mario
Via P. Boselli, 8/r

LOMBARDIA

◇ **ARESE (Milano)**
Cartolibreria GRAN PARADISO
Via Valera, 23

◇ **BERGAMO**
Libreria LORENZELLI
Viale Papa Giovanni XXIII, 74

◇ **BRESCIA**
Libreria QUERINIANA
Via Trieste, 13

◇ **COMO**
Libreria NANI
Via Cairoli, 14

◇ **CREMONA**
Ditta I.C.A.
Piazza Gallina, 3

◇ **MANTOVA**
Libreria ADAMO DI PELLEGRINI
di M. Di Pellegrini e D. Ebbi s.n.c.
Corso Umberto I, 32

◇ **PAVIA**
Libreria TICINUM
Corso Mazzini, 2/C

◇ **SONDRIO**
Libreria ALESSO
Via dei Caimi, 14

◇ **VARESE**
Libreria F.lli VERONI
di Veroni Aldo e C.
Via Robbioni, 5

MARCHE

◇ **ANCONA**
Libreria FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5

◇ **ASCOLI PICENO**
Libreria MASSIMI
Corso V. Emanuele, 23
Libreria PROPERI
Corso Mazzini, 188

◇ **MACERATA**
Libreria MORICHETTA
Piazza Annessione, 1
Libreria TOMASSETTI
Corso della Repubblica, 11

◇ **PESARO**
Libreria MALIPIERO
Corso XI Settembre, 61

◇ **S. BENEDETTO DEL TRONTO (AP)**
Libreria ALBERTINI
Via Giovanni XXIII, 59

MOLISE

◇ **CAMPOBASSO**
Libreria DI E.M.
Via Monsignor Bologna, 67

◇ **ISERNIA**
Libreria PATRIARCA
Corso Garibaldi, 115

PIEMONTE

◇ **ALESSANDRIA**
Libreria BERTOLOTTI
Corso Roma, 122
Libreria BOFFI
Via dei Martiri, 31

◇ **ALBA (Cuneo)**
Casa Editrice ICAP
Via Vittorio Emanuele, 19

◇ **ASTI**
Ditta I.C.A.
Via De Rolandis

◇ **BIELLA (Vercelli)**
Libreria GIOVANNACCI
Via Italia, 6

◇ **CUNEO**
Casa Editrice ICAP
Piazza D. Galimberti, 10

◇ **TORINO**
Casa Editrice ICAP
Via Monte di Pietà, 20

◇ **VERCELLI**
Ditta I.C.A.
Via G. Ferraris, 73

PUGLIA

◇ **ALTAMURA (Bari)**
JOLLY CART di Lorusso A. & C.
Corso V. Emanuele, 65

◇ **BARI**
Libreria ATHENA
Via M. di Montrone, 86
Libreria FRANCO MILELLA
Viale della Repubblica, 16/B
Libreria LATERZA e LAVIOSA
Via Crisanzio, 16

◇ **BRINDISI**
Libreria PIAZZO
Piazza Vittoria, 4

◇ **FOGGIA**
Libreria PATIERNO
Portici Via Dante, 21

◇ **LECCE**
Libreria MILELLA
Via Palmieri, 30

◇ **MANFREDONIA (Foggia)**
IL PAPIRO - Rivendita giornali
Corso Manfredi, 126

◇ **TARANTO**
Libreria FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

◇ **ALGHERO (Sassari)**
Libreria LOBRANO
Via Sassari, 65

◇ **CAGLIARI**
Libreria DESSÌ
Corso V. Emanuele, 30/32

◇ **NUORO**
Libreria Centro didattico NOVECENTO
Via Manzoni, 35

◇ **ORISTANO**
Libreria SANNA GIUSEPPE
Via del Ricovero, 70

◇ **SASSARI**
MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 10

SICILIA

◇ **AGRIGENTO**
Libreria L'AZIENDA
Via Callicratide, 14/16

◇ **CALTANISSETTA**
Libreria SCIASCIA
Corso Umberto I, 36

◇ **CATANIA**
ENRICO ARLIA
Rappresentanze editoriali
Via V. Emanuele, 62
Libreria GARGIULO
Via F. Riso, 56/58
Libreria LA PAGLIA
Via Etnea, 393/395

◇ **ENNA**
Libreria BUSCEMI G. B.
Piazza V. Emanuele

◇ **FAVARA (Agrigento)**
Cartolibreria MILIOTO ANTONINO
Via Roma, 60

◇ **MESSINA**
Libreria PIROLA
Corso Cavour, 47

◇ **PALERMO**
Libreria FLACCOVIO DARIO
Via Ausonia, 70/74
Libreria FLACCOVIO LICAF
Piazza Don Bosco, 3
Libreria FLACCOVIO S.F.
Piazza V. E. Orlando 15/16

◇ **RAGUSA**
Centro didattico IBLEO
Via G. Matteotti, 54

◇ **SIRACUSA**
Libreria CASA DEL LIBRO
Via Maestranza, 22

◇ **TRAPANI**
Libreria GALLI
Via Manzoni, 30

TOSCANA

◇ **AREZZO**
Libreria PELLEGRINI
Via Cavour, 42

◇ **GROSSETO**
Libreria SIGNORELLI
Corso Carducci, 9

◇ **LIVORNO**
Editore BELFORTE
Via Grande, 91

◇ **LUCCA**
Libreria BARONI
Via S. Paolino, 45/47
Libreria Prof.le SESTANTE
Via Montanara, 9

◇ **PISA**
Libreria VALLERINI
Via dei Mille, 13

◇ **PISTOIA**
Libreria TURELLI
Via Macallè, 37

◇ **SIENA**
Libreria TICCI
Via delle Terme, 5/7

TRENTINO-ALTO ADIGE

◇ **BOLZANO**
Libreria EUROPA
Corso Italia, 6

◇ **TRENTO**
Libreria DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

◇ **FOLIGNO (Perugia)**
Nuova Libreria LUNA
Via Gramsci, 41/43

◇ **PERUGIA**
Libreria SIMONELLI
Corso Vannucci, 82

◇ **TERNI**
Libreria ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VALLE D'AOSTA

◇ **AOSTA**
Libreria MINERVA
Via dei Tillier, 34

VENETO

◇ **BELLUNO**
Libreria BENETTA
Piazza dei Martiri, 37

◇ **PADOVA**
Libreria DRAGHI - RANDI
Via Cavour, 17

◇ **ROVIGO**
Libreria PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2

◇ **TREVISO**
Libreria CANOVA
Via Calmaggiore, 31

◇ **VENEZIA**
Libreria GOLDONI
Calle Goldoni 4511

◇ **VERONA**
Libreria GHELFI & BARBATO
Via Mazzini, 21
Libreria GIURIDICA
Via della Costa, 5

◇ **VICENZA**
Libreria GALLA
Corso A. Palladio, 41/43

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

— **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in Roma, piazza G. Verdi, 10;**

— **presso le Concessionarie speciali di:**

BARI, Libreria Laterza S.p.a., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria S.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria concessionaria «Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato» S.r.l., Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, SO.CE.DI. S.r.l., via Roma, 80;

— **presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1989

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:	
annuale	L. 265.000
semestrale	L. 145.000
Tipo B Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:	
annuale	L. 40.000
semestrale	L. 25.000
Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:	
annuale	L. 150.000
- semestrale	L. 85.000
Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:	
annuale	L. 40.000
semestrale	L. 25.000
Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:	
annuale	L. 150.000
semestrale	L. 85.000
Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, e i fascicoli delle quattro serie speciali:	
annuale	L. 500.000
semestrale	L. 270.000

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, parte prima, prescelto con la somma di L. 35.000, si avrà diritto a ricevere l'indice repertorio annuale cronologico per materie 1989.

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L. 1.000
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.000
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi»*	L. 2.400
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.000
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.000

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L. 80.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L. 1.000

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L. 50.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L. 5.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

	Prezzi di vendita Italia	Estero
Invio settimanale N. 6 microfiches contenenti 6 numeri di Gazzetta Ufficiale fino a 96 pagine cadauna	L. 6.000	6.000
Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L. 1.000	1.000
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L. 4.000	6.000

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983.

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L. 200.000
Abbonamento semestrale	L. 120.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.000

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato:

- abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221
- vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276
- inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189

N. B. — ***Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1989, mentre i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1989 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1989.***